

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALBARELLO: Per il pagamento dell'indennità di caro-pane ai pensionati di guerra. (9959)	VI	BELTRAME: Definizione della pratica di pensione di guerra a Donda Angelo. (10003) XVI
ALBARELLO: Sulla decurtazione operata sui salari dei lavoratori agricoli italiani in Francia. (10533)	VI	BELTRAME: Definizione della pratica di pensione di guerra a Sala Antonina (10009) XVII
ALMIRANTE: Sull'epidemia di tifo scoppiata a Cisterna (Latina). (11006)	VII	BELTRAME: Definizione della pratica di pensione di guerra a Ponte Ferruccio (10035) XVII
AMENDOLA PIETRO: Indennità agli statali alluvionati del salernitano. (9838)	VII	BELTRAME: Definizione della pratica di pensione di guerra a Bergamasco Giovanni. (10039) XVII
AMENDOLA PIETRO ed altri: Proroga della scadenza delle cambiali nei comuni alluvionati del salernitano. (11045)	VIII	BELTRAME: Definizione della pratica di pensione di guerra a Tommasini Lino. (10044) XVII
AMICONI: Revoca del visto di approvazione per la trasformazione agraria di alcuni appezzamenti di Uruvi (Campobasso). (9496)	VIII	BELTRAME: Definizione della pratica di pensione di guerra a Mauric Luigi (10051) XVII
ANFUSO: Per la regolamentazione del contenzioso tributario. (1178)	IX	BELTRAME: Definizione della pratica di pensione di guerra a Petris Giovanni. (10050) XVII
ANGIOY: Sull'entità dei finanziamenti dei consorzi di bonifica del Vignola, dell'Anglona e di San Saturnino (Sassari). (10760)	XI	BELTRAME: Definizione della pratica di pensione di guerra a Rossetto Redento. (10055) XVII
AUDISIO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Manera Domenico. (9855)	XII	BERLINGUER: Per una norma che fissi un limite massimo per l'età lavorativa. (8558) XVII
BAGLIONI: Su irregolarità nella gestione dei cantieri di lavoro a Gaiole in Chianti (Siena). (9382)	XII	BERLINGUER: Costruzione della strada di bonifica Porto Torres-Stintino (Sassari). (10114) XVIII
BAGLIONI: Costruzione dell'edificio scolastico a Radicofani (Siena). (11068)	XIII	BERNARDI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Ghidotti Pietro (7665) XVIII
BARDANZELLU: Costruzione della nuova stazione ferroviaria di Olbia (Sassari). (10821)	XIII	BETTIOL FRANCESCO GIORGIO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Mazzucco Taddeo. (9501) XVIII
BARTOLE: Accoglimento delle domande di prosecuzione volontaria da parte dell'I. N. P. S. (9588)	XIII	BIAGIONI: Stanziamento di nuovi fondi per l'incremento edilizio. (8174) XVIII
BARTOLE: Sull'impegno contrattuale chiesto ai lavoratori italiani da ditte ed imprese jugoslave. (10952)	XIV	BIAGIONI e BACCELLI: Sull'incidente occorso nel polverificio S. I. P. E. di Gallucano (Lucca). (10625). XVIII
BEI CIUFOLI ADELE ed altri: Sulla situazione di Fossombrone (Pesaro) a seguito della cessazione del lavoro presso le filande. (10075)	XV	BIANCHI CHIECO MARIA: Pagamento della indennità di servizio serale al personale civile delle amministrazioni militari. (8849) XX
BEI CIUFOLI ADELE ed altri: Sull'incidente verificatosi al tabacchificio Gasparotti di Pomarolo (Vicenza). (10739)	XV	BIANCHI CHIECO MARIA: Concessione del porto d'armi da caccia agli agenti di pubblica sicurezza, di finanza e dei carabinieri. (11065) XX

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

PAG.	PAG.		
BIANCHI CHIECO MARIA: Ammodernamento del servizio ferroviario interessante le Puglie. (11066)	XX	Bozzi: Per la sospensione della costruzione di un secondo piano della clinica Salus di Acquatraversa di Formia (Latina) (10516)	XXVI
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Mazzeo Stefano. (7418)	XXI	BUFARDECI: Pagamento degli arretrati dell'indennità vitto all'ex agente di custodia Giansiracusa Sebastiano di Noto (Siracusa). (10727)	XXVI
BIGI: Definizione della pratica di pensione a Sassi Mario. (7477)	XXII	BUFFONE: Interpretazione della legge che esenta le aziende alluvionate dal pagamento dei contributi agricoli unificati (10806)	XXVI
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Alessandrini Guido. (8078)	XXII	BUFFONE: Inclusione di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza) fra i comuni che beneficeranno del sussidio straordinario di disoccupazione (10948)	XXVI
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Mori Paolino. (8079)	XXII	CACCURI e DE CAPUA: Maggiore compartecipazione nelle imposte generali sull'entrata dei comuni finanziariamente deficitari. (11015)	XXVII
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Bevilacqua Guido. (8083)	XXII	CAIATI: Sulla sostituzione dei provveditori alle opere pubbliche non appartenenti al ruolo degli ingegneri del genio civile (2144)	XXVIII
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Fioretti Divino. (8087)	XXII	CALASSO: Provvidenze per i pescatori delle coste ioniche della penisola Salentina danneggiati da nubifragio. (10724)	XXVIII
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Cagna Gino. (8580)	XXII	CAPALAZZA: Inopportunita della costruzione di un fabbricato nei pressi della fortezza malatestiana di Fano (Pesaro) (9084)	XXIX
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Rosani Giovanni. (8589)	XXII	CAPPUGI e SABATINI: Sul ritiro del passaporto al signor Marinotti, amministratore delegato della S.N.I.A. Viscosa. (547)	XXIX
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Cavagna Natale. (9188)	XXIII	CARCATERRA: Sulla sostituzione dei provveditori alle opere pubbliche non appartenenti al ruolo degli ingegneri del genio civile. (4491)	XXIX
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Pattini Remo. (9191)	XXIII	CASTELLARIN: Sull'esonero ad aziende industriali dello Stato dall'assunzione obbligatoria di invalidi di guerra. (10292)	XXX
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Botti Celso. (9192)	XXIII	CASTELLARIN: Ricostituzione del consiglio d'amministrazione dell'ente per la colonizzazione del delta padano. (10387)	XXX
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Marzolini Paolo. (9193)	XXIII	CAVALLOTTI: Sull'indennità di malaria ai ferrovieri che prestano servizio in zone della provincia di Milano riconoscute endemiche. (11053)	XXX
BIGI: Retribuzione del lavoro straordinario ai dipendenti degli uffici contributi unificati agricoli. (9717)	XXIII	COLASANTO: Validità del periodo di allievo degli operai del cantiere Vighena, ai fini della gratifica natalizia. (10713)	XXXI
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Boiardi Dante. (10159)	XXIII	COLITTO: Approvvigionamento idrico delle frazioni di Macchiagodena (Campobasso). (4964-7677-10630)	XXXI
BOIDI: Provvedimenti a favore degli armatori sinistrati di guerra. (10099)	XXIII	COLITTO: Sul licenziamento del coadiutore dell'agente delle imposte di consumo di Pesche (Campobasso). (9723)	XXXII
BONTADE MARGHERITA: Assistenza ai colpiti dai movimenti tellurici a Grisi di Monreale. (Palermo). (10083)	XXIV	COLITTO: Inclusione di Vinchiaturò (Campobasso) nell'elenco dei comuni montani. (9898)	XXXII
BONTADE MARGHERITA: Inclusione nel piano provinciale dei corsi femminili presentati dall'I. N. I. A. S. A. di alcuni comuni della provincia di Palermo. (11019)	XXV		
BORELLINI GINA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Struzzi Giulio. (8815)	XXV		
BORELLINI GINA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Cuoghi Arturo. (8818)	XXV		
BORELLINI GINA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Rebrettini Alberto. (9006)	XXV		
BORELLINI GINA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Borgonzini Giuseppe. (9007)	XXV		
BORELLINI GINA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Guandalini Tommaso. (9010)	XXV		
BORELLINI GINA ed altri: Sulla situazione del teatro comunale di Modena (10681)	XXV		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

	PAG.		PAG.
COLITTO: Unificazione dei servizi ispettivi e loro accentramento presso l'ispettorato del lavoro. (10237)	XXXIII	DE MARZIO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Morelli Edoardo (8300)	XLII
COLITTO: Ricostruzione della passerella del Tappino nel comune di Cambatesa (Campobasso). (10689)	XXXIII	DI PRISCO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Fiorini Luciano. (8821)	XLII
COLITTO: Sul pagamento dell'imposta sulla entrata a mezzo del servizio dei conti correnti postali. (10737)	XXXIII	DI PRISCO: Definizione della pratica di pensione di guerra ad Albiero Cesare. (8828)	XLII
COLITTO: Per il regolare pagamento delle competenze ai custodi delle carceri mandamentali. (10931)	XXXIV	DI PRISCO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Alban Giovanni. (8829)	XLII
COLOGNATTI: Provvidenze per i pensionati di Trieste. (8560)	XXXIV	FAILLA: Sulla situazione di ex dipendenti della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele di Palermo. (10949)	XLII
COLOGNATTI: Per una più sollecita liquidazione dei danni di guerra ai cittadini della Venezia Giulia. (9817)	XXXV	FALETTI ed altri: Istituzione del fondo di previdenze per i dipendenti da aziende elettriche private. (9437)	XLIII
CONCETTI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Monti Tarcisio. (7736)	XXXVI	FERRARIO: Concessione di assegno a Dell'Oro Isola vedova Longhi. (8750)	XLIII
CORBI: Sulla situazione delle Rubinetterie meridionali di Avezzano (L'Aquila). (9543)	XXXVI	FERRARIO: Riversibilità della pensione di Ruggero Silvio. (9821)	XLIV
CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Oliviero Dionigio. (8382)	XXXVII	FERRARIO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Colzani Vittorio. (9910)	XLIV
CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Baldini Franco. (9295)	XXXVII	FERRI: Sull'ammontare delle somme assegnate agli E. C. A. della provincia di Arezzo. (10671)	XLIV
DANIELE: Per evitare che decisioni ministeriali di esecuzione di opere pubbliche siano sfruttate da personalità politiche delle zone interessate. (5226)	XXXVII	FRANCESCHINI GIORGIO: Pagamento degli interessi per ritardata corresponsione dell'indennità ai proprietari espropriati (9879)	XLV
DANIELE: Sui mutui concessi al comune di Fasano (Brindisi). (10775)	XXXVII	FRANZO: Istituzioni di nuove scuole medie governative. (9077)	XLV
DANIELE: Provvidenze a favore dei pescatori del litorale della penisola salentina. (10836)	XXXVIII	GELMINI: Esonero dell'obbligo assicurativo nei rapporti associativi degli artigiani. (8783)	XLVI
DAZZI: Provvidenze a favore degli abitanti di Resinago (Belluno) distrutto da un incendio. (9919)	XXXVIII	GELMINI: Concessione di assegno di previdenza a Ferrari Delfina. (9905)	XLVII
DE COCCI: Sulla sostituzione dei provveditori alle opere pubbliche non tecnici con ingegneri. (4296)	XXXIX	GIACONE: Definizione della pratica di pensione di guerra a Simone Vincenzo. (9824)	XLVII
DE COCCI: Sul trattamento di quiescenza dei dipendenti delle aziende elettriche. (10102)	XXXIX	GIACONE: Definizione della pratica di pensione di guerra a Meli Angelo. (9826)	XLVII
DE FALCO: Proroga del pagamento delle imposte nel salernitano. (9029)	XXXIX	GIACONE: Definizione della pratica di pensione di guerra a Caminarata Vincenzo (10148)	XLVII
DE FALCO: Indennità caro vita agli statali del salernitano. (9809)	XL	GIANQUINTO: A proposito del rifiuto di una prestazione prescritta di urgenza a Tombrini Sergio di Venezia, regolarmente mutuato. (10785)	XLVIII
DEGLI OCCHI: Per il ritiro del passaporto a Franco Marinotti. (534)	XL	GUADALUPI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Donato Licci. (8675)	XLVIII
DEL FANTE: Indennità di missione al personale dei ruoli speciali transitori dei lavori pubblici in servizio ai provveditori. (7338)	XLI	GUADALUPI e BOGONI: Sulla revoca della licenza per l'esercizio del frantoio oleario di Giuseppe Vinci da Sava (Taranto). (10824)	XLVIII
DE MARZI: Maggiorazione dell'assegno di contingenza ai pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. 10849	XLI		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

	PAG.		PAG.
GUERRIERI e CALVI: Assegnazione della Stella al merito del lavoro ad impiegati meritevoli delle pubbliche amministrazioni. (11016)	XLIX	MAGLIETTA: Per la sistemazione dei lavoratori dello stabilimento di Vighena di Napoli. (10900)	LV
IOZZELLI: Inquadramento degli insegnanti che abbiano prestato lodevolmente sei anni di servizio. (11060)	XLIX	MAGLIETTA: Sulla morte dell'operaio Salvatore Brancaccio. (10906)	LV
LACONI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Manca Antonio Efisio. (9073)	L	MANCINI: Per lo scorporo della proprietà di 20 contadini di Villapiana (Cosenza) (7546)	LVI
LACONI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Medda Maria Delfina (9100)	L	MANCINI: Per l'invio al provveditore agli studi di Cosenza delle somme per la liquidazione delle competenze al personale insegnante. (9229)	LVI
LACONI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Manca Efisio (9379)	L	MANCINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Gaetani Francesco. (9230)	LVI
LACONI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Mangiardi Giuseppe (9811)	L	MANCINI: Sulla destinazione che si intende dare alla casa minima costruita in Acquappesa (Cosenza). (10742)	LVI
LACONI: Definizione della pratica di pensione di guerra agli eredi di Porcu Basilio. (9812)	L	MANCINI: Sul ritardo nel pagamento delle competenze spettanti al personale insegnante supplente di Cosenza. (11002)	LIX
LATANZA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Pozzessere Ciro. (8684)	L	MAROTTA: Per la ripresa dei lavori di bonifica in contrada San Nicola, agro di Montemilone (Potenza). (10897)	LIX
LATANZA: Definizione della pratica di pensione di guerra a D'Oronzo Cosimo (8671)	LI	MASINI: Sulla situazione dei portatori di rendita dell'I. N. A. I. L. di grado inferiore al 30 per cento liquidati anteriormente al 1948. (10620)	LX
L'ELTORE: Concessione dell'abilitazione provvisoria ai laureati in medicina e chirurgia nell'anno 1953-54. (10918)	LI	MATARAZZO IDA: Maggiorazione dell'indennità di carovita agli statali del salernitano. (9810)	LX
LOPARDI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Antonangeli Ida (6958)	LI	MEZZA MARIA VITTORIA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Toulolo Giovanni. (9135)	LXI
LOPARDI: Definizione della pratica di pensione di guerra a D'Avoglio Giuseppe. (6962)	LI	MEZZA MARIA VITTORIA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Zocca Guglielmo. (9152)	LXI
LOPARDI: Aumento salariale agli operai occupati nelle bonifiche idraulico-forestali della provincia de L'Aquila (9798)	LI	MICELI: Per un nuovo accertamento da parte dell'E. N. P. A. S. della gravità dei danni subiti dagli impiegati calabresi alluvionati. (10286)	LXI
MADIA: Per l'inaugurazione dell'anno giudiziario anche presso le sedi di tribunale. (10878)	LII	MICELI: Sulla discontinua presenza dell'allievo Bagnata Paolo al cantiere-scuola di Rombiolo (Catanzaro). (10450)	LXII
MAGLIETTA: Sulla sospensione di membri della commissione interna dei cantieri della Navalmeccanica di Castellammare di Stabia. (Napoli). (8190)	LII	MINASI: Garanzia della disponibilità degli alloggi assegnati agli aventi diritto dall'I. N. A.-Casa di Laureana di Borrello (Reggio Calabria). (9960)	LXII
MAGLIETTA: Sul sistema adottato da alcune aziende I. R. I. del napoletano di concedere in appalto servizi essenziali (8934)	LIII	MINASI ed altri: Istituzione di un fondo autonomo di previdenza per i lavoratori delle aziende elettriche. (10074)	LXIII
MAGLIETTA: Su irregolarità verificatisi durante l'elezione della commissione interna dello stabilimento Aerfer di Pomigliano d'Arco (Napoli). (9542)	LIV	MONTELATI: Costituzione in Firenze della commissione per il collocamento. (10893)	LXIII
MAGLIETTA: Sulla serrata della Cristalleria nazionale di Napoli. (10134)	LIV	MUSOLINO: Sulla nomina del nuovo collocatore comunale di Terreti (Reggio Calabria). (8847)	LXIII
MAGLIETTA: Per l'assicurazione del personale della S. P. E. M. E. di Napoli. (10606)	LV	MUSOLINO: Istituzione del servizio sanitario, ostetrico e farmaceutico a Zija di Caulonia (Reggio Calabria). (10717)	LXIII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

	PAG.		PAG.
NAPOLITANO GIORGIO ed altri: Sul trasferimento dei terreni del Basso Volturno. (9561)	LXIV	RIVA: Vigilanza sul commercio degli alberi di Natale. (10725)	LXXIII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Smalzi Pietro. (8276)	LXV	ROBERTI e SPONZIELLO: Provvedimenti a favore dei concessionari dell'Opera nazionale combattenti del bacino inferiore del Volturno in provincia di Caserta. (10294)	LXXIV
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Pedretti Enrico. (8633)	LXV	ROSINI: Entità del contributo concesso alla società Valli di Chioggia per l'arginatura della valle Zappa (Venezia). (8501)	LXXIV
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Caprilli Athos. (9603)	LXV	ROSINI: Regolamento per l'indennità di carovita per prole minorenni al personale femminile. (8919)	LXXV
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Ruggeri Costanzo. (9705)	LXV	ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Berton Attilio. (9467)	LXXV
NICOLETTO: Sulle dichiarazioni fatte dal preside del liceo scientifico di Brescia. (11025)	LXV	ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Gamba Silvestro. (9470)	LXXV
PEDINI: Per la corresponsione al personale femminile delle quote complementari dell'indennità di carovita per la prole minorenni. (8998)	LXV	ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Gasparello Severino (9479)	LXXV
PERLINGIERI: Sul pagamento della imposta sui materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali. (10829)	LXVI	ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Figari Giovanni. (10020)	LXXV
PIGNI e BENSÌ: Per una inchiesta nei confronti della ditta Agrati di Monticello Brianzo (Como). (1440)	LXVI	ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Fusmini Nicodemo. (10025)	LXXV
PIGNI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Ferrario Antonia. (8229)	LXVII	ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Gallo Caterina. (10028)	LXXV
PIGNI ed altri: Sull'attività di organizzazioni sindacali e politiche circa l'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (10668)	LXVIII	ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Socali Pietro. (10033)	LXXV
PINO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Florano Giuseppe. (9737)	LXVIII	ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Zuin Ernesto. (10034)	LXXV
PINO: Sulle prestazioni sanitarie dell'ostetrico Flaccomio e sulla sua posizione amministrativa nei confronti dell'I.N.A.M. di Messina. (10639)	LXIX	RUBINO: Provvedimenti a favore delle imprese industriali commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte da pubbliche calamità. (10078)	LXXVI
PINO: Sul comportamento del dottor Ummarino, direttore dell'I. N. A. M. di Messina. (10640)	LXIX	SALA: Riattamento della strada Piana degli Albanesi-Bivio Ficuzza (Palermo). (9433)	LXXVI
PINO: Sulla costruenda strada Sinagra-Ucria (Messina). (10642)	LXX	SALA: Trasformazione della trazzera Alialercara (Palermo). (9434)	LXXVII
PIRASTU: Per l'incremento dell'Opera nazionale maternità ed infanzia di Cagliari, Sassari e Nuoro. (10968)	LXX	SALAE GRASSO NICOLOSI ANNA: Provvidenze a favore delle famiglie terremotate di Grisi di Monreale (Palermo). (10285)	LXXVII
POLANO: Per il potenziamento del porto di Sant'Antioco (Cagliari). (10644)	LXXI	SAMMARTINO: Approvvigionamento idrico delle frazioni di Macchiagodena (Campobasso). (7562)	LXXVIII
PRIORE ed altri: Contro la pesca di frodo nel mare di Taranto. (10599)	LXXI	SCALIA: Sulla crisi vitivinicola. (8763)	LXXVIII
RICCA e FOGLIAZZA: Per l'istituzione delle commissioni comunali per il collocamento nella provincia di Cremona. (10435)	LXXII	SCALIA: Passaggio nei ruoli speciali transitori del personale civile della difesa che ha presentato la necessaria documentazione. (9780)	LXXIX
RICCIO: Sistemazione delle catacombe e della basilica di Cimitile di Nola (Napoli). (10330)	LXXIII	SENSI: Sistemazione idraulico-forestale del torrente Battentiero (Cosenza). (9286)	LXXX
		SIMONINI: Sul ritiro del passaporto all'industriale Marinotti. (546)	LXXX
		SILVESTRI e COMPAGNONI: Sulla situazione del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Frosinone (10231)	LXXX

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

	PAG.
SPADAZZI ed altri: Per l'esclusione della Confederazione italiana forze del lavoro nella commissione per la soluzione della vertenza fra i medici e l'I.N.A.M. (10780)	LXXXI
SPADAZZI: Sulla divulgazione di un bando di poesia piemontese promosso dal sindaco di Bene Vagienna (Cuneo). (10804)	LXXXII
SPADAZZI: Estensione alle lavoratrici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni della tutela economica prevista per i dipendenti di ruolo, in caso di maternità. (10805)	LXXXIII
SPADAZZI e DE FALCO: Sull'inasprimento dell'imposta di famiglia a Baronissi (Salerno). (10894).	LXXXII
SPADAZZI: Sull'istituzione di cantieri-scuola nella Lucania. (11048)	LXXXIII
SPADAZZI: Scelta del comune di Grassano (Matera) ai fini dell'istituzione di cantieri-scuola. (11049).	LXXXIII
SPADAZZI: Sistemazione della stazione di Lagonegro (Potenza). (11051)	LXXXIII
SPADAZZI: Abilitazione provvisoria ai laureati in medicina della sessione di giugno 1954. (11061)	LXXXIV
SPADAZZI: Costruzione dell'edificio scolastico di Missanello (Potenza). (11073)	LXXXIV
SPALLONE: Definizione della pratica di pensione di guerra a Matriccioni Cloridoro. (7156)	LXXXIV
SPAMPANATO: Sul concorso per 18 posti di medici visitatori delle case di maternità di Napoli e provincia. (10656)	LXXXV
SPONZIELLO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Cazzato Carmela. (9572)	LXXXV
SPONZIELLO: Sull'unicità di criteri nell'accertamento dell'imposta di famiglia (10812)	LXXXV
SPONZIELLO: Per una regolare amministrazione del comune di Melendugno (Lecce). (10813)	LXXXVI
SORGI: Per un'equa assegnazione alla provincia di Teramo di giornate-operaio per cantieri di lavoro. (10979)	LXXXVII
TROISI: Limitazione alle importazioni di olii vegetali e di grassi animali (8328)	LXXXVII
TROISI: Istituzione a Bari di un istituto professionale per il turismo. (10895)	LXXXVIII
VERONESI. Sull'acquisto di aree da parte dell'I. N. A.-Casa. (10694)	LXXXVIII
VIVIANI LUCIANA: Per il ritardo nella concessione dell'assegno di previdenza a Serafina Scalcione (9940)	LXXXVIII

ALBARELLO. — *Al Ministro del tesoro.*

Per sapere quando vorrà dare precise disposizioni agli uffici provinciali del tesoro in merito al trattamento da usare a favore di quei pensionati di guerra che hanno prodotto istanza per ottenere il pagamento dell'indennità di caropane e che sono titolari anche di pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La mancanza di una norma precisa in materia provoca incertezze e disagio per gli uffici e per gli interessati. (9959).

RISPOSTA. — La questione del trattamento da usare al riguardo ai pensionati che siano anche titolari di pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stata già risolta, e in materia è stata diramata agli uffici provinciali del tesoro apposita circolare in data 26 luglio 1954, n. 523, contenente le istruzioni da osservare per la risoluzione dei casi di cui trattasi.

Gli interessati potranno quindi rivolgersi ai competenti uffici provinciali del tesoro per ottenere, ove si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge per beneficiarne, l'attribuzione dell'indennità di caropane quale accessorio della pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

ALBARELLO. *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il motivo per cui dal 3 novembre 1954 il trasferimento dei salari dei lavoratori agricoli italiani in Francia avviene con la sensibile e grave decurtazione dell'11,75 per cento. Infatti la *Fédération professionnelle agricole pour la main-d'oeuvre saisonnière*, 73, rue de Miromesnil, Paris, in un suo avviso di trasferimento dei salari indirizzato al lavoratore Broggio Adelio di Roveredo di Guà (Verona), matricola 13597, avverte che i franchi 36 mila del mandato hanno prodotto un totale di lire 62.874 ed aggiunge la seguente annotazione: « Non possiamo assicurare, per ora, il trasferimento della vostra bonificazione di 11,75 per cento del vostro salario. Tuttavia questa bonificazione vi sarà mandata, tosto che sarà possibile. Non è necessario che ci scriviate a tale scopo ».

Poiché nel passato l'importo della bonificazione veniva trasferito senza difficoltà di sorta, l'interrogante desidera conoscere quali sono gli impedimenti che non rendono possibile il versamento dell'intera somma che spetta ai lavoratori italiani in Francia che non hanno certamente bisogno di aggiungere un nuovo motivo di lagnanza ai molti

che sussistono nei confronti del trattamento a loro riservato. (10533).

RISPOSTA. - A quanto fatto presente dall'ambasciata d'Italia a Parigi, nel novembre scorso la *Fédération professionnelle agricole pour la main d'oeuvre saisonnière* rappresentò talune difficoltà di cassa per la corresponsione della maggiorazione di cambio stabilita in favore dei lavoratori italiani. Tali difficoltà deriverebbero dal fatto che il provvedimento governativo, regolante la complessa materia bieticola, non ha previsto la maggiorazione in parola, in modo che è venuta a difettare la disponibilità di fondi occorrenti alla liquidazione.

Risulta, per altro, che l'ambasciata non ha mancato di intervenire prontamente presso gli organi interessati ed il *Quai d'Orsay*, ma la questione non ha ancora potuto essere risolta.

Si è in grado, comunque, di assicurare che apposita riunione interministeriale avrà luogo in questi giorni per risolvere l'inconveniente predetto e riprendere i trasferimenti interrotti.

Il Ministro VIGORELLI.

ALMIRANTE. - *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se, in relazione alla grave epidemia di tifo scoppiata a Cisterna (Latina), ove si sono registrati ben 400 casi di infezione dal settembre in poi, non ritenga necessario e urgente l'intervento degli organi tecnici governativi, come è stato recentemente fatto per l'epidemia scoppiata a Benevento. (11006).

RISPOSTA. - Avuta notizia dello scoppio dell'epidemia, il medico provinciale di Latina si recò subito a Cisterna per accertare le cause della diffusione dell'infezione tifoidea e promuovere l'attuazione dei necessari provvedimenti profilattici. Detto funzionario, con la collaborazione del medico provinciale aggiunto, ha successivamente effettuato numerosi sopralluoghi, per seguire il corso dell'epidemia e controllare che le disposizioni impartite fossero esattamente osservate.

Inoltre, è stato inviato sul posto un ispettore generale medico e sono stati forniti medicinali per la cura dei colpiti (5950 capsule, 1200 supposte e 450 flaconi di sciroppo clorofenicolico), disinfettanti (5 quintali di creosolo e 5 di cloruro di calce) e vaccini specifici (1000 dosi). È stato erogato un contributo di lire 2 milioni e sono stati inviati 17 apparecchi cloratori e 10 filtri.

Tutte le misure del caso sono state rigorosamente messe in atto: larga ospedalizzazione dei colpiti, isolamento domiciliare degli ammalati non ospedalizzati, disinfezioni, vaccinazioni preventive, impiego di autobotti per l'approvvigionamento idrico, esclusione dalla alimentazione dell'acquedotto di alcune polle sospette, filtrazione e clorazione dell'acquedotto a mezzo dei predetti apparecchi.

Si è provveduto alla revisione parziale, nei punti più sospetti, della rete idrica ed alle relative ripartizioni.

Poiché l'epidemia è stata riconosciuta di origine idrica, oltre ai provvedimenti di emergenza, si rende necessaria la sistemazione igienica dell'acquedotto.

Risulta, al riguardo, che il comune ha già dato incarico ad un ingegnere specializzato di approntare il relativo progetto e questo Alto Commissariato seguirà da vicino gli studi in corso, di intesa con il competente Ufficio del genio civile.

Al finanziamento delle spese per i lavori che saranno progettati potrà provvedersi in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589 — provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali — (legge Tupini) e successive modificazioni, oppure a carico della Cassa per il Mezzogiorno, rientrando la provincia di Latina nel territorio di competenza della Cassa stessa.

Nell'attesa, si potrà effettuare sodisfacentemente la potabilizzazione delle acque a mezzo di lievi adattamenti e completamenti di modeste entità da apportarsi agli apparecchi già forniti dall'A.C.I.S., per assicurarne il normale e continuativo funzionamento.

L'Alto commissario: TESSITORI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se — constatato il grave disagio determinatosi nella benemerita categoria dei pubblici dipendenti residenti nelle zone disastrose del salernitano, in seguito alle distruzioni causate dall'alluvione, considerato che per le distruzioni apportate dalla guerra ad alcuni centri, sebbene esse fossero di entità inferiore a quelle causate dall'alluvione del salernitano, fu concesso agli statali colà residenti un'indennità carovita del 120 per cento — non ritenga doveroso che, con provvedimento urgente, venga riconosciuto lo stesso trattamento ai pubblici dipendenti di Salerno, Vietri, Cava, Maiori, Minori e Tramonti, come rimedio minimo, anche se non adeguato, alle aumentate esigenze di vita. (9838).

RISPOSTA. — La richiesta di elevare l'indennità di carovita degli statali in servizio nei centri alluvionati del salernitano potrebbe trovare accoglimento soltanto con un provvedimento di legge, posto che la stessa derogherebbe alle norme vigenti per le quali l'attribuzione delle diverse aliquote dell'indennità di carovita è discriminata soltanto sulla base della popolazione dei comuni sede di servizio del personale interessato. Unica eccezione è prevista per i soli comuni che distano non più di 30 chilometri da altro comune con carovita maggiore e che possono considerarsi compresi nella stessa sfera economica di quest'ultimo, nel qual caso — ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, modificato dall'articolo 2 dell'analogo decreto 5 agosto 1947, n. 778 — al personale in servizio in tali comuni può essere estesa la stessa aliquota dell'indennità di carovita attribuita ai dipendenti in servizio nel comune con carovita maggiore.

Circa il merito della questione occorre considerare che, contrariamente a quanto ritenuto dall'onorevole interrogante, non si è mai verificato di dover maggiorare l'aliquota dell'indennità di carovita — o dell'aggiunta di famiglia, com'era precedentemente denominata — per particolari calamità ed a favore di determinati personali, per cui, qualora la richiesta venisse accolta, ci si troverebbe oggi a dovere usare nei confronti degli impiegati del salernitano un trattamento di favore non attribuito, a suo tempo, ai colleghi del Polesine o a quelli della Calabria o delle altre regioni d'Italia che ebbero a subire fortissimi danni in analoghe circostanze.

Devesi d'altra parte considerare che il particolare trattamento che si vorrebbe usare, nel caso in esame, ad una sola categoria di cittadini per rimediare ad una calamità della quale, nella stessa località alluvionata, ha risentito tutta indistintamente la popolazione residente, non risponderebbe a criteri di giustizia ed in conseguenza potrebbe provocare facili risentimenti, specie tra le categorie più depresse che in fondo sono quelle che peggio delle altre riescono ad affrontare la nuova situazione di disagio.

Qualunque provvidenza statale che non sia di risarcimento diretto di un danno determinato e comprovato ed in stretta relazione con quest'ultimo, non potrebbe, nel caso in specie, non riguardare — ad avviso di questo Ministero — tutti gli abitanti della zona, posto che l'inclemenza della natura che tanto duramente ha colpito quelle popolazioni non

ha risparmiato nessuna categoria di persone.

Non si ritiene quindi di poter accogliere la richiesta intesa ad estendere l'aliquota del 120 per cento dell'indennità di carovita agli impiegati dei comuni alluvionati del salernitano.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

AMENDOLA PIETRO, CACCIATORE E MARTUSCELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritengano opportuno disporre, mediante decreto-legge, prima del 26 gennaio 1955, una ulteriore proroga di 3 mesi dei termini di scadenza delle cambiali, dei vaglia cambiari e degli altri titoli di credito nei comuni alluvionati del salernitano. (11045).

RISPOSTA. — Il problema segnalato con l'anzidetta interrogazione sarà tempestivamente esaminato dal Governo in base all'attuale situazione di fatto della zona colpita dall'alluvione.

Il Ministro di grazia e giustizia.
DE PIETRO.

AMICONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in base ad un motivato esposto inviatogli il 13 ottobre 1954 da dieci affittuari e mezzadri di Ururi (Campobasso), abbia avuto luogo l'intervento richiesto onde revocare il visto di approvazione, apposto dall'ispettorato compartimentale di Pescara, al piano di trasformazione agraria presentato dagli eredi del principe Colonna e riguardante appunto alcuni piccoli appezzamenti — 106 ettari in tutto — condotti dai coltivatori predetti, cui è stato notificato il relativo sfratto.

L'interrogante ritiene di dover far presente che ove gli eredi del principe Colonna avessero veramente in animo di trasformare e migliorare una zona agraria di loro proprietà (cosa del resto lodevolissima), potrebbero farne oggetto i trecento e più ettari che essi conducono in economia appunto nell'agro di Ururi e che formano, si badi bene, un corpo solo, e non già i piccoli appezzamenti di cui sopra (106 ettari) che — oltretutto — sono siti in zone diverse. Il che quanto meno fa pensare che il compartimento di Pescara ignorasse totalmente la situazione di fatto, e spinge in conclusione l'interrogante a richiedere da parte del ministro un pronto, riparatore intervento. (9496).

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno far presente che a norma dell'articolo 1, lettera *b*, e dell'articolo 3 lettera *c*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, la proroga dei contratti di affitto a coltivatore diretto non è ammessa allorché « il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, e il cui piano sia già stato dichiarato attuabile ed utile ai fini della produzione agraria dall'ispettorato compartimentale dell'agricoltura ».

In base a tale disposto, le attribuzioni in materia degli ispettorati compartimentali sono limitate ad un giudizio tecnico sul valore della progettata trasformazione e sulle condizioni della sua attuazione, con esclusione di estranei apprezzamenti, evidentemente demandati al successivo giudizio delle sezioni specializzate per le vertenze agrarie, cui spetta l'applicazione della legge al caso singolo, e quindi ogni valutazione circa i moventi che animano le ditte proprietarie.

Nel caso in parola, questo Ministero, in seguito al ricorso degli affittuari coltivatori diretti dell'azienda Colonna di Ururi, ha disposto accertamenti, dai quali è risultato che la trasformazione progettata è tecnicamente attuabile ed economicamente utile, perché suscettibile di portare ad un aumento di produzione e ad un incremento nell'occupazione di mano d'opera con sicuro vantaggio sociale.

Pertanto, questo Ministero non ha motivi per revocare il provvedimento in proposito adottato dall'Ispettorato compartimentale di Pescara, e ciò tanto più in quanto la trasformazione in esame presenta particolare valore in relazione alla zona in cui è attuata, per la quale rappresenta utile esempio di colture e provvedimenti tecnici più moderni e produttivi, sì che proprio da un punto di vista sociale sarebbe dannoso sconsigliarne l'attuazione.

Il Ministro: MEDICI.

ANFUSO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

a) se non sia il caso di accelerare la presentazione di un disegno di legge inteso a regolare la materia complessa del contenzioso tributario, anche in relazione alla decadenza dei poteri delle commissioni istituite con regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, e che avrebbero dovuto cessare di funzionare col 1° gennaio 1953;

b) se, in attesa, non sia il caso di richiamare gli uffici tecnici di finanza all'ap-

plicazione di più eque direttive nella esecuzione di stime preliminari dei beni soggetti a valutazione da parte degli uffici finanziari. Essi uffici tecnici, che dovrebbero mostrarsi alieni da qualsiasi pregiudizio fiscale, hanno l'abitudine di sopravvalutare gli immobili (e specialmente i trasferimenti di aree) con la giustificazione della instabilità del mercato che è in continuo aumento nelle grandi città come Roma, instabilità che non deve e non può influire sui trasferimenti già effettuati e per i quali la valutazione è richiesta. Tale abitudine, intesa a mettere al coperto l'ufficio stimatore da qualsiasi possibilità di errore, impedisce la sistemazione amichevole di quasi tutte le vertenze, in quanto il contribuente (anche usufruendo dell'abbuono massimo del 25 per cento accordato dalla legge attuale) si trova sempre a dover pagare su un valore non corrispondente a quello in comune commercio ed è costretto a rivolgersi alle commissioni;

c) se non sia il caso (sempre in attesa delle nuove norme sul contenzioso) di dare istruzioni per un temporaneo abbuono straordinario da applicarsi nella definizione amichevole di tutte le controversie pendenti, purché si esauriscano in un termine dato. Tale abbuono potrebbe essere del 40 per cento per le vertenze concordate entro il primo mese dalla emanazione delle disposizioni che l'autorizzano e nella minor misura del 35 per cento e del 30 per cento nei due mesi successivi, e ciò per invogliare i contribuenti ad essere solleciti. La disposizione temporanea e preparatoria alla nuova legge sul contenzioso assicurerebbe il pronto incasso di parecchi miliardi e porterebbe alla eliminazione di una gran parte delle vertenze pendenti. Tali vertenze sono oltre 400 mila e si accrescono di numero ogni giorno, sì da inceppare irrimediabilmente l'opera delle commissioni. (già orale). (1178).

RISPOSTA. L'interrogazione al punto *a)* sollecita la presentazione di un disegno di legge per regolare il contenzioso tributario, anche in relazione alla decadenza dei poteri delle commissioni istituite con regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

L'onorevole interrogante si riferisce evidentemente alla disposizione transitoria VI della Costituzione, la quale, in relazione all'articolo 102 della stessa Costituzione, che vieta la istituzione di giudici speciali, stabilisce che gli organi speciali di giurisdizione esistenti sono revisionati entro 5 anni dall'entrata in vigore della Costituzione salvo le giurisdizioni del

Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Al riguardo si ritiene per altro necessario precisare che il termine di cinque anni sopra-indicato non ha carattere perentorio; e che pertanto deve ritenersi costituzionalmente legittimo il mantenimento in funzione oltre il quinquennio degli organi speciali di giurisdizione; e ciò fino a che non sia definitivamente stabilito con apposita norma dal legislatore ordinario. In tal senso si sono pronunciate le sezioni unite della Cassazione con le sentenze del 22 aprile 1954, n. 1200, del 1953, n. 2713 e del 1954, n. 402.

Con ciò tuttavia non si intende minimamente disconoscere la necessità di provvedere al più presto possibile alla revisione delle giurisdizioni speciali e, in particolare, delle commissioni tributarie, alle quali il carattere giurisdizionale è stato già in passato autorevolmente riconosciuto; ed è proprio in vista di tale esigenza che questo Ministero predispose un disegno di legge costituzionale, con il quale si prevedeva la facoltà di istituire con legge ordinaria organi appositi di giurisdizione per la soluzione di controversie tributarie, fermo restando il disposto dell'articolo 111 della Costituzione, in guisa da fare salva in ogni caso la possibilità di ricorrere alla Corte di cassazione per violazione di legge.

Tale disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 29 dicembre 1952 e presentato al Senato il 24 febbraio 1953, decadde in conseguenza dello scioglimento delle Camere.

Successivamente la questione è stata ripresa senza ritardo, e si è posto allo studio un provvedimento inteso a regolare *ex novo* e in maniera organica la materia del contenzioso tributario, utilizzando all'uopo, fra l'altro, anche il contributo di una commissione di studio appositamente nominata.

L'elaborazione del provvedimento predetto viene condotta con ogni sollecitudine, e si spera di poter provocare al più presto l'esame del Consiglio dei ministri al riguardo.

Per quanto concerne il secondo punto dell'interrogazione, è opportuno ricordare il principio basilare posto dalla legge organica del registro e da quella tributaria sulle successioni, secondo il quale la imposta sui trasferimenti della ricchezza, rispettivamente per atto tra vivi e *mortis causa*, è commisurata al valore venale in comune commercio del bene, al giorno del trasferimento.

L'esecuzione di stime da parte degli uffici tecnici erariali per l'applicazione delle im-

poste di registro e di successione è regolata da apposite istruzioni di servizio, nelle quali, in armonia a quanto dispone la legge di registro, è espressamente dichiarato che la stima deve tendere alla determinazione di un valore di scambio, quale risulterebbe da una libera contrattazione di compravendite, indipendentemente da particolari condizioni del compratore e del venditore, nonché da eventuali brusche perturbazioni del mercato immobiliare e da temporanee anormali oscillazioni dei fattori economici.

Le istruzioni medesime aggiungono che in ogni caso si deve fare preciso riferimento all'epoca del trasferimento.

Nelle citate istruzioni vengono infine richiamati, nei loro principi fondamentali e nelle essenziali modalità di applicazione, i metodi elaborati dalla dottrina dell'estimo per la determinazione dell'anzidetto valore venale.

La precisa definizione dell'aspetto economico del bene che deve formare oggetto della stima, e cioè un valore di mercato normale e non eccezionale, l'espressa disposizione di riferirsi alla data del trasferimento e le modalità di esecuzione dettate in armonia con i principi dottrinari dell'estimo, conferiscono alle citate istruzioni un carattere normativo che, in linea di principio, deve ritenersi completamente idoneo a fare pervenire a risultati che abbiano contenuto esclusivamente tecnico e che come tali devono necessariamente prescindere da ogni considerazione di natura fiscale. In particolare i risultati medesimi, dovendo basarsi sulla constatazione di dati concretamente offerti dal mercato, non possono tener conto di aleatorie ed estranee previsioni circa l'andamento del mercato medesimo.

Può ancora aggiungersi che le citate istruzioni, nel dare norme circa la trattazione dei ricorsi, ribadiscono il concetto che anche in caso di ricorsi la revisione deve essere soltanto dettata da considerazioni tecniche, e che pertanto, in particolare, non deve tenersi conto dell'aliquota d'imposta più o meno elevata applicabile nel caso.

Per quanto specificamente attiene alla valutazione dei fondi rustici ai fini della imposta di successione, è da ricordare che, appunto allo scopo di semplificare e di rendere quanto più possibile obiettiva la determinazione del tributo, si è stabilito, con la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che non si fa luogo ad accertamento di valore se quello dichiarato non è inferiore al valore calcolato in base alle tabelle compilate dalla commissione censuaria centrale per l'applicazione dell'im-

posta progressiva straordinaria sul patrimonio ed aggiornate secondo un coefficiente determinato anno per anno dalla commissione stessa.

L'emanazione di tale speciale disposizione fu dovuta alla considerazione che mentre i trasferimenti *inter vivos* hanno un carattere di « volontarietà », i trasferimenti *mortis causa* sono superiori ed estranei alla volontà delle parti, dipendendo da un evento naturale necessario sì, ma incerto nel tempo.

È perciò giusto che di taluni particolari fattori che agiscono sul mercato dei valori immobiliari si tenga conto in sede di trasferimenti volontari, ma non nel caso di trasferimenti *mortis causa*, per i quali il tempo del trasferimento non è voluto dal privato, ma gli è imposto da una forza maggiore.

Inoltre, il valore venale dei fondi rustici, specie nelle zone della piccola proprietà coltivatrice, particolarmente nelle zone di alta collina e di montagna, è generalmente alto per la richiesta del mercato, in confronto all'offerta, quasi sempre inesistente.

Tale valore non coincide con il valore effettivo dei fondi, calcolato in base alla capitalizzazione del reddito: tanto più che tale reddito include una notevole aliquota di lavoro, cosicché, quando questi terreni cadono in successione, se gli aventi causa fossero chiamati a corrispondere i tributi sul valore venale, si verificherebbero gravi sperequazioni e l'imposta verrebbe corrisposta su un valore non perequato al reddito.

Con la legge in parola, si è voluto in sostanza estendere all'imposta di successione sui fondi rustici il sistema usato per la valutazione dei terreni agli effetti dell'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio. sistema secondo il quale (articolo 9 e seguenti del testo unico della legge sull'imposta straordinaria sul patrimonio) il valore dei terreni viene determinato in base al reddito dominicale, risultante dalla verifica catastale, disposta con regio decreto 4 aprile 1939, numero 589, e a coefficienti determinati dalla commissione censuaria centrale, in relazione alle singole zone economiche agrarie, con riguardo alla qualità di coltura ed alla produttività.

Il nuovo sistema comporta un necessario aggiornamento dei coefficienti, determinati ogni anno dalla commissione censuaria centrale ed approvati con decreto del ministro delle finanze.

Sull'ultima richiesta si fa presente che le istruzioni diramate con la circolare a stampa del 25 aprile 1950, n. 131556 della direzione

generale delle tasse, con la quale, per superare la resistenza psicologica che si profilava da parte dei contribuenti, in vista della cessazione dello speciale abbuono del 33 per cento concesso dall'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, fu accordata una tolleranza del 25 per cento sul valore presunto dall'amministrazione a quei contribuenti che si dimostrassero solleciti a definire nel termine di 30 giorni le trattazioni pendenti, hanno dato e danno risultati soddisfacenti, essendo numerosissime le contestazioni che con tale concessione vengono rapidamente eliminate, tanto che in questo settore può dirsi che si è pressoché raggiunta la normalità.

Non si ravvisa perciò l'opportunità di una nuova più larga concessione nei sensi richiesti.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

ANGIOY. - *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere la entità dei finanziamenti e lo stato delle pratiche relative ai seguenti consorzi di bonifica, da lungo tempo costituiti e pubblicamente annunziati come di prossima attuazione

1° consorzio di bonifica del Vignola, tra la provincia di Sassari ed il comune di Tempio;

2° consorzio di bonifica dell'Anglona, tra la provincia di Sassari ed i comuni dell'Anglona;

3° consorzio di bonifica di San Saturnino, tra la provincia di Sassari ed i comuni del Goceano.

I consorzi per i quali era stato annunziato lo stanziamento di somme di diverse decine di miliardi dovrebbero ormai aver superato la fase iniziale ed essere in grado di dare inizio alle opere previste, il cui complesso è tale da consentire un notevole alleviamento alla grave situazione di disagio che attraversa la provincia di Sassari. (10760).

RISPOSTA. Il piano decennale di competenza della Cassa per il Mezzogiorno comprende, per il settore della bonifica, anche il complesso Gallura con indicazione di comprensori. 1° Olbia. 2° Vignola; 3° Perfugas e San Saturnino, per una superficie complessiva di 5.300 ettari per i quali comprensori sono stati autorizzati finanziamenti nella misura di 860 milioni.

Vi è stata effettivamente, in un tempo successivo, da parte dell'amministrazione provinciale di Sassari, la domanda di un ulteriore sviluppo del programma su vastissima scala,

con particolare riferimento alla costruzione di una vasta rete di strade: richiesta cui per altro non poté essere dato favorevole accoglimento in rapporto alle disponibilità finanziarie.

In relazione ai fondi in complessivo destinati alla Sardegna, la Cassa ha nei suoi programmi, inclusi i seguenti interventi nei comprensori sopracitati.

1°) Vignola. *a)* costruzione della strada litoranea per un importo di lire 250 milioni (la strada, che risulta in continuazione di altri tronchi fuori comprensorio di bonifica in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni ordinarie dello Stato, permettendo un facile collegamento della parte più ricca del comprensorio col centro provinciale e con lo scalo di Porto Torres, verrà a costituire il fondamentale elemento di valorizzazione del territorio); *b)* sistemazioni litoranee per lire 185 milioni. (Esse rivestono notevole importanza dato l'imponente sviluppo di zone sabbiose nella zona litoranea del comprensorio che danneggiano le zone suscettibili di coltivazione agraria); *c)* sistemazioni montane nel comprensorio. importo lire 75 milioni. (Di limitato sviluppo in relazione alla natura geologica favorevole al comprensorio.

I predetti progetti di sistemazioni litoranee e montane hanno già avuto esecuzione e la loro regolare continuazione è prevista per i prossimi anni. Il progetto della strada, per quanto ripetutamente richiesto al consorzio di bonifica, costituito fra l'amministrazione provinciale di Sassari e il comune di Tempio, non è ancora pervenuto alla Cassa: la sua elaborazione è in corso di messa a punto, in relazione a esigenze di stretto coordinamento con gli altri tronchi stradali litoranei fuori del comprensorio.

2°) Perfugas: nella regione dell'Anglona, il piano generale comprende il solo comprensorio di Perfugas, già classificato per 1.500 ettari. Nel comprensorio sono pregiudiziali i problemi di ordine idraulico e a tal fine il programma della Cassa ha incluso due progetti concernenti la sistemazione del Rio Ansus e quella del Rio Deidda, per un importo complessivo di lire 150 milioni.

La Cassa ha invitato l'Ufficio del genio civile di Sassari a fornire elementi per la presentazione dei progetti da parte dell'amministrazione consortile e ne ha ripetutamente sollecitato l'inoltrare. A tutt'oggi i progetti stessi non risultano per altro pervenuti.

3°) San Saturnino: Il comprensorio, previsto nel piano decennale, è nella superficie di 2 mila ettari.

Tenuto conto, per altro, della evidente necessità di collegare tale modesto comprensorio con la viabilità principale attraverso vaste zone limitrofe del tutto prive di vie di penetrazione, è stato incluso nel programma esecutivo della cassa un intervento dell'importo di lire 200 milioni, invitando l'amministrazione provinciale di Sassari ad inviare al riguardo la progettazione di massima. Appena tale elaborato sarà pervenuto e ritenuto meritevole di approvazione, sarà disposta la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei tronchi fondamentali di penetrazione.

Il Presidente del comitato dei ministri
CAMPILLI.

AUDISIO. *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali competenze debbano ancora essere liquidate al signor Manera Domenico, residente a Serravalle Langhe (Cuneo), possessore del libretto di pensione di guerra n. 5404678, il quale fin dal 30 maggio 1954 ha rivolto domanda ai competenti uffici, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età. (9855).

RISPOSTA. La pratica per assegno di previdenza è in corso di istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

BAGLIONI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere se è a conoscenza dei gravi abusi che si sono verificati nella gestione dei cantieri di lavoro a Gaiole in Chianti (Stena), abusi ammessi dallo stesso sindaco nel corso di una seduta consiliare e che, stando alle informazioni date alla stampa, assumono proporzioni di truffa in quanto risulterebbe accertato che scientemente venissero conteggiate in uscita prestazioni maggiori di quelle dai lavoratori prestate ed il cui importo, ritirato in un secondo tempo agli operai, non veniva reincastrato nell'amministrazione del cantiere; e per sapere, altresì, se non ritenga opportuno disporre per una accurata inchiesta che dia sicuro affidamento per la denuncia degli eventuali responsabili. (9382).

RISPOSTA. Per la realizzazione delle opere progettate nel cantiere 013757, il Ministero dei lavori pubblici aveva concesso, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1952, n. 949, un contributo per l'acquisto del materiale.

Pertanto, frequenti sono stati i sopralluoghi di funzionari dell'Ufficio del genio civile

di Siena i quali, allo scopo di effettuare lavori di rilievo del tracciato stradale, si sono serviti dell'operaio Vannetti Brunetto, autorizzato dal capo cantiere geometra Franci Gianfranco a restare a disposizione dei tecnici anche in ore successive al normale orario di lavoro.

Al termine di tali prestazioni straordinarie l'allievo Vannetti ha chiesto al capo cantiere un compenso per esse.

Risulta che l'istruttore, non avendo a disposizione fondi sufficienti a soddisfare detta richiesta, è ricorso all'espedito di considerare presenti operai assenti, per cui questi ultimi ritiravano la paga, comprensiva anche delle giornate di assenza, presso la esattoria comunale e riversavano, immediatamente, gli importi (relativi alle giornate di loro assenza dal cantiere) all'allievo Vannetti.

Le prestazioni straordinarie dell'allievo Vannetti sono state ragguagliate a 22 giornate lavorative e, pertanto, allo stesso è stato corrisposto un compenso straordinario pari a lire 14.300.

L'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Siena, venuto successivamente a conoscenza della irregolarità, ha provveduto ad infliggere al capo cantiere 6 giornate di multa e l'amministrazione comunale ha esonerato, nel contempo, il geometra Franci dall'incarico di capo cantiere.

Si aggiunge che, nonostante non sia emersa, dagli accertamenti effettuati, alcuna responsabilità del comune, in quanto l'iniziativa è stata solo del capo cantiere, come dal medesimo ammesso in una dichiarazione scritta, si è provveduto ad addebiitare all'ente gestore la somma di lire 14.300, indebitamente pagata all'allievo Vannetti con fondi del cantiere.

Il Ministro: VIGORELLI.

BAGLIONI. - *Al Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere le loro determinazioni circa la costruzione di un edificio scolastico nel comune di Radicofani (Siena), frazione Contignano, di cui è palese la necessità, prima che vengano a mancare anche le attuali inadatte ed insufficienti aule, site in un fabbricato privato il cui proprietario da tempo minaccia lo sfratto. (11068).

RISPOSTA. - La domanda presentata dal comune di Radicofani per usufruire delle provvidenze previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ai fini della costruzione di un edificio scolastico nella frazione Contignano,

sarà esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, in sede di compilazione dei programmi finanziari per l'esercizio in corso, in relazione alle esigenze degli altri comuni della provincia e delle altre frazioni dello stesso comune e alle disponibilità dei fondi.

Il Ministro della pubblica istruzione
ERMINI.

BARDANZELLU. - *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non intenda provvedere alla costruzione della nuova stazione ferroviaria di Olbia (Sassari) nella progettata area del campo « F. Noce » che, in sostituzione di quella infelicissima attuale, darebbe decoro, respiro e possibilità di sviluppo alla laboriosa e popolosa cittadina, la cui attività è in continuo progresso. (10821).

RISPOSTA. — Nel passato è stato studiato un progetto riguardante la costruzione di una nuova stazione a Olbia in sostituzione dell'attuale, progetto che per deficienza di fondi non ha potuto avere attuazione.

Attualmente la realizzazione del progetto richiederebbe una spesa non inferiore a due miliardi di lire e l'amministrazione ferroviaria non ha possibilità di finanziare tale lavoro.

Sono invece allo studio, da tempo, e come è stato reso noto, lavori di miglioramento degli attuali impianti e di sistemazione del passaggio a livello esistente subito dopo la stazione.

Il Ministro: MATTARELLA.

BARTOLE E FERRARA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che l'Istituto nazionale della previdenza sociale accolga le domande di prosecuzione volontaria, avanzate dagli impiegati che hanno riscattato i periodi di lavoro compresi tra il 1° maggio 1939 ed il 31 agosto 1950, a decorrere dal 1° settembre 1950 e non già dalla data di presentazione delle domande stesse.

La legge 13 luglio 1954, n. 176, che fa seguito alle leggi 28 luglio 1950, n. 633, e 20 novembre 1951, n. 1518, ha riaperto i termini, a partire dal 1° settembre 1954, e fino al 31 agosto 1955, per l'esercizio della facoltà di riscatto volontario dei periodi di lavoro prestati con qualifica impiegatizia tra il 1° maggio 1939 e il 21 agosto 1950 e scoperti di assicurazione per effetto del disposto dell'articolo 6 del regio decreto-legge 14 maggio 1939, n. 636.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

I lavoratori interessati non possono presentare la domanda di prosecuzione volontaria se non dopo avere esercitata la facoltà di riscatto, il che determina, secondo la prassi in uso presso l'I.N.P.S., la decorrenza del versamento assicurativo volontario dalla data della domanda.

Tale criterio restrittivo contrasta con lo spirito informatore della legge 28 luglio 1950, n. 633, con la quale è stato sanato un grave danno arrecato agli impiegati dell'articolo 5 della legge 14 aprile 1939, n. 636.

Ammettere coloro che hanno chiesto di proseguire volontariamente i versamenti dalla data in cui l'obbligo assicurativo è stato esteso agli impiegati senza limite di retribuzione, cioè dal 1° settembre 1950, è un atto di giustizia che metterebbe delli lavoratori nelle condizioni di non subire danni all'atto del pensionamento. (9588).

RISPOSTA. -- La legge 28 luglio 1950, n. 633, nell'abolire, a decorrere dal 1° settembre 1950, il limite di retribuzione per gli impiegati agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni sociali, dava agli interessati la facoltà, da esercitarsi non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base, per il periodo intercorrente tra il 1° maggio 1939 e il 31 agosto 1950, per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia: ciò allo scopo di facilitare ai lavoratori, che si iscrivono nella assicurazione obbligatoria in uno stadio già avanzato della carriera lavorativa, l'agevole conseguimento dei requisiti assicurativi e contributivi minimi occorrenti per il diritto a pensione.

La facoltà in questione doveva esercitarsi entro un anno della data di entrata in vigore della legge, ma, in seguito, detto termine fu com'è noto -- riaperto per 6 mesi con la legge 20 novembre 1951, n. 1518 e, ultimamente, per l'anno e cioè fino al 31 agosto 1955, con la legge 13 luglio 1954, n. 176.

Anche a prescindere dalla circostanza che la norma concernente il riscatto era principalmente diretta a ricostituire, retroattivamente, una consistente posizione assicurativa a coloro che, per effetto di un rapporto di lavoro in corso, venivano per la prima volta compresi nell'obbligo assicurativo grazie all'abolizione del limite massimo di retribuzione, è da osservare che gli ex impiegati (i quali sono avvantaggiati di riflesso della norma in questione) avevano la possibilità di ottenere l'autorizzazione ad effettuare versa-

menti volontari immediatamente dopo avere eseguito l'operazione di riscatto.

Il ritardo nell'autorizzazione è, infatti, imputabile unicamente alla loro volontà e cioè alla circostanza di non aver presentato con la dovuta sollecitudine la domanda di riscatto del periodo 1939-50, che rappresentava la premessa necessaria del diritto alla prosecuzione contributiva.

È comunque da osservare che quest'ultima, per la sua stessa denominazione e natura, non può avere effetto retroattivo, poiché il godimento del beneficio si matura soltanto quando è avvenuto il versamento dei contributi.

D'altra parte, gli interessati potrebbero ovviare agli inconvenienti influenti sulla misura della pensione per il tardato esercizio del riscatto e per il conseguente ritardato inizio della prosecuzione volontaria scegliendo una classe di contribuzione piuttosto elevata. Come è noto, dopo l'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, le marche settimanali per versamenti volontari per gli assicurati non agricoli vanno da un minimo di lire 245 ad un massimo di lire 2780, ciò che dà la possibilità di costituire una pensione più o meno elevata, essendo la pensione stessa proporzionata ai contributi base versati.

Il Ministro: VIGORELLI.

BARTOLE. *Al Ministro degli affari esteri.* -- Per sapere se sia a conoscenza che in questo momento in zona B, specie nel distretto di Capodistria, talune ditte ed imprese jugoslave (cui del resto pare dovranno uniformarsi col 1° gennaio 1955 tutte le imprese locali), esigono dai dipendenti impegni contrattuali della durata di anni uno, inducendo così i connazionali, per non vedersi privati della facoltà di libero esodo entro il 5 ottobre 1955 loro esplicitamente riconosciuta dall'articolo 8 del « Memorandum d'intesa », a non sottoscrivere, incorrendo nella perdita automatica del lavoro. Per suggerire nel contempo, ove siffatta procedura venisse giustificata dalle autorità jugoslave con la necessità di cautela contro le conseguenze economiche di un eventuale esodo massiccio di italiani, che venga avanzata in sede competente la proposta che qualora i lavoratori si licenziano volontariamente per ragione di esodo essi siano tenuti a comunicare il relativo preavviso con un anticipo di tempo superiore a quello attualmente previsto per legge. (10952)

RISPOSTA. -- Non risulta a questo Ministero che nella ex zona B, e specie nel distretto di

Capodistria, talune ditte ed imprese jugoslave esigano dai dipendenti impegni contrattuali della durata di anni uno inducendo così i connazionali, per non vedersi privare della facoltà di libero esodo entro il 5 ottobre 1955 loro esplicitamente riconosciuto dall'articolo 8 del *Memorandum d'intesa*, a non sottoscrivere, incorrendo nella perdita automatica del lavoro. Nessun connazionale, fra i molti che giornalmente si presentano all'ufficio del rappresentante del Governo italiano in Capodistria, ha finora presentato reclami o lamentele al riguardo.

Qualora tuttavia l'onorevole interrogante disponesse di maggiori e dettagliati elementi informativi a tale riguardo, questo dicastero gli sarebbe grato se volesse comunicarli, affinché possa essere svolta ogni opportuna azione nel senso richiesto.

Il Sottosegretario di Stato BADINI CONFALONIERI.

BEI CIUFOLI ADELE, CAPALOZZA, MASSOLA E MANIERA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della avvenuta completa liquidazione delle filande di Fossombrone (Pesaro) dove da tanti anni trovano lavoro circa 600 lavoratrici le quali sono rimaste senza una occupazione, aggiungendosi al numero già rilevante di disoccupati che nella città ha raggiunto la cifra di 1.200.

Data la gravità della situazione e il continuo fermento che si manifesta da diverse settimane in mezzo alla popolazione causa il disagio economico, gli interroganti chiedono che il ministro del lavoro provveda con la massima urgenza a ricercare tutte le fonti di lavoro possibile: allargamento dell'azienda di tabacco, corsi di qualificazione, cantieri-scuola, ecc., affinché si possa ristabilire la normale situazione per quella laboriosa popolazione che non ha altra aspirazione all'infuori di quella di vivere del proprio lavoro. (10075).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di seguire la situazione determinatasi in Fossombrone (Pesaro), a seguito della cessazione del lavoro presso le filande.

Seppure devesi rilevare che, comunque, per il carattere stagionale della lavorazione, l'occupazione era limitata a pochissimi mesi nell'anno, sono state tenute presenti le esigenze locali, con l'autorizzazione di n. 3 cantieri di rimboschimento e 1 di lavoro, in cui troveranno occupazione 135 operai, per complessive 9.760 giornate operaio e con una

spesa, a carico di questo Ministero, di lire 8.088.492.

Inoltre, per il comune in questione, verrà autorizzato un altro cantiere di lavoro per la costruzione della strada di Rio Torbido, per il quale si è ancora in attesa del relativo progetto.

A quanto sopra si aggiunge che, per il corrente esercizio finanziario, è previsto in Fossombrone lo svolgimento di un corso di addestramento professionale per muratori, al quale potranno essere avviati, per un periodo di 4 mesi, 30 disoccupati.

Ciò premesso, si desidera fare rilevare che l'attuazione di provvidenze più estese, attraverso l'istituzione di altri cantieri e corsi di addestramento, non costituirebbero intervento adeguato alle particolari esigenze della situazione rappresentata.

Infatti, per quanto riguarda i cantieri, essi non si prestano ad assorbire manodopera lasciata disponibile dalle filande che, essendo femminile, non vi potrebbe trovare adeguato impiego e, per quanto riguarda i corsi di addestramento professionale per disoccupati, mancherebbe una delle condizioni a cui è subordinata la loro istituzione: la possibilità, cioè di avviare i lavoratori in essi addestrati ad attività produttive.

Comunque, con gli interventi disposti od in corso, lo scrivente ritiene che si sia pur venuti incontro alle più immediate necessità di lavoro della popolazione di Fossombrone.

Il Ministro VIGORELLI.

BEI CIUFOLI ADELE, WALTER, CALASSO E CACCIATORE. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se sono al corrente del grave fatto verificatosi nel tabacchificio Gasparotti di Pomarolo (Vicenza), dove 60 lavoratrici tabacchine hanno rischiato di perdere la vita per gravi sintomi di intossicazione e di asfissia causati da esalazioni di ossido di carbonio diffusosi nei locali.

Date le gravi condizioni igienico-sanitarie esistenti nella maggior parte degli stabilimenti, soprattutto nei periodi invernali, durante i quali le tabacchine sono costrette a portarsi dalle loro case mezzi primitivi per riscaldarsi, oppure restare nei banchi di lavoro ad esercitare il proprio mestiere tremando dal freddo, chiedono se non intendono i ministri interessati far valere la loro autorità per imporre ai concessionari speciali il rimodernamento degli stabilimenti, attrezzandoli dei mezzi necessari a rendere il lavoro

più umano e più civile ed evitare casi gravi quale quello di cui è ormai oggetto la presente interrogazione ed altri precedenti già segnalati.

Si chiede cioè se non intenda il ministro del lavoro assolvere con la massima urgenza l'impegno preso di fronte al Parlamento in occasione del bilancio del suo dicastero di far intervenire l'ispettorato del lavoro per far applicare tutte le leggi esistenti a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici ed imporre ai datori di lavoro il rispetto dei loro diritti per una vita più dignitosa e più umana e per la loro sicurezza sui luoghi di lavoro. (10739).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti in ordine a quanto segnalato è emerso che la ditta Gasparotti Remo, subconcessionaria del consorzio tabacchi di Trento, esercita in Pomarolo la lavorazione del tabacco coltivato su circa 12 ettari di terreno. La seconda fase della lavorazione, e cioè l'essiccazione della foglia verde, viene eseguita in quattro ampi capannoni; mentre la terza fase della lavorazione si svolge in tre locali contigui, siti al piano terreno.

Nel primo di questi tre locali, adibito alla fermentazione lavorano saltuariamente tre operaie, nel secondo, adibito alla cernita, sono occupate normalmente circa 50 operaie; nel terzo, infine, adibito a deposito, lavorano saltuariamente due operaie.

Lo stabilimento di cui trattasi - il quale è provvisto di uno spogliatoio, del refettorio con cucina, di lavandini e di acqua potabile risponde sufficientemente alle norme del regolamento generale per l'igiene del lavoro.

Circa l'incidente cui si fa riferimento nella interrogazione, si è accertato che il titolare della ditta, allo scopo di rendere più sollecita l'accensione del carbone coke contenuto nella stufa installata nel locale adibito alla cernita delle foglie di tabacco, usava iniziare la carica della stufa stessa con un discreto quantitativo di carbone fossile a lunga fiamma, senza tenere nel dovuto conto che la stufa non era adatta per la combustione di tale tipo di carbone.

La carica di carbone coke — effettuata, come di consueto, dal Gasparotti anche la sera del giorno 10 dicembre - entrando in combustione, ha determinato l'espandersi dei gas nei locali di lavoro che il giorno seguente, all'entrata della maestranza, sono stati trovati inquinati di ossido di carbonio.

Di conseguenza, dopo circa un'ora dall'inizio del lavoro, un'operaia è stata colpita da gravi sintomi di infossicazione e, più tardi,

sintomi analoghi sono stati avvertiti da altre due operaie; mentre dalla restante maestranza sono stati accusati solo lievi sintomi di cefalea.

Le tre operaie di cui sopra, dopo le prime cure del caso, sono state ricoverate in ospedale: una di esse, dopo due giorni, è stata dimessa; la seconda dopo nove giorni e la terza, quella colpita per prima dai sintomi, è stata dimessa in data 24 dicembre, clinicamente guarita.

Per quanto sopra esposto, si deve desumere che l'incidente lamentato è da attribuirsi unicamente ad un errore del Gasparotti nella valutazione dell'uso e dell'utilizzazione del carbone fossile, mentre l'ispettorato del lavoro ha escluso che sussistano deficienze specifiche per quanto concerne l'aereazione dei locali di lavoro, i quali risultano provvisti di abbondanti aperture.

Comunque, allo scopo di garantire maggiormente l'integrità fisica delle lavoratrici, il detto ispettorato ha ritenuto opportuno prescrivere al titolare dello stabilimento di dotare i locali di lavoro di un sistema stabile e regolabile di aereazione, praticando nelle finestre delle aperture fisse ed installando una canna di ventilazione munita di registro, onde salvaguardare anche le condizioni tecnologiche speciali della lavorazione di cui si tratta, la quale richiede un grado igrometrico non inferiore al 75 per cento.

Per quanto riguarda, infine, le presunte gravi condizioni igienico-sanitarie esistenti negli stabilimenti dei concessionari speciali, questo Ministero si è sempre adoperato con il massimo impegno possibile per la soluzione dei problemi attinenti alla tutela delle lavoratrici del tabacco, mentre tutti gli uffici dell'ispettorato del lavoro hanno costantemente dedicato gran parte della loro attività all'espletamento della vigilanza per la perfetta osservanza delle vigenti disposizioni di legge e, specialmente, di quelle norme che si riferiscono appunto all'igiene del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

BELTRAME. *Al Ministro del tesoro.*

Per avere ragguagli in ordine alla domanda di concessione di assegno di previdenza avanzata da Donda Angelo fu Antonio, in possesso del libretto numero 2007011. (10003).

RISPOSTA. -- La pratica è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

BELTRAME. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per avere raggugli in ordine alla pratica di pensione di Sala Antonina vedova Nassivera, libretto n. 7090408. (10009).

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BELTRAME. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione di Ponte Ferruccio, da Rivolto di Codroipo (Udine). (10035).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato, in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BELTRAME. — *Al Ministro del tesoro.*
Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione di Bergamasco Giovanni fu Giuseppe, da Strassoldo di Cervignano (Udine), per il figlio Aurelio deceduto in Albania. (10039).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, notificato all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BELTRAME. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione di Tommasini Lino da Vivaro (Udine) per il figlio Giuseppe, deceduto, posizione n. 376689. (10044).

RISPOSTA. — La pratica è in corso d'istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BELTRAME. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione di Mauric Luigi di Francesco, da Ronchis dei Legionari (Gorizia), per il figlio Mario, caduto partigiano, posizione n. 1022495. (10051).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è in corso d'istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BELTRAME. — *Al Ministro del tesoro.*
Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione di Petris Giovanni fu Augusto, da Ronchis dei Legionari (Gorizia), partigiano. (10050).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato, in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BELTRAME. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione diretta nuova guerra di Rossetto Redento di Lorenza, da Marano Lagunare (Udine), posizione n. 2013004. (10055).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BERLINGUER. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere con precisione i suoi propositi in merito al progetto allo studio per il lavoro degli anziani e se realmente, come ha dichiarato, ricevendo i dirigenti dell'« Associazione dei lavoratori anziani di azienda », si proponga di introdurre nella legislazione una norma che fissi un limite massimo per l'età lavorativa, vietando così ai lavoratori anziani ed ai pensionati di proseguire nel loro lavoro o di assumere altro lavoro dopo il collocamento in stato di quiescenza, sia pure con una lieve maggiorazione della loro pensione che rimarrebbe insufficientissima ai bisogni più elementari della vita; e ricorrendo così ad un espediente anticostituzionale, iniquo e crudele per risolvere in parte il problema angoscioso della crescente disoccupazione che deve essere invece risolto con ben altri provvedimenti e non ai danni di tanti infelici attualmente costretti a lavorare nella loro età inoltrata per non trovarsi in preda alla fame e alla disperazione. (8558).

RISPOSTA. — Non è negli intendimenti dello scrivente di proporre norme che statuiscono un divieto assoluto ai lavoratori anziani o pensionati di esplicitare attività lavorative.

Il problema, se mai, è inverso ed è, cioè, quello di meglio regolare il trattamento di pensione in dipendenza della effettiva cessazione, o meno, dell'attività lavorativa da parte dell'assicurato.

Ogni preoccupazione al riguardo appare, d'altra parte, quanto meno prematura, poiché le proposte che si riterrà di poter formulare, non appena sarà terminato l'esame di tutti gli aspetti di un problema, invero molto complesso, saranno, ovviamente, presentate, per la traduzione in legge, al Parlamento.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

Si assicura, comunque, che le esigenze dei pensionati e dei lavoratori anziani in genere non potranno che trovare, nello scrivente, la massima comprensione, pur nel quadro del maggiore e più generale problema della occupazione operaia.

Il Ministro: VIGORELLI.

BERLINGUER. - *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se intenda intervenire affinché sia condotta a termine la strada di bonifica fra Porto Torres-Stintino (Sassari) di cui da tempo sono sospesi i lavori in modo tale da compromettere anche l'efficienza dei tratti già costruiti. (10114).

RISPOSTA. — I lavori di sistemazione della strada di bonifica Porto Torres-Stintino furono affidati dalla Cassa per il Mezzogiorno in concessione il 10 febbraio 1953 al consorzio di bonifica della Nurra per l'importo complessivo di lire 202.267.800, sulla base di un progetto che contemplava la completa realizzazione dell'opera.

In sede esecutiva, è emersa, peraltro, la necessità di interventi complementari e quindi di maggiori spese, che hanno portato l'ente concessionario a presentare una perizia suppletiva di lire 94.597.000.

La Cassa, prima di procedere all'approvazione di tale elaborato, ha disposto accertamenti sopra luogo. In seguito a ciò è stata riscontrata la possibilità di eseguire subito alcune opere complementari nel quadro finanziario del progetto approvato, particolarmente per 1 chilometro e mezzo di strada, al fine di assicurare comunque la transitabilità. Ed è risultata pure la possibilità di economie sulla richiesta di cui alla perizia suppletiva.

In tal senso la Cassa ha già dato disposizioni all'ente concessionario suddetto per la revisione dell'elaborato.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

BERNARDI. *Al Ministro del tesoro.* Per sapere se non ritenga scandaloso che ancora non sia stata presa alcuna decisione in merito alla domanda di pensione presentata da Ghidotti Pietro fu Antonio, classe 1908, posizione 139486 (1), reiterate volte sottoposto a visita medica di controllo col ripetuto risultato di assegnazione alla prima categoria e superinvalidità; e per sapere come egli immolini che un disgraziato, in queste condi-

zioni per aver servito la patria, possa vivere e curarsi. (7665).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. - *Al Ministro del tesoro.* — Sullo stato attuale della pratica di pensione di guerra di Mazzucco Taddeo fu Rizzieri per il figlio Mazzucco Rizzieri, scomparso sul fronte russo, la domanda respinta per mancato compimento di età pensionabile è stata riproposta in data 22 gennaio 1954, essendo ora presente il requisito prima mancante. (9501).

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIAGIONI. *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando verranno stanziati nuovi fondi sulla legge 10 agosto 1950, n. 715. L'interrogante fa presente che un numero rilevante di cittadini ha acquistato, in moltissimi casi e con gravi sacrifici economici, i terreni in attesa di poter usare dei benefici previsti nella citata legge e ora attendono i finanziamenti più volte preannunciati. (8174).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dei lavori pubblici.

Al riguardo e per quanto concerne l'integrazione delle disponibilità per l'incremento edilizio, si fa presente che, pur non disconoscendo questo Ministero l'esigenza di aumentare l'attività edilizia, il bilancio statale è già stato impegnato per l'attuazione di altri programmi del genere e, pertanto, non possono, almeno per ora, destinarsi altre disponibilità al predetto fondo.

Circa le nuove domande di mutuo, si comunica che all'accoglimento di esse si provvede, in atto, con l'ammontare delle semestralità di ammortamento dei mutui già concessi che, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 715, vengono reimpiegate nella concessione di nuovi mutui.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MOTT.

BIAGIONI E BACCELLI. *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per conoscere se non ritenga indispensabile ed urgente nominare una commissione di tecnici per accertare le cause che hanno determinato,

per la quarta volta in due anni, uno scoppio di esplosivi nel polverificio S.I.P.E. di Gallicano (Lucca). Nel sinistro ha trovato la morte un altro operaio, portando a tredici il numero delle vite umane tragicamente spente in due anni nel predetto opificio. Una sollecita inchiesta si rende necessaria sia per accertare le cause e le responsabilità, sia per rendere tranquillità alle maestranze ed alla popolazione della zona che vive ormai sotto l'incubo derivato dal ripetersi delle tragiche esplosioni. (10625).

RISPOSTA. — Non appena a conoscenza dell'incidente occorso il giorno 11 dicembre 1954 nello stabilimento di Gallicano della S.I.P.E., la speciale commissione costituita con decreto ministeriale 30 aprile 1954, al fine di studiare l'andamento del fenomeno infortunistico nell'industria degli esplosivi, eseguì un sopralluogo per constatare gli effetti dello scoppio e ricercarne, possibilmente, le cause, tenuto conto della situazione accertata nella prima visita compiuta dalla commissione stessa allo stabilimento in parola nel mese di agosto 1954.

In tale circostanza la commissione ebbe modo di rendersi conto che nello stabilimento, come è noto, di recente ricostruito con i più moderni criteri tecnici, sono state, effettivamente, predisposte tutte le misure, anche oltre quelle regolamentari che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche, sono ritenute atte a prevenire gli incidenti o a limitarne le conseguenze. Nella stessa occasione, la commissione poté anche prendere visione dei lavori in corso, destinati a migliorare ulteriormente la sicurezza degli impianti, anche alla luce della esperienza derivante dagli incidenti prodottisi in precedenza.

Le esplosioni verificatesi negli ultimi due anni sono effettivamente quattro, delle quali tre hanno provocato danni alle persone.

L'incidente più grave, nel quale trovarono la morte 10 persone, avvenne il 27 febbraio 1953. La ricerca più accurata delle cause non condusse a conclusioni sicure, soprattutto per la completa distruzione dell'impianto conseguente alla esplosione e la perdita delle persone che ivi si trovavano.

Un secondo sinistro, che causò la perdita di due operai, si verificò il giorno 24 aprile 1954. Anche in questo caso, furono eseguite immediate ed accurate indagini da parte della commissione tecnica provinciale e della commissione consultiva centrale per gli esplosivi. Senonché, neanche in tale circostanza fu possibile, tra le varie ipotesi legittimamente pro-

spettabili, identificare alcuna causa certamente determinante. In seguito a questo incidente, oltre all'adozione di misure atte a migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza, si provvide, per maggiore cautela, a limitare i quantitativi di esplosivo in lavorazione. Inoltre, allo scopo di impedire la propagazione degli effetti dell'esplosione ai reparti contigui, o a zone esterne dello stabilimento, furono attuati anche idonei provvedimenti, quali la installazione di reti protettive tra un reparto e l'altro, la erezione di frangionda per la difesa del vicinato, nonché una più conveniente sistemazione delle habitationature.

Malgrado tutte le suddette precauzioni, l'11 dicembre 1954 si è verificato ancora un incidente, per il quale si deve lamentare un'altra vittima. Si è constatato, tuttavia, che grazie alle misure di protezione adottate, le conseguenze dello scoppio sono state circoscritte al solo reparto colpito, evitando così perdite di altre vite umane e danni ai reparti contigui o all'esterno.

Nel sopralluogo compiuto dalla commissione, della quale facevano parte due esperti qualificati in materia di esplosivi (il dottor Enrico Zavattiero, della commissione consultiva centrale per le sostanze infiammabili ed esplodenti presso il Ministero dell'interno ed il tenente colonnello di artiglieria Antonino Papale della commissione tecnica provinciale per gli esplosivi), sono state attentamente vagliate sul posto tutte le possibili ipotesi atte a spiegare l'incidente, non escluse quelle riferibili ad atti dolosi.

La commissione, in rapporto al verificarsi anche in questo caso delle condizioni dianzi esposte, e cioè completa distruzione del macchinario e perdita dell'unico operaio presente sul posto di lavoro, non si è ritenuta in grado di prospettare una causale sufficientemente attendibile. Considerata, per altro, la particolare pericolosità della lavorazione (la quale presenta i rischi più elevati nell'industria degli esplosivi) e considerato, altresì, il fatto che lo studio e l'adozione di accorgimenti più perfezionati non sono valsi finora a determinare una sufficiente condizione di sicurezza per gli operai, la commissione è pervenuta alla conclusione che l'unico mezzo atto a realizzare tale condizione nei reparti più pericolosi sia quello già suggerito dalla commissione provinciale ed in via di attuazione da parte della S.I.P.E., consistente nell'automatizzare le operazioni, in modo da evitare la presenza dell'operaio durante la marcia dell'impianto.

Per quanto concerne la protezione delle abitazioni, le quali si trovano ad una distanza di circa 800 metri dai reparti, i provvedimenti adottati si sono dimostrati pienamente efficienti, tanto che la popolazione non ha risentito dallo scoppio alcun danno: talché ogni allarme in questo campo può ritenersi ingiustificato.

Il Ministro: VIGORELLI.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quali ragioni non è stato ancora effettuato il pagamento integrale della indennità di servizio serale e notturno — statuita, a far tempo dal 1° luglio 1949, dalla legge 19 maggio 1954, n. 276 — ad alcune categorie — che sono in legittima aspettativa — del personale civile di ruolo delle amministrazioni militari. (8849).

RISPOSTA. — Il tempo intercorso per la data di pubblicazione della legge 19 maggio 1954, n. 276 (14 giugno 1954), concernente la concessione di un'indennità di servizio serale e notturno e di un'indennità professionale, e il momento della liquidazione integrale delle relative competenze agli interessati è dipeso dalla necessità di attendere il perfezionamento formale e la registrazione alla Corte dei conti dei decreti del ministro per il tesoro, relativi alle variazioni di bilancio per l'assegnazione dei fondi necessari.

Detto perfezionamento è ora intervenuto e conseguentemente sono state già impartite disposizioni agli enti dipendenti di provvedere al pagamento delle competenze di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni che avrebbero indotto a concedere il permesso di porto d'armi da caccia — da utilizzare fuori servizio e fuori territorio nel quale prestano servizio — solo ai sottufficiali dei carabinieri, di pubblica sicurezza e delle guardie di finanza; e per sapere se e quando tale beneficio dovrà essere esteso anche agli agenti non graduati dei predetti tre corpi, i quali come cittadini e come dipendenti dell'amministrazione statale, non danno alle autorità motivi accettabili per essere inclusi da tale diritto. (11065).

RISPOSTA. Il divieto dell'esercizio della caccia e dell'uccellazione per gli agenti di polizia giudiziaria (graduati e guardie di

pubblica sicurezza e carabinieri) è sancito dal combinato disposto degli articoli 68 e 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Le stesse norme escludono dal divieto gli ufficiali di polizia giudiziaria (qualifica rivestita dai sottufficiali del corpo di pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri) e, per quelle categorie di agenti di polizia giudiziaria che hanno poteri ristretti a località, tempo e compiti determinati, lo limitano alle località e al tempo in cui esercitano le loro funzioni.

Le indicate esenzioni non valgono per i militi e graduati del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri, i quali, giusta la norma di istituto, devono considerarsi sempre e dovunque in servizio, anche nelle ore di libertà e fuori della loro abituale residenza.

Il Ministero dell'interno ha già da tempo comunicato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nelle cui attribuzioni rientra la regolamentazione della materia in argomento, avviso favorevole alla modifica delle norme citate, in modo da rendere possibile il rilascio del porto d'armi da caccia alle accennate categorie di personale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

BIANCHI CHIECO MARIA. *Il Ministro dei trasporti.* — Per sapere se — in accoglimento delle proposte formulate nel corso della conferenza orari ferroviari tenuta a Napoli il 27 novembre 1954, delle richieste avanzate dal comune, dall'amministrazione provinciale, dell'ente provinciale del turismo e dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Bari e delle aspirazioni delle popolazioni del capoluogo e dei maggiori centri delle Puglie, che hanno sviluppato con la capitale e con le città principali del centro e del nord Italia intensi rapporti di carattere amministrativo, politico, culturale, commerciale, industriale e turistico — intenda sollecitamente:

1°) disporre l'istituzione.

a) di un secondo rapido Roma-Bari, in partenza da Roma nel pomeriggio, possibilmente intorno alle ore 17, cioè ad una conveniente distanza dalle 13,30, ora di partenza del rapido R. 55;

b) di un collegamento diretto, a mezzo treno rapido e senza cambi, tra Bari e Milano e viceversa;

2°) adeguare l'ammodernamento di tutto il materiale rotabile utilizzato per le comunicazioni ferroviarie interessanti le Puglie;

3°) invitare la compagnia internazionale dei vagoni-letto e ristorante a voler urgentemente istituire il servizio di carrozza-ristorante sui treni R. 55, R. 630, DD. 158, di contribuire al maggiore e migliore adeguamento da molti anni auspicato e mai preso in considerazione ed esame — dei servizi ferroviari alle inderogabili esigenze sociali moderne di una regione di primaria importanza del Mezzogiorno. (11066).

RISPOSTA. — L'istituzione di un secondo treno rapido Roma-Bari, in partenza da Roma nel pomeriggio, è già allo studio per la sua possibile attuazione col nuovo orario generale che andrà in vigore nel maggio 1955. Il provvedimento non è realizzabile con l'attuale situazione di orario in quanto esso richiederebbe sensibili modificazioni agli altri treni interessati e a quelli ad essi vincolati, specie sulla tratta Caserta-Foggia a semplice binario, e non compatibili con le esigenze dei servizi da essi svolti.

Per quanto riguarda le comunicazioni celeri fra Milano e le Puglie, si fa presente che oltre alle quattro coppie di treni diretti e direttissimi con materiale ordinario che uniscono Milano a Lecce senza trasbordo, esiste già, come è noto, tra Bologna e Foggia, una coppia di treni rapidi effettuati con automotrici che vengono trainate da elettromotrici nel tratto Ancona-Bologna, elettrificato, per evitare ai viaggiatori il trasbordo di Ancona.

Non è però possibile evitare anche il trasbordo di Bologna perché, nel senso nord-sud, per i viaggiatori provenienti da Milano, la coincidenza è assicurata da un elettrotreno, le cui caratteristiche non consentono l'aggiunta di automotrici e nel senso sud-nord la corrispondenza è assicurata da un treno con carrozze ordinarie, al quale ugualmente, per ragioni tecniche, non possono essere aggiunte automotrici. Né sarebbe conveniente, e comunque possibile, per la deficienza dei mezzi stessi, prolungare ancora la circolazione di queste ultime sulla linea elettrificata Milano-Bologna.

Analogamente, per mancanza di automotrici, non può attuarsi l'effettuazione di una coppia di treni rapidi automotrici tra Foggia e Lecce, per evitare il trasbordo a Foggia ai viaggiatori provenienti dalla linea adriatica.

L'effettuazione di treni rapidi a vapore, fra Foggia e Lecce, in corrispondenza ai rapidi automotrici fra Bologna e Foggia, ha dato anche la possibilità di assegnare, almeno su tale tratta, il servizio di 3° classe.

Circa il materiale rotabile impiegato nelle Puglie, si rende noto che la composizione dei treni rapidi, direttissimi e diretti a lungo percorso e la ripartizione tra di essi di vetture di tipo più moderno vengono studiate con criteri equitativi sì da tenere presenti le esigenze di tutte le linee.

Per gli altri treni, invece, è necessario impiegare anche carrozze di tipo meno recente a cassa di legno o parzialmente metallica.

In particolare per le linee di collegamento delle Puglie con la Lucania e la Calabria, data la loro acclività, è ancora maggiormente necessario impiegare in composizione ai treni locali materiale leggero, quali è — appunto — quello totalmente o parzialmente a cassa di legno.

Tale materiale viene però impiegato non solo sulle accentuate linee delle Puglie, ma anche sulle varie altre della rete ferroviaria aventi le stesse caratteristiche.

Per quanto concerne infine l'istituzione di servizi di ristorante sui treni della linea Roma-Bari-Lecce si informa che, col nuovo orario del maggio 1955, è prevista la circolazione di una carrozza ristorante col treno R. 55 fino a Napoli, mentre sono in corso pratiche fra l'amministrazione ferroviaria e la compagnia internazionale carrozze letti, per istituire un servizio di ristoro nel treno R. 630, come desiderato.

Per quanto si riferisce invece all'istituzione dei suddetti servizi nei treni della linea Milano-Bari-Lecce, fra i quali il direttissimo 158, la prefata compagnia, interessata al riguardo, ha comunicato di essere spiacente di non poter, almeno per ora, aderire alla richiesta, perché, in relazione alla prevedibile scarsa quantità di viaggiatori che si servirebbero delle carrozze ristorante, la circolazione di queste con i treni della linea suddetta, tenuto conto delle alte spese di esercizio, costituirebbe un pesante passivo.

Il Ministro: MATTARELLA.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali, malgrado i ripetuti solleciti (iniziati in data 25 maggio 1954 con lettera all'onorevole Preti sottosegretario al tesoro), mai è stata data alcuna risposta circa la pratica di pensione riguar-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

dante l'ex carabiniere Mazzeo Stefano fu Giovanbattista, residente a Liuzzo Orte (Messina). (7418).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Sassi Mario di Giuseppe, classe 1910, residente a Parma. (7477).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è in corso d'istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex partigiano Alessandrini Guido fu Verino, classe 1918, posizione n. 254298, residente a Parma, via Trento n. 2. (8078).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Mori Paolino fu Emilio, classe 1917, residente a Cornocchio (Parma). (8079).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Bevilacqua Guido di Dialma, residente a Citerna di Fioriovo Taro (Parma). (8083).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è in corso d'istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Fioretti Divino di Lucido, classe 1916, residente a Santa Lucia di Medesano (Parma). (8087).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex partigiano Cagna Gino di Corneglio, classe 1925, residente a Sorbolo (Parma). (8580).

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Rosani Giovanni fu Carlo, classe 1923, residente a San Lazzaro di Sissa (Parma). (8589).

RISPOSTA. — La pratica è in corso di istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Cavagna Natale di Giuseppe, classe 1927, residente a Pievottoville Zibello (Parma). (9188).

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Pattim Remo di Marcellino, classe 1929, residente a Sicomonte di Fidenza (Parma). (9191).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Botti Celso fu Dante, residente a Salsomaggiore Terme (Parma). (9192).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

militare Marzolini Paolo fu Giovanni, classe 1924, residente a Salsomaggiore Terme (Parma). (9193).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del malcontento diffuso tra i dipendenti degli uffici contributi unificati agricoli per non essere ancora stati retribuiti del lavoro straordinario compiuto per la compilazione aggiuntiva dei bollettini di pagamento dei contributi unificati agricoli, riguardanti la maggiorazione del 2 per cento effettuato per conto dell'associazione agricoltori e della federazione coltivatori diretti; e per sapere quali provvedimenti intende prendere, affinché questi lavoratori siano retribuiti per il lavoro non di competenza dell'ufficio contributi unificati agricoli da essi effettuato per ordine del competente Ministero e da dove vengono attinti i mezzi. (9717).

RISPOSTA. — Questo Ministero, attraverso la commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 475, come in occasione dei frequenti contatti con il sindacato tra il personale del servizio per i contributi agricoli unificati segue quotidianamente il lavoro svolto dal servizio medesimo e, per tanto, l'operato del dipendente personale.

Ciò stante si è in grado di assicurare nel modo più ampio che nessun malcontento si è diffuso negli uffici del servizio, per il maggior lavoro espletato, in relazione alla riscossione, per conto di talune organizzazioni sindacali, dei contributi associativi.

Per siffatto maggior lavoro, tempestivamente la commissione centrale, aderendo alle richieste del sindacato, ha deliberato una maggiorazione di circa il 60 per cento al premio in deroga, corrisposto nel mese di settembre.

Ciò è stato possibile proprio perché nessun onere è derivato al servizio dalle incombenze di cui sopra, in quanto tutte le spese relative sono state poste a carico delle organizzazioni sindacali interessate.

Il Ministro: VIGORELLI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Boiardi Dante di Luigi, classe 1916, residente a Sorbolo (Parma). (10159).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BOIDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso che l'attuale crisi dell'industria peschereccia si è ripercossa assai gravemente sugli armatori sinistrati di guerra, che ricostruirono i loro motopescherecci coi benefici di cui all'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sì che essi, in conseguenza della diminuita produzione, non sono oggi in grado di far fronte alle aumentate spese di esercizio e nel contempo al pagamento delle rate dei mutui con gli oneri relativi; che l'Istituto mobiliare italiano, dopo aver concesso una proroga agli armatori morosi per il pagamento delle rate di mutuo scadute ex articolo 26 della legge n. 75, minaccia ora di procedere agli atti coattivi; anche se questa minaccia dovesse attuarsi, un grande numero di motopescherecci sarebbero colpiti dall'azione esecutiva dell'Istituto mobiliare italiano con gravissime conseguenze di ordine economico e sociale; che nell'attesa di una sostanziale modificazione dello stato di fatto sopra lamentato nonché di una razionale ed equa applicazione delle norme sui danni di guerra ai casi in oggetto, occorre intanto evitare la iattura dell'azione esecutiva minacciata dall'Istituto mobiliare italiano e adottare dei provvedimenti interinali ed urgenti — se non ritengano opportuno e necessario adottare intanto, in via di urgenza, i seguenti provvedimenti:

1°) disporre che l'onere assicurativo, oggi gravante sui mutuandi e che comporta dei premi dal 3,50 per cento al 4,20 per cento sul valore del mutuo maggiorato del 15 per cento, sia assunto direttamente dall'Istituto mobiliare italiano, che è il solo beneficiario della assicurazione stessa; d'altra parte l'Istituto mobiliare italiano potrebbe stipulare con la società d'assicurazione una unica convenzione a tassi di gran lunga più favorevole di quelli attuali; o altrimenti disporre perché il tasso di mutuo sia ridotto dal 3,50 per cento alla minor misura dell'1 per cento e nel contempo far promuovere dall'Istituto mobiliare italiano una congrua riduzione dei tassi di assicurazione a carico degli armatori;

2°) disporre perché l'Istituto mobiliare italiano soprasseda alla minaccia degli atti esecutivi contro i morosi e conceda loro la più lunga proroga possibile per il pagamento

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

delle rate dei mutui mediante uno spostamento dei piani di ammodernamento. (10099).

RISPOSTA. — I finanziamenti speciali, previsti dall'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sono stati, a suo tempo, concessi alle seguenti condizioni, deliberate dal comitato interministeriale previsto dall'articolo 21 della stessa legge: tasso del 3,50 per cento, durata del mutuo anni 13, assicurazione 115 per cento del capitale mutuato.

L'obbligo dell'assicurazione ha evidentemente elevato l'onere dei finanziamenti, ciò che ha causato, unitamente allo sfavorevole andamento della pesca, continue insolvenze da parte dei mutuatari.

A tale proposito, è da notare, infatti, che l'onere dei finanziamenti non si limita soltanto alla corresponsione del 3,50 per cento a titolo di interessi passivi, ma si eleva all'8 per cento circa del capitale mutuato per effetto dell'onere assicurativo (che si aggira fra il 3,50 per cento e il 4,20 per cento).

Di fronte al dilagare delle insolvenze, alle numerose segnalazioni degli interessati, delle associazioni di pescatori, ed alle sollecitazioni del Ministero della marina mercantile, al fine di risolvere la situazione, vennero prospeliate al competente comitato interministeriale delle proposte intese a rivedere le originarie condizioni dei finanziamenti allo scopo di alleggerirne gli oneri.

Ma, finora, le proposte suddette non sono state prese in considerazione dal comitato, trovandosi ancora in fase di discussione presso gli organi ministeriali lo schema di disegno di legge che riordina tale materia, per cui non è stato possibile adottare i provvedimenti richiesti.

Tuttavia, questo Ministero non ha mancato di tenere sempre presente la particolare situazione in cui si trovano i pescatori beneficiari dei mutui in questione ed ha cercato, nei limiti del possibile, di venir loro incontro in ogni modo.

In attesa del provvedimento legislativo sopra cennato, si sta esaminando, infatti, la possibilità di esonerare dall'assicurazione i mutuatari di che trattasi, facendo accollare l'onere relativo all'Istituto mobiliare italiano per conto dello Stato.

A tal uopo verrebbero apportate le necessarie modifiche alla convenzione vigente con detto istituto per la gestione delle operazioni in parola.

Salvo, naturalmente, l'approvazione da parte degli organi consultivi e di controllo

della proposta predetta che richiederà, per la sua attuazione, lo svolgimento dei prescritti adempimenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
MOTT.

BONTADE MARGHERITA. *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ad integrazione dei soccorsi portati dagli enti di assistenza alle famiglie colpite dai movimenti tellurici nella frazione di Grisi, territorio di Monreale (Palermo), costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, intenda provveder con fondi speciali, utilizzando il capitolo 95 del bilancio della spesa del Ministero dell'interno per il corrente esercizio finanziario. (10083).

RISPOSTA. Si premette che i movimenti sismici verificatisi recentemente nella borgata Grisi, territorio di Monreale (Palermo), sebbene abbiano determinato panico nella popolazione, non hanno, tuttavia, arrecato danni apprezzabili ai fabbricati. Infatti, da un sopralluogo effettuato da funzionari dell'Ufficio del genio civile di Palermo, unitamente ad un rappresentante del comune, non è risultato nulla di rilevante. È stato soltanto accertato che alcune lesioni di antica data in alcuni fabbricati hanno subito lievi aggravamenti che però non pregiudicano in atto la stabilità dei fabbricati stessi.

Comunque in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, riguardante la eliminazione delle case malsane e delle abitazioni improprie, è stata destinata alla città di Palermo la somma di lire 195 milioni per costruzione di alloggi nella città stessa.

Inoltre non appena verificatesi le prime scosse telluriche nella frazione di Grisi, l'E.C.A. di Monreale ha provveduto alle prime necessità della popolazione mediante l'erogazione di pane, pasta e latte.

Tale assistenza la cui durata era stata in un primo tempo prevista per una settimana, è stata poi prolungata fino all'8 dicembre a seguito del ripetersi delle scosse. Il predetto E.C.A. ha fatto fronte alle provvidenze assistenziali di cui sopra con lire 250 mila concesse dalla prefettura sui fondi E.C.A. accantonati per esigenze straordinarie, con lire 250 mila concesse dalla Presidenza della regione e con lire 200 mila concesse dall'assessorato degli enti locali. A cura di enti assistenziali, quali la Pontificia commissione di assistenza di Palermo e il convento dei cappuccini di Partinico, sono state, inoltre, ricollocate n. 219 persone oltre a quelle ospitate

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

in tende approntate dalla Croce rossa e dal comando dei vigili del fuoco.

Ciò stante questo Ministero non ritenuto di promuovere un intervento sui fondi accantonati, tra i quali è il fondo iscritto al capitolo 95, non avendo riscontrato nel caso di specie le condizioni di eccezionale gravità che, secondo i criteri di massima prefissati, potessero giustificare una sovvenzione ministeriale.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi della esclusione del piano provinciale dei corsi femminili presentati dall'I.N.I.A.S.A. per i comuni di Palermo, Monreale, Contessa Entellina, Borgetto ed altri della provincia di Palermo, esclusione che si ripete già sistematicamente da due anni; e se il ministro non intenda provvedere sollecitando l'ufficio provinciale del lavoro di Palermo a includere detti corsi in un piano suppletivo da inviare al ministro per l'approvazione. (11019).

RISPOSTA. — Nel piano provinciale predisposto, per il corrente esercizio finanziario, dall'ufficio del lavoro di Palermo, sentita la competente commissione provinciale per il collocamento, sono stati inclusi n. 8 corsi di addestramento professionale per disoccupati proposti dall'I.N.I.A.S.A.

Si assicura che è stata già autorizzata l'istituzione di quattro dei suddetti corsi e precisamente: tre da svolgere a Palermo ed uno a Termini Imerese. Sono in via di perfezionamento gli atti relativi alla istituzione degli altri quattro corsi.

Nella eventualità che dovessero determinarsi ulteriori disponibilità di fondi per la istituzione nella provincia di Palermo di altri corsi di addestramento professionale, non si mancherà di tenere nella dovuta considerazione le proposte dei corsi segnalati dalla onorevole interrogante, che risultano, per altro, comprese nel piano aggiuntivo predisposto dal predetto ufficio del lavoro.

Il Ministro: VIGORELLI.

BORELLINI GINA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie circa la definizione della pratica di pensione relativa all'ex militare Struzzi Giulio fu Pietro, classe 1910, da Fanovo (Modena). (8815).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BORELLINI GINA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie circa la definizione della pratica di pensione relativa all'ex militare Cuoghi Arturo di Irmo, classe 1916, posizione numero 1296332. (8818).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è in corso di istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BORELLINI GINA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino ancora per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Rebretlini Alberto fu Venerio, classe 1912, da Formigine (Modena), posizione 1392754. (9006).

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BORELLINI GINA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino ancora per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Bergonzini Giuseppe fu Ettore, classe 1911, da Nonantola (Modena), posizione 1387314. (9007).

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BORELLINI GINA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali, pur avendo il servizio pensioni di guerra comunicato all'ex militare Guandalini Tonino di Araimondi, classe 1923, da Mantova, di aver trasmesso all'ufficio del tesoro di Mantova il ruolo di variazione n. 93518, dal 1° aprile 1948 con elenco n. 535, relativo alla sua pratica di pensione, non sia ancora stato pagato. (9010).

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BORELLINI GINA, GELMINI, CREMASCHI E MEZZA MARIA VITTORIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere in quale maniera intende risolvere l'angosciosa situazione in cui si viene a trovare il teatro comunale di Modena, privato questo anno del contributo statale, per la stagione lirica.

Questa istituzione culturale che gode di una tradizione artistica largamente ricono-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

serala ha sempre usufruito, in base alla legge del 29 dicembre 1949, n. 959, del suddetto contributo. Il dimegno di fondi non solo priverebbe tutta la popolazione modenese di una stagione lirica che risponde alle proprie esigenze artistiche e culturali, ma getterebbe in crisi tutta la massa di orchestrali, dei coristi, di maestri, personale tecnico, che svolgono la loro attività nel corso della stagione, nonché gli enti alberghieri, ed altre categorie che dalla stagione lirica traggono un beneficio diretto o indiretto.

Gli interroganti chiedono inoltre se non si ritiene opportuno intervenire tempestivamente poiché la stagione è già iniziata e l'ente del teatro comunale ha già predisposto il programma per la stagione in corso. (10684).

RISPOSTA. La situazione lamentata per il teatro di Modena si riscontra anche per le città di Bari, Catania, Piacenza, Brescia, Reggio Emilia, Parma, Novara e Cremona, alle quali non si è potuto assegnare il consueto contributo annuale per lo svolgimento della stagione lirica ufficiale.

Ciò è da mettersi in relazione con il totale esaurimento dei fondi dovuto alla scadenza (31 dicembre 1954) delle provvidenze in favore delle attività teatrali e musicali, previste dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Il provvedimento di proroga delle provvidenze stesse è in corso, e non appena entrerà in vigore, non si mancherà di esaminare il problema con ogni migliore predisposizione.

Il Ministro senza portafoglio PONTI.

BOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risulti esatto che il comune di Formia stia per autorizzare la costruzione di un secondo piano della clinica « Salus » in contrada Acquatraversa del comune di Formia (Latina).

In caso affermativo, si segnala il gravissimo ed irreparabile danno che detto ampliamento arrecherebbe alla sanità e all'igiene della intera contrada, nonché allo sviluppo turistico, già promettente, della zona, e infine al panorama dell'incantevole riviera orientale di Formia. (10516).

RISPOSTA. Dalle informazioni assunte è risultato che effettivamente hanno avuto inizio, tempo addietro, alcuni lavori per l'ampliamento della clinica ortopedica Salus sita in località Acquatraversa del comune di Formia.

Tali lavori però — consistenti nella trasformazione in padiglione di una terrazza del secondo piano della clinica in parola — sono stati recentemente sospesi, con apposita ordinanza emanata dal sindaco del suddetto comune, in quanto essi non erano stati preventivamente autorizzati.

A seguito di ciò, il titolare della clinica dottor Cusumano ha presentato al comune, per la necessaria approvazione, il progetto relativo alla costruzione di che trattasi, progetto che dovrà essere sottoposto all'esame della commissione edilizia comunale.

Il dottor Cusumano è stato invitato a presentare, altresì, regolare istanza alla prefettura di Latina, per l'esame del progetto ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

BUFARDECI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere per quali motivi non sono stati corrisposti all'ex agente di custodia Giansiracusa Sebastiano, del comune di Noto (Siracusa), gli arretrati dell'indennità vitto, pagati nel marzo 1954 a tutti gli agenti in servizio, prosciolti o congedati.

Si fa presente che il Giansiracusa Sebastiano, arruolatosi nel corpo degli agenti di custodia il 16 aprile 1946 e destinato al carcere giudiziario di Caltanissetta, successivamente, dietro domanda dello stesso, fu trasferito nella casa penale di Santo Stefano Ventotene nell'agosto 1948 ove prestò servizio fino al 1° novembre 1948, data del suo proscioglimento (10727).

RISPOSTA. — La direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena ha già provveduto, sin dal mese di ottobre 1954, tramite la ragioneria centrale, all'assegnazione suppletiva di fondi per la Casa penale di Santo Stefano e la relativa apertura di credito, sull'Ufficio provinciale del tesoro di Latina, ha avuto luogo il 10 novembre successivo.

Poiché nell'anzidetta assegnazione di fondi sono previsti anche gli arretrati della razione viveri all'ex agente di custodia Sebastiano Giansiracusa, la direzione della suindicata casa penale addiverrà al pagamento — che potrebbe essere stato di già effettuato nel frattempo — di quanto compete, a quel titolo, allo stesso Giansiracusa.

Il Sottosegretario di Stato. ROCCHETTI.

BUFFONE. — *Al Ministro per l'agricoltura e foreste, e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Per conoscere la

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

interpretazione che la commissione centrale per i contributi agricoli unificati intende dare all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, in base al quale le aziende agricole della Calabria, danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1953, sono esentate dal pagamento dei contributi unificati per la durata di un anno. Ciò onde stabilire la linea di condotta da tenere nell'eventualità che l'articolo citato non venga interpretato nel senso voluto dal legislatore, che si ispirò a comprensiva larghezza. (10806).

RISPOSTA. — Come è noto, la legge 27 dicembre 1953, n. 938, recante norme circa le previdenze da concedersi alle zone della Calabria colpite da alluvione, dispone testualmente all'articolo 32: « Le aziende danneggiate dall'alluvione del 1953 sono esentate dal pagamento dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno, senza pregiudizio per la riscossione degli assegni familiari e per la assistenza agli aventi diritto ».

Nella pratica attuazione di detta norma, nessuna questione è sorta per le aziende danneggiate in tutta la loro estensione, mentre, invece, dissensi si sono avuti per le aziende danneggiate solo in parte.

Infatti, il servizio contributi agricoli unificati, su conforme parere di questo Ministero, ha disposto, in tali ultimi casi, che la esenzione venga limitata alle sole particelle catastali che effettivamente hanno subito danni, e non alla intera azienda.

Ad avviso dello scrivente, l'articolo 32 della citata legge va interpretato nel senso che il legislatore, nel concedere la esenzione, volle riferirsi a quelle aziende che dalla alluvione furono danneggiate nel loro intero complesso; per cui in stretta aderenza analogica, nel caso di danneggiamenti parziali, sono da concedersi esenzioni parziali.

Il fondamento di siffatta interpretazione è stato ribadito da alcuni casi pratici: sono state, infatti, avanzate domande di esenzione da parte di aziende estese alcune centinaia di ettari, danneggiate per soli pochi ettari. È appena da rilevare che, ove si fosse acceduto a criteri difforni le aziende stesse, con i contributi esentati, avrebbero realizzato importi ben superiori ai danni subiti.

Comunque, ad evitare ogni incertezza, questo Ministero si riserva di presentare al Parlamento un disegno di legge che interpreti in maniera autentica il citato articolo 32, nel senso sopra descritto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale VIGORELLI.

BUFFONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga di includere il comune di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza) fra quelli che beneficeranno del sussidio straordinario di disoccupazione.

Tanto si chiede in considerazione della particolare qualifica dei disoccupati e della zona poverissima montana e quindi priva in maniera assoluta di agricoltura. (10948).

RISPOSTA. — La richiesta non può essere considerata a sé stante, ma è da inquadrare e valutare in base ai principi generali fissati dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, in materia di erogazione di sussidi straordinari di disoccupazione. Tale legge, infatti, attribuisce alla predetta prestazione un manifesto carattere di eccezionalità, limitandone l'erogazione volta per volta a particolari categorie di lavoratori e determinate località, per le quali risulti comprovato un grave stato di disoccupazione. Inoltre, la legge stessa stabilisce particolari limitazioni e condizioni, le quali accentuano la straordinarietà del sussidio.

Il sussidio straordinario di disoccupazione, infine, costituisce un intervento finanziario complementare rispetto alle altre iniziative, disciplinate dalla legge su citata, e dirette ad ottenere il maggiore impiego possibile di lavoratori disoccupati.

In applicazione di tali principi, questo Ministero ha provveduto a trasferire dalla gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione alla gestione dei « cantieri di lavoro » e dei « corsi di addestramento professionale » una ingente somma la cui ripartizione è già in atto tra diverse località, realizzando in tal modo la preferenza, voluta dalla legge n. 264, per le iniziative economiche di carattere produttivistico.

Per la ragione sopra esposta, la richiesta del sussidio straordinario a favore dei lavoratori disoccupati del comune di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza) deve essere esaminata in una con le analoghe richieste a favore di altri comuni e delle altre province, su un piano di stretta necessità e di oculata ripartizione delle limitate disponibilità all'uopo concesse.

Lo studio e la determinazione di tali criteri spettano, ai sensi della legge n. 264, alla competente commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati

Il Ministro: VIGORELLI.

CACCURI E DE CAPUA. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Per conoscere se

non si ritenga opportuno che, alla stregua dei comuni montani e di quelli situati nelle piccole isole, sia disposta una compartecipazione maggiore nelle imposte generali sull'entrata per quei comuni che hanno una deficienza finanziaria strutturale ed organica senza possibilità alcuna di ripresa.

Per conoscere se non si ritenga necessario emanare un provvedimento a favore dei comuni deficitari, col quale si attribuiscono, oltre alla quota del 7,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1952, n. 703, anche una quota supplementare nella misura più larga possibile, nonché disporre altre provvidenze atte a ridurre il persistente disagio economico in cui si dibattono perennemente. (11015)

RISPOSTA. — La partecipazione dei comuni al provento dell'imposta generale sull'entrata è presentemente regolata dagli articoli 1 e 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, in base ai quali la ripartizione della quota attribuita ai comuni viene effettuata in misura proporzionale alla popolazione residente.

La questione segnalata, circa la opportunità che siano modificati i criteri di ripartizione di cui alle citate norme, onde assicurare una maggiore partecipazione al provento in questione ai comuni rivelatisi ormai strutturalmente deficitari, forma attualmente oggetto di esame da parte della commissione nominata dal ministro delle finanze per lo studio della riforma della finanza locale.

Tale commissione ha già posto allo studio varie proposte, tenendo nel debito conto ogni utile suggerimento e preoccupandosi in particolare modo di venire incontro alle necessità degli enti deficitari.

Per altro, essa non ha ancora ultimati i suoi lavori e pertanto non riesce possibile precisare quale potrà essere il suo definitivo orientamento sulla questione di cui trattasi.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno: BISORI.*

CALATI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*

Per conoscere in base a quale criterio abbia adottato la decisione, comunicata dalla stampa di una immediata sostituzione di provveditori alle opere pubbliche amministrative con ingegneri che hanno una competenza specifica ed una indiscussa preparazione in materia.

Tale motivazione suona palesemente come sfiducia e disistima verso l'intera categoria dei funzionari amministrativi dei lavori pubblici.

D'altro canto la carica di provveditore alle opere pubbliche non richiede solo cogni-

zioni tecniche specifiche, ma anche, ed in particolare conoscenza approfondita delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Ministero dei lavori pubblici, nonché l'attitudine ad interpretarli ed applicarli (2144).

RISPOSTA. — La sostituzione dei provveditori alle opere pubbliche non appartenenti al ruolo degli ingegneri del Genio civile non deve essere intesa come una manifestazione di disistima nei confronti del personale amministrativo, il cui lavoro e le cui capacità sono, invece, apprezzate nel loro giusto valore nel campo specifico dell'attività dei suddetti funzionari.

È però da tener presente che il fatto di porre a capo dei provveditorati un funzionario dell'ordine tecnico consente, quando occorra, che egli, per le proprie cognizioni professionali, possa seguire da vicino l'attività degli uffici del Genio civile ed adottare personalmente, in specie nel caso di calamità naturali, verificatesi purtroppo tanto frequentemente negli ultimi tempi, le opportune immediate disposizioni.

Tale sostituzione è dunque consigliata dalle suddette considerazioni di ordine pratico, anche perchè nell'attuale ordinamento, negli organi decentrati dei lavori pubblici non vi è distinzione fra funzioni di ordine amministrativo, tecnico e consultivo.

Il Ministro: ROMITA.

CALASSO. — *Ai Ministri della marina mercantile e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza del violento fortunale che lunedì 13 dicembre 1954 si è abbattuto sulle coste ioniche della penisola salentina colpendo in modo forse irreparabile le famiglie dei pescatori di Gallipoli, di Tricase e di Santa Maria di Leuca, le cui attrezzature per la piccola pesca sono andate distrutte;

se sono a conoscenza come le stesse famiglie, specialmente quelle di Gallipoli, da oltre due mesi fossero duramente provate dalla disoccupazione, causata dalle persistenti mareggiate;

per sapere infine come intende intervenire il Governo in favore dei danneggiati. (10724)

RISPOSTA. — Il Ministero della marina mercantile non ha capitoli di bilancio che prevedono stanziamenti da erogare a favore dei pescatori colpiti da nubifragio o mareggiate per cui non è possibile adottare alcun provvedimento per il risarcimento dei danni subiti dai colpiti.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

Si informa al riguardo, che questa amministrazione ha interessato il Ministero dell'interno ad intervenire in favore dei pescatori danneggiati mediante la concessione di congrui aiuti a coloro che più duramente colpiti, sono rimasti privi del mezzo di sostentamento delle loro famiglie.

D'altra parte risulta che la prefettura di Lecce è intervenuta con la erogazione di modesti contributi E. C. A. per consentire i primi interventi assistenziali.

Il Ministro della marina mercantile
TAMBRONI.

CAPALOZZA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per conoscere se non sia da ritenere zona di rispetto storico-artistico quella immediatamente prossima alla fortezza malatestiana di Fano (Pesaro) e se siano stati autorizzati dalla competente sovrintendenza di Ancona, e perché, i lavori di costruzione, testè iniziati, di una casa di civile abitazione quasi a ridosso dell'insigne monumento di architettura militare quattrocentesca. (9084).

RISPOSTA. -- La costruzione di un fabbricato nei pressi della fortezza malatestiana di Fano è stata autorizzata dalla competente sovrintendenza ai monumenti in quanto il fabbricato stesso sorgerà in sostituzione di una vecchia costruzione già esistente.

Intorno alla costruzione per altro rimarrà un'area sufficiente per creare una zona di rispetto al monumento, per il decoro e la visibilità dello stesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse storico-artistico.

In ogni modo la predetta sovrintendenza curerà che la zona attualmente abbandonata e luogo di rifiuto, sia convenientemente sistemata a verde.

Il Ministro: FRMINI.

CAPPUGI E SABATINI. - - *Al Ministro dell'interno.* - - Per avere chiarimenti sulle vicende relative alla Pignone di Firenze che hanno portato al ritiro del passaporto all'amministratore delegato della S. N. I. A. Viscosa, signor Franco Marinotti. (547) (già orale).

RISPOSTA. - - Attesa la particolare gravità della situazione creatasi in Firenze a causa del licenziamento delle maestranze della Pignone, il prefetto di Firenze ritenne indispensabile, avvalendosi dei poteri a lui conferiti dall'articolo 15 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, convocare il pre-

sidente della S. N. I. A. Viscosa, dottor Marinotti, presso il suo ufficio per il giorno 24 ottobre 1953, per discutere il problema attinente a tale situazione.

Poiché il dottor Marinotti, malgrado gli inviti del prefetto di Firenze e la difficile situazione esistente in Firenze, si accingeva ad allontanarsi dall'Italia, creando così il legittimo sospetto di non voler aderire alla convocazione del prefetto di Firenze, il questore di Milano lo invitava a consegnare il passaporto.

Constatato, in tale occasione, che il dottor Marinotti era in possesso di un passaporto di servizio rilasciatogli dal Ministero degli affari esteri e riconosciuto che, in base alle vigenti disposizioni, egli non aveva titolo a tale particolare concessione, questo Ministero provvede a rimmetterlo agli esteri.

Successivamente il dottor Marinotti, dopo aver aderito all'invito rivoltagli dal prefetto di Firenze, richiese la restituzione del passaporto di servizio, che non gli fu concesso non avendo egli titolo per averlo: in quell'occasione egli fu per altro avvertito che poteva subito richiedere ed ottenere un passaporto ordinario, secondo le vigenti disposizioni.

Ed infatti al dottor Marinotti fu rilasciato - poco tempo dopo - il passaporto ordinario n. 6643208-F.

Il Sottosegretario di Stato: Russo

CARCATERRA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - - Per conoscere se sia stata esatta la notizia della sostituzione, con funzionari tecnici, dei provveditori alle opere pubbliche amministrative.

In base alle vigenti disposizioni, e molto opportunamente, nessuna norma prescrive che i provveditori debbano appartenere all'uno o all'altro ordine di funzionari, limitandosi la legge a stabilire che la scelta debba cadere su un funzionario dipendente dal Ministero e che rivesta il grado V. Col sistema naturale che non esclude a priori nessuno, la « competenza specifica e la indiscussa preparazione », cui il Ministro sembra abbia fatto appello, è rispettata e posta a base della nomina a provveditore, nel momento della nomina stessa.

Se fosse esatta la notizia della immediata sostituzione dei provveditori già nominati, la sostituzione suonerebbe come un giudizio negativo dell'opera dei provveditori stessi, giudizio emesso senza valutazione obiettiva dei singoli casi, ma solo in virtù di criteri aprioristici. (4491).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

RISPOSTA. — *Vedi risposta all'onorevole Caiati, n. 2144*

Il Ministro: ROMITA.

CASTELLARIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è vero che in certe aziende industriali di proprietà dello Stato, come l'E. N. I. e alcune aziende I. R. I., viene parzialmente elusa la legge che stabilisce il collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra. (10292).

RISPOSTA. — Si risponde per conto del Presidente del Consiglio e di intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.

L'articolo 15 della legge 3 giugno 1950, n. 375, prevede la facoltà di esonerare parzialmente dall'assunzione di mano d'opera quelle aziende che per speciali condizioni non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta.

Nel decidere la concessione dell'esonero, questo Ministero non ha mancato di interpretare lo spirito della legge e di darle concreta attuazione con l'aver riguardo alle finalità sociali perseguite e, nel tempo stesso, alla necessità di temperare gli obblighi dei datori di lavoro, ogni qualvolta se ne riconosca l'esigenza a tutela dell'efficienza economico-tecnica delle aziende.

Varie e complesse sono, infatti, le circostanze da tener presenti nell'apprezzamento delle « speciali condizioni » delle aziende; tra esse, oltre l'esame della loro entità e capacità produttiva potenziale e delle situazioni locali della disoccupazione invalida, assume particolare importanza la natura del lavoro esplicato dall'azienda, in rapporto alla pesantezza delle lavorazioni che richiedono particolari doti di robustezza e di resistenza fisica.

Tali condizioni di lavoro vietano l'impiego di invalidi i quali, per la loro ridotta capacità fisica, potrebbero mettere a rischio l'incolumità dei compagni di lavoro e la loro stessa persona.

Per le suddette considerazioni, alle aziende del gruppo I. R. I. e a quelle dell'E. N. I., trattandosi di aziende sidero-metallurgiche ed estrattive, il Ministero ha concesso esoneri che vanno dal 10 al 35 per cento del personale operaio, con punte massime del 45-50 per cento per quei complessi che risultano in particolari condizioni di disagio.

Si osserva, infine, che la concessione di esoneri non può costituire un mezzo per eludere gli obblighi di legge in quanto, ai sensi dell'articolo 58 della legge 26 luglio 1929,

n. 1397, le aziende beneficiarie debbono assumere orfani di guerra in sostituzione degli invalidi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

CASTELLARIN. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga confacenti con i principi del regime democratico e con i criteri della buona amministrazione il fatto che, a più di un anno dalla scadenza del passato consiglio, non è stato ancora nominato il nuovo consiglio di amministrazione del delta padano, e non si è colta neppure l'occasione della nomina del nuovo presidente per ricostituire il consiglio. (10387).

RISPOSTA. — Come già fatto presente con foglio del 21 dicembre 1954, n. 75631, in sede di risposta alla interrogazione n. 6899 presentata dall'onorevole interrogante, s'informa che alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente per la colonizzazione del delta padano è stato provveduto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° dicembre 1954, tuttora in corso di registrazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

CAVALLOTTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere l'esatta ubicazione delle zone ritenute « malariche » nella provincia di Milano e per conoscere se abbiano diritto all'indennità anche i dipendenti i quali, pur lavorando in zona malarica, abitino altrove e viceversa.

Infine per sapere se a codesto Ministero consti che la direzione del dipartimento di Milano abbia regolarmente pagato tali indennità in quanto risulterebbe che ancor oggi si hanno ricorsi in dipendenza (circa la questione) di notevole entità. (11053).

RISPOSTA. — Le località ferroviarie della provincia di Milano riconosciute malariche, agli effetti della corresponsione della relativa indennità giornaliera, indicate nella « classificazione delle linee in malaria » sono (oltre vari tratti di linea) le stazioni di: Gaggiano, Abbiategrasso, Santo Stefano Lodigiano, Codogno, San Giuliano Milanese, Bivio Tregarezzo, Pioltello Limito, Vignate, Melzo, Treccella, Maleo, Locate Triulzi, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano. Recentemente, con decreto ministeriale del 22 dicembre 1954, è stato esteso il riconoscimento di zona mala-

rica al tratto della linea Milano-Brescia (dal chilometro 6 + 845 al chilometro 7 + 737) nel quale è compresa la stazione di Milano smistamento.

In base all'articolo 29 delle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale ferroviario, hanno diritto all'indennità giornaliera di malaria gli agenti che prestano permanentemente servizio in una località riconosciuta endemica compresa nella cennata « classificazione » o che, pur avendo la normale sede di servizio posta in zona salubre, sono comandati a lavorare in località malarica per almeno 8 ore al giorno. Se il personale risiede e dimora in zona di malaria grave, beneficia inoltre di un supplemento giornaliero per quanti sono i componenti della famiglia conviventi e a carico. Secondo le disposizioni di legge vigenti, non spetta invece l'indennità di malaria agli agenti che hanno ubicata in zona endemica soltanto la dimora e non anche la residenza amministrativa.

Non risulta che presso il compartimento di Milano si trovino in giacenza ricorsi od istanze per la liquidazione dell'indennità e dell'aumento di essa stabilito con legge 2 marzo 1954, n. 33 (concernente anche alcune modifiche normative), giacché gli interessati sono stati da tempo soddisfatti di quanto loro dovuto per il cennato aumento ad eccezione del personale di Milano smistamento ammesso a beneficiare del premio solo recentemente.

Il Ministro: MATTARELLA.

COLASANTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intende adoperarsi affinché, evitando equivoci, ai lavoratori della Navalmeccanica di Napoli, raggruppati nel cantiere Vigliena, i periodi di tempo trascorsi come allievi degli speciali cantieri scuola, siano ritenuti validi ai fini della gratifica natalizia che detta società deve corrispondere in questo mese. (10713).

RISPOSTA. — La questione prospettata ha formato, tra l'altro, oggetto di esame nel corso delle riunioni, tenute presso questo Ministero, allo scopo di dirimere una vertenza insorta fra la « Navalmeccanica » di Napoli e le maestranze, dalla medesima occupate presso il cantiere di Vigliena.

A seguito di tali riunioni, il giorno 22 ottobre 1954 è stato raggiunto un accordo verbale di massima, nel quale, fra l'altro, veniva stabilito:

a) la direzione dell'azienda metterà a disposizione del Ministero del lavoro, perché

sia consegnata singolarmente ad ogni lavoratore, una somma pari al 60 per cento di quanto ad ognuno di essi sarebbe derivato dall'applicazione delle norme contrattuali inerenti agli istituti delle ferie e della gratifica natalizia per il periodo di effettiva frequenza al corso.

L'azienda metterà a disposizione del Ministero del lavoro una ulteriore somma di 1 milione di lire da distribuirsi ai lavoratori di cui al comma precedente, secondo i criteri che dal Ministero verranno ritenuti più idonei;

b) il pagamento di tali somme verrà effettuato in due soluzioni: la prima alla fine del mese di ottobre, per il periodo che va dall'inizio dei corsi al 31 ottobre stesso, e l'altra a fine corso per il periodo intercorrente dal 1° novembre 1954 alla chiusura dei corsi stessi.

Ciò premesso, si assicura che non manca ogni più vivo interessamento da parte di questo Ministero, ai fini della migliore soluzione della questione, nonché allo scopo di fare riammettere in produzione parte dei lavoratori ancora al corso del Vigliena.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito all'approvvigionamento idrico della frazione Incoronata del comune di Macchiagodena (Campobasso) e degli agglomerati Santa Maria, Carrapone, Caporio, Santa Iusta e San Matteo, riconosciuti frazioni di detto comune con deliberazione consiliare del 7 ottobre 1952, n. 33, regolarmente vistata dalla prefettura. (4964).

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere in qual modo la Cassa intenda provvedere alla alimentazione idrica delle frazioni del comune di Macchiagodena (Campobasso). (7677).

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto, che dovrà dare l'alimentazione idrica alle frazioni del comune di Macchiagodena (Campobasso). (10630).

RISPOSTA. — A seguito degli accertamenti eseguiti, la Cassa per il Mezzogiorno è stata invitata da questo Comitato a riesaminare il problema dell'approvvigionamento idrico

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

delle frazioni Caporio, Incoronata e Santa Maria del comune di Macchiagodena, specie in rapporto alla entità della popolazione che vi risiede e ad adottare, nella sua competenza, gli opportuni provvedimenti per l'adduzione dell'acqua potabile.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

COLITTO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere, se possibile, le ragioni per le quali l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo ha ritenuto di poter revocare ad ogni effetto, a decorrere dal 1° ottobre 1954, il provvedimento di conferimento di incarico per l'esercizio di mansioni ausiliarie presso la gestione imposte di consumo di Pesche (Campobasso) e se non credano opportuno intervenire, perché il nuovo contratto che l'I. N. G. I. C. andrà a stipulare col predetto comune, sia perfettamente conforme ad equità e giustizia. (9723).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'interno.

La direzione dell'I. N. G. I. C. per la provincia di Campobasso procedette al licenziamento di Pampanelli Ettore, coadiutore dell'agente delle imposte di consumo adibito contemporaneamente ai comuni di Sessano e di Pesche, in quanto si rese necessario assegnare a questo ultimo comune un proprio agente munito della patente prescritta dalle vigenti disposizioni regolamentari, ed avuto riguardo al fatto che il Pampanelli medesimo non risultò in possesso né della patente accennata, né del titolo di studio necessario per conseguirla.

Per quanto concerne, poi, le preoccupazioni manifestate in ordine alla rinnovazione del contratto di appalto fra il comune di Pesche e l'I. N. G. I. C., si fa presente che non si prevede che il contratto stesso debba essere rinnovato.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze:
CASTELLI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non creda di disporre il riesame della pratica riguardante la inclusione di Vinchiaturò (Campobasso) nell'elenco dei comuni montani, che trovansi nelle stesse condizioni idro-geologiche dei limitrofi comuni di San Giuliano del Sannio e Guardiaregia. (9898).

RISPOSTA. — Come è noto, le provvidenze per la montagna sono contenute in due leggi

distinte — 2 luglio 1952, n. 703, e 25 luglio 1952, n. 991 — che deferiscono alla commissione censuaria centrale l'incarico di compilare e di tenere aggiornati i relativi elenchi dei territori montani.

È disposto che sono da considerarsi montani — e rientrano, quindi, « di diritto » nei detti elenchi — i comuni che:

1°) ai fini della legge n. 703, abbiano un'altitudine minima non inferiore a metri 600 sul livello del mare, oppure un dislivello non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito (risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976) non sia maggiore di lire duecento:

2°) ai fini della legge n. 991, abbiano almeno l'80 per cento della loro superficie al disopra dei 600 metri sul livello del mare, oppure il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale, non sia minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, calcolato come detto sopra, e maggiorato del coefficiente 12, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.400.

Ciò premesso si rileva che nessuno dei requisiti tassativamente richiesti dalle leggi è in possesso del comune di Vinchiaturò, che ha:

1°) il reddito medio per ettaro censito, determinato a norma della legge n. 703, di lire 355, che maggiorato del coefficiente 12 — per la legge n. 991 — risulta di lire 4.260,

2°) altitudine minima: metri 477 — altitudine massima: metri 990 — differenza fra queste: metri 513.

È vero che le leggi contengono disposizioni soggette alla facoltà discrezionale della commissione censuaria centrale, ai fini della inclusione di quei comuni che abbiano pari condizione economico-agrarie rispetto a quelli classificati montani « di diritto », ma di tale facoltà la detta commissione si è finora avvalsa entro limiti che non si discostino in misura rilevante da quelli disposti dal legislatore.

Quanto al raffronto istituito con i comuni di San Giuliano del Sannio e Guardiaregia, si informa che questi comuni trovansi in condizioni diverse da quelle di Vinchiaturò: il primo ha il reddito medio di lire 103 e il dislivello di metri 1.323 fra massima e minima altitudine del territorio comunale, per cui è rientrato per legge negli elenchi; il

secondo ha gli elementi analoghi (lire 263 e metri 380), rientranti in quegli accennati limiti che la commissione censuaria centrale si è prefissati.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, nell'interesse della vigilanza per il rispetto delle leggi del lavoro da parte delle imprese commerciali, non ritenga opportuno unificare i servizi ispettivi, accentrandoli presso l'ispettorato del lavoro, che dovrebbe controllare anche il personale distaccato e che si dovrebbe distaccare dagli istituti assicurativi e previdenziali (I. N. A. I. L., I. N. A. M. I. N. P. S., etc.), dando, in tal modo, al servizio ispettivo stesso maggiore funzionalità ed organicità con notevole suo miglioramento, evitandosi che le ditte siano sottoposte a continue ispezioni, molto spesso unilaterali, in quanto dirette a salvaguardare la osservanza della legge in relazione ad un singolo istituto, tanto più che solo l'ispettorato del lavoro è organo di polizia giudiziaria. (10237).

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno fare rilevare che la unificazione del servizio di vigilanza sull'applicazione delle leggi concernenti materia assicurativa e previdenziale, ed il conseguente accentramento di tutti i compiti ispettivi presso i circoli dell'ispettorato del lavoro, incontrano, in primo luogo, ostacolo in talune norme della legislazione vigente.

Infatti, sia l'articolo 17 del regolamento per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, per quanto riguarda l'I. N. A. I. L., che l'articolo 22 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, per quanto concerne l'I. N. P. S., consentono al personale, incaricato dai rispettivi istituti assicuratori, ai fini dell'accertamento dei contributi assicurativi e previdenziali, di verificare i libri paga e matricola tenuti dai datori di lavoro.

Poiché istituzionalmente il servizio di vigilanza sull'applicazione di tutta la legislazione previdenziale e del lavoro è affidato all'ispettorato del lavoro, non si può che concordare sul fondamento delle considerazioni avanzate dall'onorevole interrogante tenuto conto che, indubbiamente, la molteplicità dei controlli può determinare difformità di criteri.

A questo proposito, è da tener presente che la più recente legislazione va orientandosi nel senso di porre sotto controllo dell'ispettorato del lavoro il personale comunque designato dagli istituti od enti assicuratori per l'esercizio della funzione ispettiva, così come disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, concernente l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.)

Comunque lo scrivente si ripromette di considerare in ogni suo aspetto la questione, ai fini di una più unitaria disciplina, soprattutto dopo che si sarà conseguita quella unificazione dei contributi (di previdenza e di assistenza sociale), la quale forma oggetto di uno schema di disegno di legge, in atto allo studio.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non creda opportuno disporre il riesame della pratica riguardante la richiesta del mutuo di lire 3.250.000 chiesto dal comune di Gambatesa (Campobasso) per la ricostruzione della passerella del Tappino, distrutta da alluvioni. (10689).

RISPOSTA. — Alla Cassa per il Mezzogiorno non risulta pervenuta alcuna domanda di mutuo dal comune di Gambatesa per la ricostruzione della passerella sul Tappino, distrutta da alluvioni.

Si fa comunque presente che un'operazione del genere non risulta tra quelle che la legge istitutiva della Cassa le consente.

Il suddetto comune, per il ripristino della passerella, può avvalersi dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti in materia di danni alluvionali, facendone domanda al Ministero dei lavori pubblici.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se all'apertura del conto corrente postale a norma dell'articolo 10 della legge 19 giugno 1940, n. 762, parzialmente modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, sono tenuti, oltre gli industriali, commercianti ed esercenti, compresi gli esercenti arti e mestieri, che risultano iscritti nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito di categoria B non inferiore a lire 150 mila che intendono effet-

tuare il pagamento dell'imposta sull'entrata a mezzo del servizio dei conti correnti postali, anche coloro che — non avendo ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, l'obbligo di pagare l'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali — non intendono regolare l'assolvimento del tributo in tal modo, ma a mezzo di marche.

Una eventuale contraria opinione contrasta con la lettera dell'articolo 10, secondo cui sono obbligati all'apertura del conto corrente le persone di cui innanzi ai fini « del pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali » con lo spirito della legge, per cui è assurdo pensare che lo Stato obblighi il contribuente ad aprire il conto corrente e a depositarvi 20 mila lire, quando quel contribuente non ha intenzione di servirsi del conto corrente e lo Stato non ha nemmeno interesse a che dei privati lascino nelle casse dello Stato inutilizzate delle somme. (10737).

RISPOSTA. — La materia di cui trattasi è regolata dall'articolo 10 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 779, che parzialmente modificando il predetto articolo 10 dispone l'obbligo dell'apertura del conto corrente postale per gli industriali, commercianti ed esercenti, compresi gli esercenti arti e mestieri, iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria *B* non inferiore alle lire 150 mila.

È ben vero che trattasi di un obbligo sancito ai fini della corresponsione della imposta sull'entrata a mezzo del servizio dei conti correnti postali. Tuttavia la norma, stante la sua formulazione, trova tassativa applicazione, per il fatto obbiettivo dell'iscrizione nei ruoli della imposta mobiliare per un reddito di categoria *B* non inferiore a lire 150 mila nei confronti di tutti in genere i contribuenti che si trovino nell'accennata situazione e, quindi, anche di quelli che in concreto non effettuano alcuna corresponsione del tributo a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

E ciò in quanto la disposizione in esame riflette in astratto e con carattere di generalità tutte le categorie che, per la loro attività, possono rientrare nella sfera di applicazione del tributo, ed è quindi tale da non consentire limitazioni di sorta oltre quella, dalla norma stessa prevista, relativa all'ammontare del reddito di imposizione mobiliare

iscritto a ruolo per una somma non inferiore a lire 150.000.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

COLITTO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere se non credano opportuno intervenire presso le amministrazioni comunali perchè paghino ai custodi delle carceri mandamentali quel poco, che è ad essi dovuto, con la massima regolarità. (10931).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'interno.

Ai sensi della legge 29 novembre 1941, n. 1405, il servizio delle carceri mandamentali fa carico ai comuni, ai quali viene corrisposta dallo Stato, a titolo di contributo, la somma annua indicata nella legge stessa.

I custodi delle carceri mandamentali vengono considerati quali salariati comunali, e quindi, per la parte amministrativa, essi dipendono esclusivamente dai comuni.

Soltanto la loro nomina, la dispensa dal servizio e la disciplina rientrano nella competenza dell'amministrazione della giustizia.

Per quanto forma oggetto — in particolare dell'interrogazione di che trattasi, è da far presente che sono state diramate circolari ai comuni ed ai prefetti per il regolare e tempestivo pagamento degli emolumenti spettanti all'anzidetto personale di custodia.

Attualmente, non risulta che i comuni, sedi di carceri mandamentali, non corrispondano, con puntualità, ai custodi il trattamento economico loro dovuto.

Pertanto, sarebbe opportuno che l'onorevole interrogante segnalasse quei casi specifici a sua conoscenza, affinchè dal Ministero dell'interno si possano promuovere i relativi interventi di competenza.

Il Sottosegretario di Stato per la giustizia: ROCCHETTI

COLOGNATTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, nel quadro delle provvidenze economiche a favore di Trieste, decise recentemente dal Consiglio dei ministri, non si trovi la possibilità di favorire anche i pensionati della città, evitandone la sperequazione e il disagio al confronto di tutte le altre categorie di lavoratori ed aiutandoli a superare il loro disagio, dipendente anche dall'inevitabile aumento dei prezzi, accordando loro almeno le due mensilità concesse a quanti non hanno beneficiato dell'« indennità di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

emergenza », magari in acconto sugli attesi futuri aumenti. (8560).

RISPOSTA. — L'indennità di emergenza a cui accenna l'onorevole interrogante, venne a suo tempo concessa al personale statale in servizio a Trieste durante il periodo dell'amministrazione del governo militare alleato. Detta indennità consisteva in una lieve maggiorazione degli assegni di attività in conseguenza dell'obbligo che, a termini del rapporto d'impiego, detto personale aveva di risiedere stabilmente a Trieste e prestare la propria opera in una zona controllata dalle forze armate alleate.

Recentemente, a seguito degli accordi intervenuti e del ritorno della città di Trieste sotto l'amministrazione italiana, l'« indennità di emergenza », è stata soppressa e al fine di non determinare un brusco squilibrio nei bilanci familiari, è stata corrisposta agli interessati una somma una volta tanto a titolo di gratificazione.

Premesso quanto sopra, chiaro emerge che nessun confronto può essere istituito fra il personale in attività di servizio ed i pensionati, non avendo questi ultimi fruito della citata « indennità di emergenza » durante il periodo del governo militare alleato, nè sussistendo altre particolari ragioni che possano ora giustificare l'attribuzione del beneficio di due mensilità.

È da tener presente anche la circostanza che i pensionati, una volta interrotto il loro rapporto d'impiego con il collocamento a riposo, non hanno più alcun obbligo di residenza nella località in cui hanno prestato servizio durante la loro carriera potendo essi scegliersi liberamente una qualsiasi residenza nel territorio della Repubblica.

Nessun particolare assegno fruiscono pertanto i pensionati in relazione al comune di residenza, anche se trattasi di grandi centri, come Roma e Milano, ove notoriamente il costo della vita è più elevato.

Nemmeno sotto il profilo equitativo sembra pertanto possa comunque giustificarsi la richiesta prospettata.

Giova anche considerare che, ove si addivesse alla auspicata concessione, si determinerebbe una sperequazione di trattamento fra le diverse categorie di pensionati statali a seconda della residenza prescelta, il che potrebbe costituire un grave precedente invocabile in futuro con notevoli ripercussioni finanziarie.

Per tutte le suesposte ragioni di principio e di ordine finanziario, questo Ministero ri-

tiene di non poter accogliere la richiesta contenuta nella interrogazione alla quale si risponde.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
MOTT.

COLOGNATTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non intenda disporre una più sollecita liquidazione dei danni di guerra e degli indennizzi per i beni abbandonati, requisiti, ecc. a favore dei cittadini della Venezia Giulia che, dopo la definizione del *Memorandum d'intesa*, sono ormai, dopo nove anni di inutile attesa e speranza e di conseguenti disagi, nella necessità di provvedere alla loro sistemazione economica nel territorio nazionale. Si ritiene che tale desiderio sia legittimo e la comprensione e la solidarietà nazionale doverose anche prescindendo eccezionalmente da ogni remora burocratica. (9817).

RISPOSTA. — Per quanto si riferisce all'applicazione della legge 31 luglio 1952, n. 1131, che riguarda i beni nazionalizzati, confiscati o sottoposti in genere a misure restrittive della proprietà in territori ceduti alla Jugoslavia, si ha motivo di ritenere che la maggior parte degli interessati debba essere soddisfatta dei provvedimenti adottati dalla commissione interministeriale preposta alla concessione delle anticipazioni previste dalla citata legge.

Infatti sono stati deliberati circa 6.500 accenti per un importo totale di 4 miliardi di lire in cifra tonda. A partire dal 1955 sarà corrisposta, con gli stessi criteri sinora seguiti, un'ulteriore anticipazione, pari, in linea di massima, a quella già concessa.

Per ciò che si riferisce all'accenno fatto nella interrogazione al *Memorandum* firmato a Londra il 5 ottobre 1954, è da rilevare che i beni situati nella zona B del Territorio di Trieste restano a disposizione dei proprietari, siano essi residenti o già residenti nel territorio stesso e che potranno, ove lo ritengano, disporre nella forma più idonea.

Per quanto attiene alla trattazione delle pratiche relative a requisizioni, materia questa disciplinata dalla legge 9 gennaio 1951, n. 10, si comunica che lo svolgimento di tali pratiche procede normalmente; una volta completate della dovuta documentazione, le domande di indennizzo vengono sottoposte, per il parere, all'apposito comitato di cui all'articolo 7 di detta legge e subito dopo viene provveduto agli ulteriori adempimenti.

Circa i « beni abbandonati », la relativa materia rientra nella spesa di applicazione della legge del 27 dicembre 1953, n. 968 concernente indennizzi e contributi per danni di guerra — quando detti beni, a seguito dell'abbandono, non siano stati oggetto di confisca o di nazionalizzazione, ma siano andati comunque perduti.

Alle relative liquidazioni, per i beni di uso domestico — lettera a) dell'articolo 4 della citata legge — si sta provvedendo. Appena possibile si darà inizio anche alle liquidazioni dei danni attinenti agli altri beni indicati nel citato articolo 4.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

CONCETTI. — *Al Ministro del tesoro.* —

Per conoscere se non ritenga opportuno impartire disposizioni atte ad assicurare il sollecito disbrigo delle pratiche di pensione relative a quei richiedenti che, per ragioni di lavoro (impieghi, concorsi, ecc.), hanno bisogno del documento comprovante la loro qualifica di mutilato o invalido di guerra; in particolare, per conoscere lo stato della pratica di pensione relativa a Monti Tarcisio fu Armando, posizione n. 1272505, che trovasi nel novero degli indicati precedentemente. (7736).

RISPOSTA. — Come è noto tutte le pratiche di prima liquidazione sono trattate con ogni sollecitudine e non appena al completo dei documenti probatori si provvede alla proposta di accoglimento o di rigetto della domanda.

I casi particolari prospettati potranno essere esaminati tutte le volte per il più rapido corso, qualora su di essi venga richiamata l'attenzione dei dipendenti servizi.

Per quanto concerne la pratica di pensione del sopra nominato, la stessa è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CORBI. — *Al Ministro per l'industria e commercio, e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della preoccupante ed illegale situazione esistente nel complesso R.U. ME. (Rubinetterie meridionali) di Avezzano (L'Aquila). E per sapere altresì se, in considerazione delle gravi irregolarità che in questo complesso si verificano (illegali sistemi di assunzione, mancata corresponsione dei salari, mancato rispetto delle norme assicurative e previdenziali, ecc.), non ritengano di

dover disporre una accurata e pubblica inchiesta; ciò allo scopo di reprimere gli illegalismi in atto e di sanare e potenziare il complesso stesso. (9543).

RISPOSTA. — Dagli elementi di cui si è in possesso — emersi a seguito di apposita ispezione disposta, il 30 settembre 1954, nei confronti delle « Rubinetterie meridionali » di Avezzano, ad opera del competente Ispettorato del lavoro, risulta che all'azienda in parola sono state contestate le contravvenzioni seguenti:

1°) omissione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

2°) omissione delle registrazioni sui libri di paga e di matricola sia dei nominativi dei lavoratori, che delle ore lavorative da questi effettuate, nonché dei salari corrisposti e del conseguente versamento dei contributi per le assicurazioni sociali;

3°) omessa affissione dell'orario di lavoro adottato e mancata comunicazione del medesimo all'Ispettorato del lavoro di L'Aquila;

4°) mancanza della cassetta dei medicinali per i primi soccorsi di urgenza;

5°) omissione della notifica del nuovo impianto al predetto Ispettorato, a norma dell'articolo 40 del regolamento di igiene del lavoro.

La stessa ditta è stata, fra l'altro, diffidata a presentare le autorizzazioni dell'ufficio di collocamento per l'assunzione dei propri dipendenti. Dall'esame di questi documenti, è risultato che la ditta aveva assunto 75 dipendenti prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione e 20 senza alcuna autorizzazione: per tale infrazione, in data 3 novembre 1954 è stata deferita all'autorità giudiziaria.

Per quanto concerne la vertenza insorta, fra le Rubinetterie meridionali ed il dipendente personale, per la mancata corresponsione delle retribuzioni, dal 16 settembre 1954, questo Ministero non ha mancato di svolgere ogni più opportuno intervento, allo scopo di agevolare finanziamenti all'azienda e, di conseguenza, il realizzo, da parte dei lavoratori, di ogni spettanza arretrata.

Ciò premesso, si è in grado di assicurare che l'Ente del Fucino ha accettato di rilevare il complesso industriale Giada, di proprietà degli stessi azionisti delle Rubinetterie meridionali per un importo da utilizzare a soddisfacimento delle spettanze in questione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono i documenti che mancano per definire la domanda di pensione, inerente a fatti di guerra, inoltrata al servizio pensioni dirette militari nuova guerra dall'ex militare Oliviero Dionigio di Eugenio, classe 1915. (8382).

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documentazioni siano necessarie per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio pensioni dirette nuova guerra dall'ex militare Baldini Franco di Riccardo, classe 1919 posizione 1256225. (9295).

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DANIELE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per impedire che decisioni ministeriali, aventi per oggetto esecuzione di opere pubbliche, istituzioni di corsi e di cantieri di lavoro, ecc., vengano comunicate a federazioni provinciali od a personalità politiche delle zone interessate, allo scopo di agevolarne l'opera di proselitismo e di propaganda.

Tale utilizzazione per fini di partito della normale attività degli organi di Governo, fa, tra l'altro, ricadere su di essi il discredito derivante da una maldestra pubblicità fatta a mezzo dei giornali, da cui, ad esempio, appare che in provincia di Lecce i lavori ed i cantieri, prima immancabilmente attribuiti alla democrazia cristiana, sono ora concessi tutti per interessamento della federazione provinciale del partito socialista democratico italiano che ha un numero assai esiguo di aderenti. (5226).

RISPOSTA. — Nel predisporre i finanziamenti di opere di qualsiasi natura, il Ministero competente tiene conto del carattere di urgenza che le opere stesse rivestono per le zone interessate e vengono a tal fine predisposti programmi di finanziamento sulla base di segnalazioni che i competenti Uffici del genio civile, le prefetture, e, subordinatamente gli enti locali interessati, fanno pervenire al Ministero dei lavori pubblici.

Poiché le esigenze segnalate sono sempre di gran lunga superiori alle disponibilità di finanziamento, gli organi competenti devono operare una rigida ed oculata selezione delle richieste, dando la preferenza a quelle opere che rispondono ad urgenti e pressanti esigenze delle popolazioni interessate, le quali spesso fanno sentire la loro voce anche attraverso i propri rappresentanti politici e sindacali.

Comunque dei finanziamenti disposti il Ministero dei lavori pubblici dà immediata comunicazione agli enti locali ed agli uffici del Genio civile interessati, per consentire la preparazione degli atti necessari alla preparazione delle pratiche e al conseguente inizio dei lavori.

Dei finanziamenti concessi, talvolta viene data notizia alle personalità rappresentative delle zone interessate che si sono attivamente adoperate per la impostazione e la risoluzione di determinati problemi senza che ciò costituisca né debba costituire un mezzo di propaganda particolaristica.

Analogamente, le notizie concernenti l'autorizzazione alla apertura di cantieri di lavoro e di corsi di addestramento professionale per disoccupati, sono state fornite talvolta — ma sempre contemporaneamente alla normale comunicazione ai dipendenti uffici provinciali del lavoro — dal Ministero del lavoro e previdenza sociale, e alle organizzazioni politiche che ne avevano formulato richiesta al Ministero.

Tali partecipazioni vengono comunque date a membri del Governo e a locali parlamentari di ogni parte politica i quali sia mediante interrogazioni, che con dirette richieste al Ministero, avevano sollecitato le notizie in questione.

Il Sottosegretario di Stato: MANZINI.

DANIELE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali mutui la Cassa depositi e prestiti ha concesso al comune di Fasano (Brindisi) a tutt'oggi, gli impegni assunti dal detto comune e la motivazione della fatta richiesta. (10775).

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione in oggetto richiamata, si trasmette l'unito prospetto dei mutui concessi dal 1936 ad oggi dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Fasano (Brindisi), con l'indicazione della destinazione delle somme e dei conseguenti impegni assunti dal comune.

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

Mutui concessi al comune di Fasano dal 1936 ad oggi.

Data di concessione	Importo del mutuo	DESTINAZIONE (motivazione della fatta richiesta)	Importo dell'annualità di ammortamento (impegni assunti dal comune)
28 maggio 1936 . . .	600.000	Sistemazione strade frazioni . . .	27.444,90
23 dicembre 1936 . .	833.244	Pavimentazione strade . . .	40.252,50
1 febbraio 1949 . . .	10.767.712	Impianto luce nelle frazioni	118.038,65
14 luglio 1950 . . .	20.000.000	Dimissioni passività . . .	219.245,55
26 febbraio 1953 . . .	22.000.000	Costruzione porto peschereccio . .	372.978 —
6 maggio 1953 . . .	71.000.000	Completamento porto peschereccio	1.203.696 —

DANIELE. — *Ai Ministri della marina mercantile e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, con la estrema urgenza che il caso richiede, per venire incontro alle necessità dei pescatori di tutto il litorale della penisola salentina, e specialmente di Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Tricase Porto, Castro, Santa Cesarea ed Otranto (Lecce), che, dopo un lungo periodo di forzata inattività a causa del persistente maltempo, hanno avuto distrutte le loro attrezzature dalla violentissima mareggiata del 13 dicembre 1954. È perciò indispensabile ed urgente che ad essi siano concessi dei sussidi tali da consentire non solo l'immediato sostentamento delle loro famiglie ma anche la integrale ricostruzione dei modesti capitali occorrenti per il loro arduo e faticoso lavoro. (10836).

RISPOSTA. — Il Ministero della marina mercantile non ha capitoli di bilancio che prevedono stanziamenti da erogare a favore dei pescatori colpiti da nubifragio o mareggiate per cui non è possibile adottare alcun provvedimento per il risarcimento dei danni subiti dai colpiti.

Si informa, al riguardo, che questa amministrazione ha interessato il Ministero dell'interno ad intervenire in favore dei pescatori danneggiati mediante la concessione di congrui aiuti a coloro che, più duramente colpiti, sono rimasti privi del mezzo di sostentamento delle loro famiglie.

D'altra parte risulta che la prefettura di Lecce è intervenuta con la erogazione di

modesti contributi E. C. A. per consentire i primi interventi assistenziali.

Il Ministro della marina mercantile:
TAMBRONI.

DAZZI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvidenze siano state adottate e si intendano adottare da parte del Governo per venire incontro alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'incendio che il 18 novembre 1954 ha completamente distrutto il villaggio di Resinego in quel di San Vito di Cadore (Belluno) e per il risarcimento dei danni materiali che superano i cento milioni di lire. (9919).

RISPOSTA. — In seguito all'incendio verificatosi per cause imprecise nella notte tra il 18 e il 19 novembre in frazione Resinego di San Vito di Cadore, nove edifici, con annessi fienili, sono andati quasi completamente distrutti.

Le 13 famiglie sinistrate sono state sistemate nel comune di San Vito e con la somma di lire 500 mila, erogate dal prefetto tramite l'E. C. A. locale, si è provveduto a fronteggiare i più immediati bisogni dei senza tetto.

Il comune ha intanto disposto la compilazione di un piano per la ricostruzione degli immobili concedendo sussidi di « rifabbrico » poiché i sinistrati appartengono alla categoria dei regolieri che, per antica consuetudine, beneficiano di particolari diritti di uso

per la costruzione o riparazione delle case di abitazione.

Quanto al risarcimento dei danni materiali provocati dall'incendio, si fa presente che nessuna disposizione di legge autorizza il Governo a indennizzare privati per danni loro arrecati da incendi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
BISORI.

DE' COCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale fondamento abbia la notizia apparsa sulla stampa relativa alla immediata sostituzione dei provveditori alle opere pubbliche non tecnici con ingegneri, i quali « hanno una competenza specifica e una indiscussa preparazione in materia ».

La notizia non è certamente giunta giunta alla benemerita categoria dei funzionari amministrativi dei lavori pubblici i quali, quando hanno avuto le funzioni di provveditore alle opere pubbliche, hanno dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari per dirigere, alla pari dei loro colleghi ingegneri, quegli importanti uffici decentrati, anche in circostanze particolarmente delicate e difficili come ad esempio durante le alluvioni in Calabria. Del resto le funzioni affidate ai provveditori alle opere pubbliche hanno natura complessa e non richiedono necessariamente una specifica competenza nelle materie della tecnica delle costruzioni, ma soprattutto una generale visione di insieme e una approfondita conoscenza della legislazione e della gestione delle opere pubbliche, requisiti che formano il sostrato delle cognizioni dei funzionari amministrativi del Ministero. (4296).

RISPOSTA. — La sostituzione dei Provveditori alle opere pubbliche non appartenenti al ruolo degli ingegneri del Genio civile non deve essere intesa come una manifestazione di disistima nei confronti del personale amministrativo, il cui lavoro e le cui capacità sono, invece, apprezzate nel loro giusto valore nel campo specifico dell'attività dei suddetti funzionari.

È però da tener presente che il fatto di porre a capo dei provveditorati un funzionario dell'ordine tecnico consente, quando occorra, che egli, per le proprie cognizioni professionali, possa seguire da vicino l'attività degli Uffici del genio civile ed adottare personalmente, in ispecie nel caso di calamità naturali verificatesi purtroppo tanto frequen-

temente negli ultimi tempi, le opportune immediate disposizioni.

Tale sostituzione è dunque consigliata dalle suddette considerazioni di ordine pratico, anche perché nell'attuale ordinamento, negli organi decentrati dei lavori pubblici non vi è distinzione fra funzioni di ordine amministrativo, tecnico e consultivo.

Il Ministro: ROMITA.

DE' COCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda presentare al più presto al Consiglio, per l'approvazione, lo schema di disegno di legge relativo al trattamento di quiescenza dei dipendenti delle aziende elettriche accogliendo i voti espressi dalla categoria anche attraverso un *referendum* nazionale fra i lavoratori interessati effettuato nel 1952.

L'interrogante fa presente che il 68 per cento dei dipendenti ed ex dipendenti delle predette aziende si è pronunciato per la concessione della pensione adeguata alle attuali necessità di vita. (40102).

RISPOSTA. — Il disegno di legge, concernente la istituzione del Fondo di previdenza per i dipendenti di aziende elettriche private già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, è stato da quest'ultimo rimesso ad un ulteriore esame da parte del Ministro per il tesoro e dello scrivente.

Il Ministro: VIGORELLI.

DE FALCO. — *Al Ministro delle finanze.* — Se, nella contingenza, valutata la reale situazione delle zone alluvionate del salernitano, sia — come l'interrogante ritiene — indispensabile, per una più sollecita ripresa economica, disporre immediatamente per una adeguata proroga nei pagamenti delle imposte e dei tributi. (9029).

RISPOSTA. — Il Governo, consapevole della necessità di un intervento diretto ed immediato dello Stato da attuarsi mediante speciali norme legislative, ha provveduto, in favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria, con l'emanazione di appositi decreti legge tra i quali il decreto legislativo 7 novembre 1954, n. 1026.

In base a tale decreto legge, per quanto concerne le imposte dirette, sono stati interessati gli organi finanziari locali per l'espletamento di accurate indagini intese a stabilire l'entità dei danni subiti dai vari contribuenti, allo scopo di adottare i conseguenti provvedimenti.

In attesa di tali accertamenti, considerato che il termine (18 ottobre) per il pagamento della rata di ottobre era scaduto all'atto in cui si verificò il sinistro (26 ottobre) questo Ministero è intervenuto per disporre la sospensione di eventuali procedure esecutive a carico di contribuenti sinistrati, nonché della riscossione della rata di dicembre per i comuni nei quali i danni siano stati di così vasta portata da giustificare un provvedimento a carattere generale.

Per i comuni, invece, nei quali, a seguito di precisi accertamenti, i danni risultassero circoscritti a zone o ad un numero ridotto di contribuenti, la sospensione sarà limitata ai contribuenti effettivamente danneggiati.

Appena ultimati gli appuramenti in corso, non si mancherà di adottare, con sollecitudine, i provvedimenti definitivi che si rendessero necessari.

Per quanto attiene invece al settore delle tasse e imposte indirette sugli affari, con ministeriale 24 novembre 1954, n. 168519, sono state impartite opportune istruzioni ai dipendenti uffici con richiamo alle disposizioni contenute nella circolare a stampa 14 dicembre 1951, n. 138309, emanata in occasione delle alluvioni dell'autunno 1951.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

DE FALCO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non si ritenga opportuno — a seguito dell'alluvione abbattutasi sul salernitano — riconoscere a favore degli impiegati statali di Salerno, Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare, Maiori, Minori e Tramonti una indennità carovita del 120 per cento, tenendo conto che analogo trattamento fu riservato alla stessa categoria durante la guerra, nei centri che avevano subito distruzioni anche inferiori a quelle del salernitano. (9809).

RISPOSTA. — La richiesta di elevare l'indennità di carovita degli statali in servizio nei centri alluvionati del Salernitano, potrebbe trovare accoglimento soltanto con un provvedimento di legge, posto che la stessa derogherebbe alle norme vigenti per le quali l'attribuzione delle diverse aliquote della indennità di carovita è discriminata soltanto sulla base della popolazione dei comuni sede di servizio del personale interessato. Unica eccezione è prevista per i soli comuni che distano non di più di 30 chilometri da altro comune con carovita maggiore e che possono considerarsi compresi nella stessa sfera economica di quest'ultimo, nel qual

caso ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, modificato dall'articolo 2 dell'analogo decreto 5 agosto 1947, n. 778, al personale in servizio in tali comuni può essere estesa la stessa aliquota dell'indennità di carovita attribuita ai dipendenti in servizio nel comune con carovita maggiore.

Circa il merito della questione occorre considerare che contrariamente a quanto ritenuto dall'onorevole interrogante non si è mai verificato di dover maggiorare l'aliquota dell'indennità di carovita — o dell'aggiunta di famiglia, com'era precedentemente denominata — per particolari calamità ed a favore di determinati personali, per cui, qualora la richiesta venisse accolta, ci si troverebbe oggi a dovere usare nei confronti degli impiegati del salernitano un trattamento di favore non attribuito, a suo tempo, ai colleghi del Polesine o a quelli della Calabria o delle altre regioni d'Italia che ebbero a subire fortissimi danni in analoghe circostanze.

Devesi d'altra parte considerare che il particolare trattamento che si vorrebbe usare, nel caso in esame, ad una sola categoria di cittadini per rimediare ad una calamità della quale, nella stessa località alluvionata, ha risentito tutta indistintamente la popolazione residente, non risponderebbe a criteri di giustizia ed in conseguenza potrebbe provocare facili risentimenti, specie tra le categorie più depresse che in fondo sono quelle che peggio delle altre riescono ad affrontare la nuova situazione di disagio.

Qualunque provvidenza statale che non sia di risarcimento diretto di un danno determinato e comprovato ed in stretta relazione con quest'ultimo, non potrebbe, nel caso in ispecie, non riguardare — ad avviso di questo Ministero — tutti gli abitanti della zona, posto che l'inclemenza della natura che tanto duramente ha colpito quelle popolazioni non ha risparmiato nessuna categoria di persone.

Non si ritiene quindi di potere accogliere la richiesta intesa ad estendere l'aliquota del 120 per cento dell'indennità di carovita agli impiegati dei comuni alluvionati del salernitano.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

DEGLI OCCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Al fine di conoscere se ritenga rispettoso della libertà nella dignità e della dignità nella responsabilità pur per determinazioni di rapporti economico-sociali, il provvedimento che, limitando un diritto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

fondamentale del cittadino — soprattutto nella spessa richiamata concezione euro-peistica — ha disposto il ritiro del passaporto al cittadino Franco Marinotti. (534) (già orale).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 547 (già orale) del deputato Cappugi pubblicata a pag. XXIX).

DEL FANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere in base a quali motivi il personale dei ruoli speciali transitori della Corte dei conti in servizio presso gli uffici distaccati fruisce attualmente della missione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, mentre analogo trattamento economico non viene corrisposto al personale dei ruoli speciali transitori dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici in servizio ai provveditorati. (7338).

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che il personale dei ruoli speciali transitori della Corte dei conti fruisce del trattamento di missione di cui all'articolo 8 del decreto legge 7 maggio 1943, n. 320, perchè trattasi di personale appartenente ad un ruolo speciale transitorio parallelo a ruolo ordinario centrale, in applicazione della norma che consente l'estensione al personale del ruolo speciale transitorio delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di ruolo, in quanto esse siano applicabili.

Analogamente il trattamento previsto dal citato articolo 8 del decreto legge n. 320 attribuito al personale dei ruoli centrali del Ministero dei lavori pubblici non può essere negato al personale dei ruoli speciali transitori paralleli ai predetti ruoli ordinari.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

DE MARZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In merito a quanto segue: l'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, al comma IV, dispone testualmente: « Per gli iscritti all'assicurazione facoltativa che hanno liquidato la pensione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge viene mantenuto il trattamento in atto alla data suddetta ».

Ora il trattamento in atto alla data suddetta disponeva che le pensioni facoltative fossero composte delle seguenti voci:

a) pensione base calcolata proporzionalmente ai contributi versati, a mente delle tariffe di cui al decreto 9 ottobre 1922, mag-

giorata del 25 per cento a norma del decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126;

b) assegno di contingenza di lire 800 mensili per i pensionati di vecchiaia inferiori ai 65 anni, di lire 1.600 mensili per i pensionati d'invalidità inferiori ai 65 anni, di lire 2.400 mensili per i pensionati di vecchiaia e di invalidità superiori ai 65 anni,

c) assegno supplementare di contingenza di lire 600 mensili per i pensionati di vecchiaia e di invalidità inferiori ai 65 anni e di lire 1.400 mensili per i superiori ai 65 anni;

d) caropane di lire 520 mensili.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha interpretato la disposizione dell'articolo 29 del seuso che le pensioni facoltative in godimento alla data del 30 aprile 1952 debbono mantenersi nella misura corrisposta di fatto a tale epoca, anche per i pensionati inferiori ai 65 anni, che pertanto non avrebbero diritto al raggiungimento di tale età, all'aumento dell'assegno di contingenza e dell'assegno supplementare di contingenza.

A giudizio dell'interrogante, tale interpretazione falsa lo spirito della legge che, nella dizione « trattamento in atto alla data suddetta » intenderebbe riferirsi alla conservazione in vigore di tutte le norme precedentemente regolanti la materia per il caso particolare di tali pensionati, e quindi anche al loro diritto a fruire degli aumenti degli assegni di contingenza al raggiungimento del 65° anno.

A comprova di ciò, resta la considerazione che il legislatore non può non aver voluto apportare ai pensionati facoltativi inferiori ai 65 anni un danno così notevole che, nei confronti dei loro colleghi più anziani e più fortunati, che al 30 aprile 1952 avevano già superato il limite di età, ammonta a lire 2.100 mensili per i pensionati di vecchiaia e a lire 1.300 mensili per i pensionati di invalidità.

La frase « trattamento in atto » andrebbe riferita al trattamento complessivo in vigore precedentemente all'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, con il diritto quindi ai miglioramenti previsti dal trattamento stesso al raggiungimento di determinati limiti di età.

Il sottoscritto chiede pertanto al ministro se non intenda intervenire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, affinché venga revocata la disposizione contenuta nella circolare del 1° maggio 1952, n. 70135/G. S. 115, al paragrafo 53, pagina 59, e si provveda alla corresponsione agli aventi diritto delle maggiorazioni spettanti sugli assegni di contingenza. (10849).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ha già riesaminato il problema del trattamento di contingenza dei pensionati dell'assicurazione facoltativa, anteriori alla entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, rinunciando alla rigorosa interpretazione letterale del quarto comma dell'articolo 29 della legge suddetta e considerando ancora in vigore la precedente disposizione, che consentiva la maggiorazione dell'assegno di contingenza al raggiungimento del 65° anno di età.

Il Ministro: VIGORELLI

DE MARZIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà definita la pratica di pensione di guerra di Morelli Edoardo da Corato (Bari); pratica inviata dal comune di Corato alla direzione generale delle pensioni di guerra il 28 novembre 1953 con protocollo n. 16541. (8300).

RISPOSTA. — È necessario conoscere le complete generalità del sopra nominato, esistendo molti omonimi. Si fa presente però che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 31 agosto 1952.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DI PRISCO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Fiorini Luciano di Carlo, posizione 1438638 (8821).

RISPOSTA. — La pratica è in corso d'istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DI PRISCO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Albiero Cesare fu Annibale, residente in San Martino Buonalbergo (Verona) posizione 1443962. (8828).

RISPOSTA. — La pratica è in corso di istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DI PRISCO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Alban Giovanni, residente in Isola Rizza (Verona), posizione 1374112. (8829).

RISPOSTA. — La pratica è in corso di istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

FAILLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia informato della dolorosa situazione in cui versano numerosi lavoratori già dipendenti dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo ed ora non più in servizio per raggiunti limiti di età. Tali lavoratori, dopo lunghissimi anni di lodato lavoro, vengono a trovarsi privi o quasi della pensione che pur costituisce un loro preciso diritto.

L'interrogante cita l'esempio dei signori Romualdo Lorefice e Giuseppe Gintoli, del cui caso il ministro è stato anche personalmente interessato attraverso esposti degli interessati.

Il Lorefice fu assunto nel 1921, il Gintoli nel 1910, entrambi furono collocati a riposo nel 1950.

Ma sia all'uno che all'altro la Cassa ritirò la tessera assicurativa I. N. P. S. nel 1940. per la prosecuzione — dichiarò allora — dell'assicurazione ai sensi del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e della legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Al momento del collocamento in pensione, i due funzionari appresero dall'I. N. P. S. che la Cassa di risparmio, a ciò autorizzata dal Ministero del lavoro, non aveva ancora versato le notevoli somme dovute per regolarizzare la situazione assicurativa dei propri dipendenti. Sembra anzi che il Ministero conceda e si appresti a concedere una proroga, dopo l'altra, alla Cassa di risparmio.

E così il Lorefice ha potuto ottenere soltanto un duplicato di tessera assicurativa con 58 versamenti, ha dovuto sobbarcarsi ad integrare per conto proprio i versamenti all'I. N. P. S. fino a raggiungere il minimo prescritto ed oggi, dopo una vita di lavoro, percepisce una pensione di lire 5.250.

Il Gintoli non ha potuto ottenere neanche questo perché l'I. N. P. S. gli ha comunicato che il suo nome « non figura ».

L'interrogante chiede di conoscere quali urgenti misure il ministro intende adottare per por termine a questa assurda, inumana ed illegale situazione imposta ad un numero notevole di benemeriti lavoratori. Chiede inoltre più dettagliate notizie riguardo alle rispettive posizioni dei due funzionari di cui ha fatto i nomi. (10949).

RISPOSTA. — La Cassa di risparmio Vittorio Emanuele di Palermo ebbe, a suo tempo, a presentare, a norma degli articoli 28 e seguenti del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, domanda intesa ad ottenere l'esonero dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia per il personale dipendente.

Tale domanda è stata respinta da questo Ministero; occorre, tuttavia, considerare che tale decisione è stata adottata, a causa dei noti avvenimenti bellici e delle variazioni intervenute nel sistema previdenziale, con notevole ritardo, il che rende necessario il compimento di studi tecnici e finanziari di vasta mole per la regolarizzazione delle singole posizioni assicurative presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per la riorganizzazione del fondo aziendale, che non può più avere carattere sostitutivo, ma semplicemente integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria. Basti accennare alla circostanza che, a norma dell'ultimo comma del citato articolo 28, la domanda di esonero sospendeva l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia fino a che fosse intervenuta la decisione sulla domanda stessa e che il fondo pensioni per la Cassa di risparmio delle province siciliane ebbe origine fin dal 1890.

Si è ritenuto, pertanto, opportuno concedere un ragionevole termine per la regolarizzazione presso l'I. N. P. S. delle posizioni assicurative del personale della Cassa.

È opportuno, però, rilevare che, nel frattempo, al personale collocato a riposo è stata concessa la pensione da parte del fondo aziendale, ed, eventualmente (quando ne ricorra il diritto per contributi versati anteriormente alla domanda di esonero e in costanza di rapporto di lavoro con altre ditte), anche da parte dell'I. N. P. S.

Quando saranno ultimate le operazioni di regolarizzazione contributiva presso l'I. N. P. S., aumenterà la pensione concessa dall'Istituto stesso, ma diminuirà correlativamente la pensione del fondo aziendale in quanto, in base all'articolo 30 del già citato regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, i contributi per l'assicurazione obbligatoria da versare all'I. N. P. S., in conseguenza della reiezione della domanda di esonero, possono essere prelevati dagli accantonamenti eseguiti per il trattamento di previdenza aziendale durante il periodo di sospensiva dell'assicurazione stessa.

Si aggiunge che questo Ministero, a seguito degli esposti inviati dall'interessato, ebbe ad interessarsi del caso del signor Lorefice Romualdo presso la Cassa Vittorio Emanuele di

Palermo, la quale comunicò che il Lorefice percepisce, oltre la pensione, cui accenna l'onorevole interrogante, da parte dell'I. N. P. S., anche la pensione mensile lorda di lire 48.777 da parte del fondo aziendale della Cassa di risparmio stessa.

Si ritiene che il caso del signor Cintoli Giuseppe sia analogo, limitatamente, s'intende, alle prestazioni del fondo aziendale; viene interessata, al riguardo, la Cassa di risparmio di Palermo per conoscere quale sia il trattamento di quiescenza attualmente praticato al Cintoli.

Comunque, la definitiva regolarizzazione della situazione del personale tutto della Cassa, nell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti, verrà sollecitata con ogni mezzo.

Il Ministro: VIGORELLI.

FALETTI, VERONESI, PASINI E DOSI.
— *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere nuovamente — con richiamo alla precedente interrogazione del 15 settembre 1953 — i motivi dell'ulteriore eccessivo, e a loro avviso ingiustificato, ritardo frapposto alla presentazione al Parlamento del disegno di legge per l'istituzione del « Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private »; disegno di legge che, predisposto dal ministro del lavoro fin dal febbraio del 1952, ha creato nei lavoratori interessati una legittima aspettativa che non può andare delusa. (9437).

RISPOSTA. — Il disegno di legge, concernente la istituzione del « Fondo di previdenza per i dipendenti di aziende elettriche private » già iscritto all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, è stato da quest'ultimo rimesso ad un ulteriore esame da parte del ministro per il tesoro e dello scrivente.

Il Ministro: VIGORELLI.

FERRARIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando la signora dell'Oro Isola vedova Longhi da Malgrate (Como) potrà percepire il prescritto assegno dovutole per il quarto bambino nato il 17 gennaio 1947, a 25 giorni dal decesso del marito avvenuto il 22 dicembre 1946; certificato d'iscrizione numero 5418080. (8750).

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

FERRARIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali a tutt'oggi non si è provveduto alla reversibilità della pensione già assegnata al defunto Ruggeri Silvio deceduto il 27 agosto 1952, come da regolare domanda a suo tempo presentata dalla vedova signora Rossi Rosa fu Luigi, tramite il comune di Lecco (Como), il 10 settembre 1952.

Si fa presente che la richiedente è madre di due caduti e precisamente: Luigi, classe 1917, morto il 23 marzo 1943; Ugo, disperso in mare il 24 maggio 1941, e che non ha altri mezzi di sostentamento che la precitata pensione. (9821).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

FERRARIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si è provveduto alla liquidazione della pratica interessante il reduce Colzani Vittorio di Ambrogio, classe 1916, da Barzago (Como),

posizione 1438954/286371, che sottoposto a visita medica il giorno 29 luglio 1953 è stato assegnato alla categoria ottava più assegni di cura per anni due; il richiedente è minacciato da cecità completa, pericolo non scongiurato neanche da una dolorosa e costosa operazione cui è stato sottoposto. (9910).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

FERRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, con riferimento alla generica risposta ricevuta alla propria interrogazione n. 9221, l'ammontare preciso delle somme assegnate a ciascuno degli E. C. A. della provincia di Arezzo da parte del prefetto a qualsiasi titolo di assistenza generica ordinaria e straordinaria negli esercizi 1952-53 e 1953-1954. (10671).

RISPOSTA. — Agli E. C. A. della provincia di Arezzo durante gli esercizi finanziari 1952-1953 e 1953-54 sono stati erogati contributi nella misura a fianco di ciascun ente indicata:

E. C. A. di	Contributi erogati durante l'esercizio finanziario 1952-53	Contributi erogati durante l'esercizio finanziario 1953-54
1. -- Anghiari	1.200.000	1.700.000
2. -- Arezzo	14.500.000	16.400.000
3. -- Badia Tebalda	500.000	1.125.000
4. -- Bibbiena	1.850.000	2.000.000
5. -- Bucine	1.300.000	1.700.000
6. -- Capolona	500.000	600.000
7. -- Caprese Michelangelo	650.000	800.000
8. -- Castel Focognano	800.000	1.000.000
9. -- Castelfranco di Sopra	750.000	900.000
10. -- Castel San Niccolò	1.150.000	1.327.000
11. -- Castiglion Fibocchi	500.000	1.100.000
12. -- Castiglion Fiorentino	3.200.000	3.000.000
13. -- Cavriglia	1.500.000	27.150.000
14. -- Chitignano	700.000	850.000
15. -- Chiusi della Verna	900.000	1.155.000
16. -- Civitella della Chiana	1.400.000	1.500.000
17. -- Cortona	5.100.000	5.800.000
18. -- Foiano	1.200.000	1.400.000
19. -- Laterina	700.000	800.000
20. -- Loro Ciuffenna	900.000	1.400.000
21. -- Lucignano	600.000	700.000
22. -- Marciano	500.000	600.000
23. -- Montemignaiolo	700.000	1.000.000
24. -- Monterchi	500.000	600.000
25. -- Monte San Savino	1.400.000	1.750.000
26. -- Montevarchi	2.600.000	2.900.000
27. -- Ortignano Raggiolo	800.000	700.000
28. -- Pergine	600.000	800.000

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

E. C. A. di	Contributi erogati durante l'esercizio finanziario 1952-53	Contributi erogati durante l'esercizio finanziario 1953-54
29. — Piandiscò	700.000	950.000
30. — Pieve S. Stefano	1.150.000	1.490.000
31. — Poppi	1.200.000	1.400.000
32. — Prato Vecchio	900.000	1.900.000
33. — San Giovanni Valdarno	2.450.000	2.578.000
34. — San Sepolcro	2.000.000	2.200.000
35. — Sestino	1.000.000	1.310.000
36. — Stia	800.000	1.115.000
37. — Subbiano	700.000	800.000
38. — Talla	1.000.000	1.200.000
39. — Terranuova Bracciolini	2.100.000	2.300.000

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

FRANCESCHINI GIORGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno adattare adeguati provvedimenti, affinché ai proprietari dei beni espropriati dagli enti di riforma agraria siano corrisposti gli interessi nella misura legale sul capitale costituente il prezzo di esproprio, per il periodo che va dalla presa in possesso dei terreni da parte degli enti predetti al semestre successivo all'ordinanza del tribunale competente che dispone la consegna agli espropriati dei titoli del debito pubblico. (9879).

RISPOSTA. — Il problema del pagamento degli interessi, per ritardata corresponsione delle indennità ai proprietari espropriati, forma oggetto di apposito articolo della proposta di legge di iniziativa del senatore Zoli, già approvata dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati.

Ciò posto, non sembra, per ora, opportuno cercare una soluzione al problema stesso in sede di applicazione delle norme vigenti, mentre si è in attesa del responso parlamentare.

Il Ministro: MEDICI.

FRANZO. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per conoscere: dal primo, se non convenga sull'opportunità di mettere a disposizione del Ministero della pubblica istruzione ulteriori fondi per consentire a quel dicastero l'istituzione, nelle zone ove la necessità si è manifestata più viva ed urgente, di un congruo numero di scuole medie governative; dal secondo, se nel piano delle future assegnazioni, la richiesta avanzata fin dall'aprile del 1953 dal comune di Crescentino ed appoggiata dal

provveditore agli studi, per la provincia di Vercelli, trovi il posto di priorità dovuto alla considerazione che dall'anno scolastico 1945-1946 vi esiste una scuola media non governativa, legalmente riconosciuta, con una popolazione scolastica di circa 70 allievi distribuiti in tre classi e che il comune ha già iniziato la costruzione del nuovo edificio onde dare alla scuola stessa una sede ancora più idonea e degna dell'attuale. (9077).

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Ministero della pubblica istruzione.

È da far presente che le necessità segnalate dal Ministero della pubblica istruzione per il settore della scuola media, come per gli altri settori dell'insegnamento, sono state sempre oggetto della più comprensiva considerazione da parte del tesoro, compatibilmente con le possibilità offerte dalla situazione del bilancio.

Infatti, all'esame dei dati dell'ultimo quinquennio, sarà facile constatare che gli stanziamenti riguardanti la scuola media, disposti in sede di previsione, sono passati da lire 11.171.683.000 nel 1950-51 a lire 15.973.500.000 nel 1954-55.

Per la gestione corrente, l'importo suddetto è stato inoltre già integrato di lire 1.650.000.000 per sopperire alle occorrenze connesse con istituzioni di scuole effettuate nell'anno scolastico decorso e per provvedere ad ulteriori incrementi, sempre nell'ordine della scuola media, sia nella forma di nuove istituzioni che in quella di trasformazione in scuola autonoma di preesistenti sezioni staccate.

Nelle attuali ben note contingenze finanziarie le concessioni suddette rappresentano lo sforzo massimo che il tesoro ha potuto compiere a vantaggio di questa branca della

pubblica istruzione e, pertanto, è da escludere la possibilità di ulteriori interventi a favore del settore di che trattasi.

Per quanto in particolare riguarda la richiesta di creazione di una scuola media in Crescentino, si può assicurare che il Ministero della pubblica istruzione non mancherà di tenere nella dovuta considerazione tutti gli elementi al riguardo forniti dall'onorevole interrogante, allorché sarà predisposto, da parte di quell'amministrazione, il piano di nuove istituzioni di scuole medie, in relazione alle esigenze degli altri comuni della provincia di Vercelli.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
ARCAINT.

GELMINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, in relazione alle difficoltà provocate, in ogni dove, agli artigiani riuniti in società di fatto, da un estensivo criterio di applicazione, a scopo fiscale, degli articoli 1 e 6 del regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e dell'articolo 5 del regolamento 25 gennaio 1937, n. 20, non creda opportuno intervenire direttamente presso i dipendenti ispettori del lavoro e presso gli istituti nazionali interessati, per chiarire e precisare ulteriormente la esatta interpretazione delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento su accennato, in modo da far risultare, con la maggiore evidenza e precisione possibile, che gli artigiani associati in un processo produttivo nel quale non esista, di fatto e di diritto, nessuna subordinazione, devono considerarsi esenti dall'obbligo di pagare i contributi assicurativi e previdenziali previsti per coloro che hanno un rapporto di dipendenza o di subordinazione, come ha ripetutamente sentenziato per diversi casi controversi la magistratura ordinaria e particolarmente il pretore di Mirandola (Modena) il quale, nella sua sentenza del 10 agosto 1954, ha ribadito in un disposto attentamente elaborato come, da un dato di fatto certo, discenda inequivocabilmente il diritto degli artigiani, associati nelle società di fatto, di essere liberi dagli obblighi assicurativi.

Una precisazione ministeriale in tale senso appare all'interrogante tanto più opportuna in quanto nelle varie regioni si procede con criteri diversi, con evidente grave danno per gli interessati, costretti spesso in giudizio davanti alla magistratura prima di potere ottenere il riconoscimento del loro diritto. (8783).

RISPOSTA. — Come è noto, l'ordinamento vigente, in materia previdenziale e assistenziale, per la ricorrenza dell'obbligo assicurativo ha riguardo, di regola, al rapporto di lavoro subordinato.

I rapporti associativi, pertanto, salvo eccezioni (come, ad esempio, nel caso dei coloni e mezzadri), non rappresentano titolo per la ricorrenza di tale obbligo.

Una particolare disciplina esiste, per altro, per quanto concerne i rapporti associativi nelle società di puro lavoro (costituite principalmente di prestatori di opera) come le cooperative e, talora (riguardo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e agli assegni familiari), le società in genere e anche di fatto.

Per queste ultime, quando per conto di esse i soci prestano la loro attività, la legge ammette che le società ed i soci, ai fini delle forme assicurative e previdenziali suindicate, acquistano, rispettivamente, la figura di datori di lavoro e di lavoratori subordinati.

Gli orientamenti legislativi suesposti autorizzano a ritenere che nelle società di cui trattasi si ravvisi un ente collettivo autonomo, giuridicamente rilevante in ordine alla costituzione del rapporto di lavoro con i propri soci, e ciò al fine prevalente di accordare ai soci i benefici delle prestazioni assicurative e previdenziali.

Naturalmente, gli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato (quali la retribuzione, la subordinazione, etc.), nel rapporto di lavoro intercorrente fra società di fatto e soci, si attenuano, fino al punto di perdere sovente quel concreto carattere che è proprio del rapporto di lavoro in senso stretto. Devesi, per altro, osservare che nelle società di fatto, mentre la subordinazione e la dipendenza del lavoratore dal datore di lavoro restano necessariamente attenuate dal rapporto associativo che corre fra soci, la retribuzione assume, invece, quasi sempre, le forme di partecipazione agli utili o al prodotto, che possono essere considerati come elementi della retribuzione, per effetto dell'articolo 2099 del Codice civile e del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, quando ricorrono altri requisiti atti a configurare il rapporto di lavoro.

Ora è da osservare che, se la società di fatto non è costituita fra soci esclusivamente capitalisti, aventi solo fine di lucro, ma è costituita totalmente o in parte da lavoratori e persegua lo scopo sociale di lavoro da parte dei soci, questo Ministero, confortato anche dalla prevalente giurisprudenza, ha ritenuto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

che la società abbia un sostanziale fine mutualistico e, quindi, come tale, sia assoggettabile agli obblighi in materia di previdenza e di assistenza sociale.

Per contro, in caso di società costituita fra soci capitalisti o fra artigiani indipendenti, veri e propri imprenditori di sé stessi, lo scrivente è dell'avviso che non sorga il rapporto di lavoro, e, pertanto, non ricorrano obblighi assicurativi.

In concreto si ritiene che debbansi accertare, di volta in volta, quali siano lo scopo e la composizione della società di fatto (esame dell'atto costituito, dello statuto, etc.), al fine di stabilire se si tratta o meno di organismi costituiti esclusivamente da soci di industria o da artigiani indipendenti, associati al solo fine di lucro, per concludere pro o contro l'esclusione dagli obblighi anzidetti.

La valutazione singola del rapporto assicurativo, anche riguardo alla rispondenza al caso concreto di tutti gli elementi costitutivi, si rende necessaria perché, non di rado, si è potuto accertare che il ricorso alla forma associativa rappresentava un puro espediente per eludere la sostanza di un vero e proprio rapporto di dipendenza fra artigiani ed uno o più lavoratori subordinati.

Tali sono le direttive alle quali questa amministrazione si è uniformata, mentre — avendo l'onorevole interrogante segnalato una recente sentenza del pretore di Mirandola — corre l'obbligo di far rilevare che altre ed autorevoli sentenze della magistratura concludono per la ricorrenza dell'obbligo assicurativo.

Infine, per quanto specificamente concerne l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si assicura che questo Ministero non ha mancato di intervenire presso l'I. N. A. I. L., affinché — in armonia alle direttive suesposte in tema di rapporti tra società di fatto e soci — i rapporti medesimi vengano valutati con la massima obiettività.

Il Ministro: VIGORELLI.

GELMINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le cause che hanno determinato finora il mancato accoglimento della richiesta di assegno di previdenza presentata dalla signora Ferrari Delfina fu Antonio, vedova Piccagliani, da San Possidonio (Modena), pensionata in base a decreto n. 12826, libretto di pensione n. 610821, e quale sia lo stato attuale della pratica stessa. (9905).

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI

GIACONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare la pratica di pensione dell'ex militare Simone Vincenzo fu Domenico, classe 1909, da Canicatti (Agrigento), e lo stato in cui trovasi detta pratica. (9824).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI

GIACONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie circa la pratica di pensione relativa al signor Meli Angelo di Salvatore (infortunato civile di guerra), classe 1923, posizione n. 118469, da Palma Montechiaro (Agrigento). (9826).

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GIACONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Cammarata Vincenzo fu Calogero, classe 1916, posizione 1509503, distretto militare di Agrigento. (10148).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GIANQUINTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del seguente fatto.

Tombrini Sergio — dipendente dall'I. N. G. I. C. di Venezia — è assicurato, sin dal 1° luglio 1952, presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Il 25 novembre 1954, un medico rilasciava regolare certificato attestante che, essendo affetto da gastroenterocolite acuta con insufficienza epatica, il Tombrini abbisognava di urgenza dell'esame delle urine chimico-sedimento X graf. T. B. e colecistografica.

Il Tombrini, munito del certificato, si recava presso uno degli enti convenzionati, ma si sentiva rispondere che nella settimana lo specialista non sarebbe stato presente; doveva rivolgersi quindi all'ospedale del Mare, altro ente convenzionato. Senonché l'ospedale del Mare obiettava che l'E. N. P. D. E. D. P. aveva in precedenza respinte notule di prestazioni fatte ai suoi assistiti, cosicché il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

Tombrini doveva aspettare il benessere da Roma, oppure doveva consegnare l'impegnativa della sua ditta a pagare ove la prestazione non fosse stata autorizzata dalla direzione generale dell'E. N. P. D. E. D. P., oppure doveva effettuare personalmente il deposito.

Praticamente, quindi, si è rifiutata una prestazione prescritta di urgenza ad un dipendente regolarmente mutuato ed avente diritto all'assistenza.

Per sapere quali disposizioni il ministro intenda impartire, con urgenza, affinché fatti inauditi come questo denunciato non abbiano più a verificarsi, e le prestazioni vengano effettuate senza intralci tanto più incomprensibili in quanto si tratta di cure mediche. (10785).

RISPOSTA. — Le prestazioni ambulatoriali, quali le analisi di laboratorio, gli accertamenti radiodiagnostici e simili, possono essere fruite dagli iscritti all'E. N. P. D. E. D. P. presso centri convenzionati o di libera scelta.

Nel primo caso l'assistito si può avvalere di centri o istituti di cura con i quali l'ente ha stipulato apposite convenzioni, richiedendo preventivamente la prescritta lettera di impegno, rilasciata dall'ente stesso e indirizzata al centro convenzionato.

Nel secondo caso, l'iscritto può servirsi di centri o specialisti di sua fiducia, inoltrando i relativi documenti di spesa all'ente, il quale provvede al rimborso in base alle tariffe stabilite.

Per le prestazioni di cui sopra, in particolare, l'assistito è esonerato dal richiedere la preventiva autorizzazione, giusta quanto disposto dall'ente con propria lettera circolare a suo tempo trasmessa agli istituti iscritti, per eliminare quelle procedure che potevano comportare un ritardo nell'espletamento delle pratiche di malattia.

Ciò premesso, viene precisato che in data 25 novembre 1954 il signor Tombrini Sergio, dipendente dall'I. N. G. I. C. di Venezia, trasmetteva alla competente direzione della E. N. P. D. E. D. P. una denuncia di malattia nella quale veniva richiesta, a firma del medico curante, l'autorizzazione per effettuare alcuni esami (urine, sedimentazione, radiografia del tubo digerente e colecistografia) senza l'indicazione del centro o istituto presso il quale lo iscritto intendeva praticare detti accertamenti.

Essendo pertanto chiaro che l'iscritto si sarebbe servito, per tali prestazioni, di sanitari o centri di cura di sua fiducia, gli fu notificato che non vi era necessità di preven-

tiva autorizzazione, giusta quanto stabilito dalla citata circolare, che gli veniva inviata per conoscenza.

Successivamente il Tombrini, dopo aver effettuato, il 2 dicembre, gli esami presso l'ospedale al Mare del Lido di Venezia, inviava alla direzione dell'ente i referti degli esami effettuati per ottenere il rimborso della spesa.

Non è inopportuno rilevare che, se l'iscritto avesse desiderato fruire di centro convenzionato, avrebbe dovuto farlo presente e così pure avrebbe dovuto segnalare le difficoltà a cui era andato incontro al momento della richiesta delle prestazioni all'ospedale, e le obiezioni che da quest'ultima amministrazione gli erano state mosse; di conseguenza non è stata data possibilità alla direzione dell'ente di intervenire tempestivamente nei confronti dell'istituto ospedaliero.

Si aggiunge che le condizioni poste dall'ospedale per praticare gli esami occorrenti, erano state determinate dalla mancata definizione di accordi in corso fra l'ospedale stesso e l'ente, in merito ad alcune modalità da seguire per le prestazioni ambulatoriali urgenti.

Comunque, si desidera comunicare che, a seguito dell'immediato interessamento dell'ente, l'ospedale ha dato ampia assicurazione che avrebbe senz'altro restituito al signor Tombrini la somma versata per gli esami praticati, ponendola di conseguenza a carico dell'ente ed ha dato la sua adesione alle proposte formulate dall'ente stesso per rendere operante la convenzione per le prestazioni ambulatoriali, di guisa che inconvenienti del genere non abbiano più a ripetersi.

Il Ministro: VIGORELLI.

GUADALUPI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per cui non è stata ancora liquidata la pensione di guerra, diretta, in favore di Donato Licci fu Vitantonio, da Alliste (Lecce) della classe 1898, il quale produsse la relativa domanda sin dall'anno 1946. (8675).

RISPOSTA. — La pratica è in corso di istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GUADALUPI e BOGONI. — *Al ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per cui non è stato dato corso alla ordinanza del 31 dicembre 1953, del sindaco del comune di Sava (Taranto), relativa alla revoca della licenza per l'esercizio di un frantoio oleario in

via Galilei n. 8 del predetto comune, di proprietà del signor Giuseppe Vinci fu Luigi, deliberata per le condizioni di grave antigiene dei locali del frantoio stesso.

Se non ritenga opportuno disporre che il signor prefetto di Taranto abbia a provvedere, con la necessaria urgenza, a far rispettare le disposizioni della legge comunale e provinciale violate dalla persona sopra denunciata ed a disporre per la immediata esecutività della giusta e legittima ordinanza del sindaco di Sava, in maniera da tranquillizzare quella parte della cittadinanza di quel comune, che più volte ha espresso la sua indignazione per tali abusi, violazioni di legge e compiacenti protezioni, con istanze e petizioni inviate anche al signor prefetto di Taranto. (10824).

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte è risultato che il sindaco *pro tempore* di Sava, al fine di assicurare l'osservanza della propria ordinanza 31 dicembre 1953, con cui revocava la licenza per l'esercizio di un frantoio oleario in via Galilei, n. 8, in quel comune, ebbe ad elevare alcune contravvenzioni a carico del proprietario di tale frantoio, signor Vinci Giuseppe, inadempiente alla ordinanza stessa, denunciando, inoltre, il medesimo all'autorità giudiziaria a termini dell'articolo 650 del codice penale.

A seguito di ciò, detta autorità infliggeva al Vinci, in data 31 gennaio 1954, una ammenda di lire 8 mila, ed in data 28 febbraio 1954 una multa di lire 5 mila.

Si soggiunge che il nuovo sindaco di Sava, insediatosi nel marzo 1954, ebbe a constatare che il frantoio di che trattasi non era, in quel tempo, più in funzione; e che dal gennaio 1954 a tutto oggi nessun fatto nuovo è stato denunciato al riguardo alla prefettura di Taranto, la quale, pertanto, non ha avuto motivo di interessarsi della questione.

In relazione a quanto sopra, questo Ministero non ha alcun intervento da svolgere in materia.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

GUERRIERI E CALVI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga equo estendere anche ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni che si segnalino per meriti personali di perizia, laboriosità, buona condotta morale e siano in possesso dei richiesti requisiti di anzianità lavorativa, l'assegnazione della « Stella al merito del lavoro », dovendosi consentire, a parità di meriti personali, parità di riconoscimenti, prescindendo dal fatto

di appartenere il lavoratore ad imprese private o cooperative piuttosto che a pubbliche amministrazioni. (11016).

RISPOSTA. — Le norme di cui alla legge 18 dicembre 1952, n. 2389, concernente il riordinamento delle disposizioni relative alla « Stella al merito del lavoro », sono, nello spirito e nella lettera, dirette al conferimento di una particolare distinzione, per altro molto limitata nel numero (500 decorazioni per anno), a lavoratori subordinati del settore privato.

I particolari meriti acquisiti nell'esplicamento delle proprie mansioni dai pubblici dipendenti, trovano, attualmente, un riconoscimento sufficientemente esteso, mediante il conferimento delle onorificenze dell'ordine « al merito della Repubblica italiana », le quali, per norma espressa (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952), sono destinate a ricompensare benemeritenze acquisite per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

La estensione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni della « Stella al merito del lavoro » pur non essendo tale da determinare obiezioni di principio, non potrebbe, per altro, non essere sottoposta ad opportune limitazioni, mentre è appena il caso di rilevare che, allo scopo desiderato, occorrerebbe sempre provvedere con legge.

Ciò premesso, lo scrivente assicura che si ripromette di considerare la questione, valutandone ogni peculiare aspetto.

Il Ministro: VIGORELLI.

IOZZELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, visto che gli insegnanti tecnico-pratici delle scuole di avviamento professionale assunti in servizio prima del 1° maggio 1947, senza il prescritto titolo di studio, sono stati regolarmente inquadrati, non intenda estendere il medesimo beneficio a tutti quegli insegnanti che hanno prestato sei anni di continuativo servizio, riportando la qualifica di ottimo e il giudizio di idoneità da parte del direttore della scuola. (11060).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 41 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'articolo 19 della legge 22 aprile 1932, n. 490, al personale tecnico-pratico degli istituti e scuole d'istruzione media tecnica si applicano le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Detto personale, perciò, non è considerato personale insegnante.

Per l'assunzione ai posti di istruttore pratico nelle scuole di avviamento, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, non era richiesto alcun titolo di studio specifico.

Per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, il personale tecnico non di ruolo di tutte le scuole di istruzione tecnica conseguì la stabilità (non l'immissione in ruolo o l'inquadramento) nei posti occupati con diritto a scatti quadriennali di stipendio, alla pari di tutti gli altri impiegati civili avventizi dell'amministrazione statale.

Il personale insegnante fu esplicitamente escluso da tale beneficio. Dice, infatti, l'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato che « il presente decreto non si applica al personale insegnante non di ruolo ».

Per estendere il trattamento previsto dal più volte menzionato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 anche al personale insegnante, occorrerebbe modificare il disposto dell'articolo 18, già citato.

Questo Ministero non ritiene per altro opportuna tale estensione, sia per la diversità delle funzioni esplicate dalle due categorie di personale di cui si tratta, sia perché sembra quanto mai sconsigliabile creare un « avventiziato » in un settore della pubblica amministrazione particolarmente delicato nel quale è più che mai necessario procedere ad una scrupolosissima selezione del personale per assicurare alla scuola docenti culturalmente e didatticamente preparati, il che si ottiene solo facendo passare gli aspiranti all'insegnamento attraverso il vaglio di regolari concorsi.

Il Ministro: ERMINI.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata definizione della pratica di pensione indiretta a favore di Manca Antonio Efsio da Fordongianus (Cagliari) per il figlio Antonio Maria caduto nel 1946 (posizione 376891) e quale sia lo stato della pratica stessa. (9073)

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata definizione della pratica di reversibilità della pensione a favore della

signora Medda Maria Delfina fu Raffaele, vedova del pensionato Manca Antioco fu Salvatore, da Narcao (Cagliari) e quale sia lo stato della pratica stessa. (9100).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata definizione della pratica di pensione a favore di Manca Efsio fu Pasquale, classe 1924, da Sestu (Cagliari), e quale sia lo stato della pratica stessa. (9379).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata definizione della pratica merente alla concessione dell'assegno di previdenza a favore di Mangiardi Giuseppe fu Giovanni Battista, classe 1889, da Cagliari, e quale sia lo stato della pratica stessa. (9811).

RISPOSTA. — La pratica è in corso di istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata liquidazione degli arretrati agli eredi di Porcu Basilio fu Daniele, da Sarule (Nuoro), pensionato con libretto numero 5418804, padre della guardia di finanza Porcu Pietro, deceduto per cause di guerra in Abissinia, e quale sia lo stato di tale pratica. (9812).

RISPOSTA. — La pratica relativa alla liquidazione degli arretrati a favore degli eredi del sopra nominato è stata definita.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LATANZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra del signor Pozzessere Ciro fu Vincenzo, da Pulsano (Taranto), posizione n. 1319439. (8684).

RISPOSTA. — La pratica è in corso di istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

LATANZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra relativa al signor d'Oronzo Cosimo di Francesco, da Pulsano (Taranto); posizione n. 1393294. (8671).

RISPOSTA. — La pratica è in corso di istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

L'ELTORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in attesa delle decisioni del Parlamento circa il progetto di legge per il ripristino dell'esame di Stato per l'abilitazione dei laureati all'esercizio delle professioni, non ritenga opportuno concedere l'abilitazione provvisoria ai laureati in medicina e chirurgia nell'anno accademico 1953-54, come già stabilito per gli anni precedenti con disposizioni di legge quali il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 537, il decreto legislativo 24 gennaio 1946, n. 384, il decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, la legge 28 marzo 1948, n. 131, la legge 10 novembre 1949, n. 852, la legge 11 marzo 1951, n. 134, la legge 7 dicembre 1951, n. 1360, la legge 4 dicembre 1952, n. 1906, la legge 2 marzo 1954, n. 41.

E se non ritenga opportuno adottare tale provvedimento per le due seguenti considerazioni:

1°) in quanto gli interessati, in attesa delle norme di legge che dovranno regolare la materia, si troverebbero a dover attendere per lo meno un anno senza poter esercitare la professione, pur avendo compiuto i sei mesi di tirocinio pratico obbligatorio, per cui ne conseguirebbe per essi, oltre che un grave disagio economico, una condizione di non definita posizione giuridica;

2°) in quanto gli interessati, dovendo adempiere agli obblighi di leva, senza per altro poter fruire di ulteriori rinvii, non potrebbero ottenere — pur avendo ultimato il corso allievi ufficiali di complemento — la nomina a sottotenenti medici, in quanto questa è condizionata alla presentazione del certificato di abilitazione professionale. (10918).

RISPOSTA. — Questo Ministero si rende conto della rilevanza delle questioni prospettate dall'onorevole interrogante relativamente alla posizione dei laureati in medicina o chirurgia nell'anno accademico 1953-1954

ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione.

La posizione dei laureati anzidetti è d'altra parte analoga a quella dei laureati in altre discipline nel medesimo anno accademico 1953-54.

Per altro, allo stato attuale, ogni determinazione spetta al Parlamento, cui viene sottoposto lo schema di provvedimento legislativo elaborato dal Governo relativamente alla riattivazione degli esami di Stato per l'esercizio delle professioni: in tale occasione il Parlamento, com'è prevedibile, non mancherà di portare la sua attenzione su tutto quanto è stato da varie parti prospettato in proposito.

Il Ministro: ERMINI.

LOPARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra relativa all'ex partigiana Antonangeli Ida fu Attiho. La pratica risale a sette anni fa ed ha il numero di posizione 369614/P. Sollecitazioni precedenti — in questo e in numerosissimi altri casi — non sono state degnate di riscontro da parte del sottosegretario alle pensioni di guerra. (6958).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LOPARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra relativa all'ex militare D'Avoglio Giuseppe fu Francesco, da Pratola Peligna (L'Aquila). La pratica ha il numero di posizione 1370006. (6962).

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LOPARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali agli operai occupati nei lavori di bonifica idraulico-forestale, appaltati dalla Cassa per il Mezzogiorno nella provincia dell'Aquila, è stata revocata — unilateralmente e in maniera inusitata — l'applicazione dell'accordo di lavoro 23 febbraio 1954, stipulato dalle organizzazioni provinciali interessate, accordo che prevede un aumento salariale del 15 per cento e che era stato già applicato per disposizioni ministeriali emanate a seguito di apposita riunione tenuta il 3 settembre 1954 al Ministero del

lavoro fra le parti interessate e sotto la presidenza del sottosegretario Delle Fave.

Per conoscere altresì perché agli stessi lavoratori non viene ancora applicato il trattamento previdenziale ed assicurativo dei lavoratori dell'industria, con decorrenza 1° luglio 1954, così come stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare del 7 agosto 1954 n. 20/18472/CIB (9798).

RISPOSTA. — La questione sollevata riflette, per il campo e le modalità di attuazione, particolari e delicati aspetti, attinenti, oltre che alla competenza di questo Ministero, a quella del Ministero dell'agricoltura e foreste e della Cassa per il Mezzogiorno.

Si è in grado di assicurare, pertanto, che essa forma, in atto, oggetto della più attenta valutazione da parte del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno, allo scopo di addivenire alla più confacente soluzione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

MADIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se — considerato che dal 1866 in poi fu sempre inaugurato l'anno giudiziario anche presso le sedi di tribunale (vedi articolo 198 della legge 6 dicembre 1865 sull'Ordinamento giudiziario); che tale inaugurazione, per quanto riguarda i tribunali, fu soppressa nel 1923 ispirandosi a criteri di accentramento (i quali l'attuale regime non intende seguire); che anzi la Carta costituzionale all'articolo 129 prevede la suddivisione delle circoscrizioni provinciali in circondari — non creda, promuovendo i provvedimenti legislativi del caso — di restaurare anche presso i tribunali l'inaugurazione dell'anno giudiziario, con la riunione in assemblea di tutti i membri del tribunale. (10878).

RISPOSTA. — Non si ritiene sussistano apprezzabili motivi per ripristinare le assemblee generali dei tribunali, ai fini dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

In proposito si reputa opportuno fare presente che nell'ordinamento del 1923 la inaugurazione dell'anno giudiziario nei tribunali fu soppressa, non in rapporto a criteri di accentramento, ma perché — cessato da parte delle assemblee generali dei tribunali l'esercizio della giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati, che esse avevano in base all'ordinamento del 1865 come

principale attribuzione — venne meno la ragione d'essere delle assemblee medesime. Le dette assemblee, pur essendo mantenute dall'ordinamento del 1923, con i limitati compiti di deliberare su materie d'ordine e di servizio interno e di dare pareri al Governo su disegni di legge e su altri argomenti di pubblico interesse, non esercitarono in pratica tali compiti, tanto che l'ordinamento del 1941 ritenne opportuno sopprimerle del tutto.

Fare ora rivivere le assemblee generali dei tribunali al solo scopo di riunirle all'inizio dell'anno giudiziario per udire la lettura del decreto che compone le sezioni (decreto che di regola nelle Corti si dà per letto e che per numerosi tribunali, non divisi in sezione, non esiste) e per udire la relazione del pubblico ministero sul modo in cui la giustizia è stata amministrata nella limitata circoscrizione del tribunale, non sembra necessario, tanto più che i procuratori generali delle corti di appello debbono riferire sull'andamento dell'amministrazione della giustizia negli uffici giudiziari del distretto, e quindi anche nei singoli tribunali.

Il Ministro: DE PIETRO

MAGLIETTA. — *Al Ministro per l'industria e commercio e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sul recente provvedimento di sospensione di membri della commissione interna dei cantieri della Navalmeccanica di Castellammare di Stabia (Napoli); sull'atteggiamento illegale dei dirigenti di alcuni stabilimenti I. R. I. che proibiscono le assemblee promosse dalla commissione interna contravvenendo al disposto dell'accordo interconfederale; sulla necessità di richiamare i dirigenti delle aziende I. R. I. alla osservanza degli accordi, alla correttezza dei rapporti con i lavoratori e soprattutto a non considerare tali rapporti sulla base delle direttive della Confindustria che tendono ad inasprire la situazione delle fabbriche. (8190).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del ministro per l'industria e commercio.

Dagli elementi acquisiti in ordine ai fatti lamentati nella interrogazione, risulta che la mattina del 14 ottobre 1954, la direzione dello stabilimento « Navalmeccanica » comunicò alla commissione interna che prossimamente l'orario di inizio del lavoro sarebbe stato ritardato di mezz'ora.

I componenti della commissione protestarono contro tale decisione e chiesero, senza

ottenerla, l'autorizzazione a tenere una assemblea di fabbrica durante l'intervallo del riposo; nonostante il rifiuto, alcuni componenti della medesima tennero ugualmente l'assemblea.

In considerazione di quanto sopra, la direzione dello stabilimento, al termine della giornata lavorativa, notificò verbalmente ai componenti della commissione interna De Filippo Gilberto, Eustacchio Mario, Esposito Francesco e De Rosa Alfonso, nonché agli operai Gascone Salvatore ed Uvale Castello, la determinazione della sospensione dal lavoro, perché individuati come promotori di detta assemblea.

Il giorno 15 ottobre una parte della maestranza, anziché iniziare il lavoro, si riunì nei pressi dei locali della direzione, per conoscere le preannunciate decisioni.

Ad una delegazione dei presenti, la direzione comunicò allora sia la proposta di licenziamento del segretario della commissione interna (sottoposta al collegio arbitrale) e la sospensione per tre giorni dei tre membri di essa, sia sanzioni disciplinari a carico degli operai Gascone e Uvale.

Nel pomeriggio del giorno 16 corrente mese i componenti della commissione interna non colpiti dal provvedimento disciplinare furono convocati nei locali della direzione ove venne loro comunicato il nuovo orario di inizio del lavoro.

Per ciò che concerne, poi, la seconda parte dell'interrogazione, in merito all'atteggiamento dei dirigenti di alcuni stabilimenti I. R. I. che proibirebbero le assemblee promosse dalle commissioni interne, la genericità dei riferimenti rende impossibile lo svolgimento di specifiche indagini, nè, d'altra parte, risultano pervenute a questo Ministero, dai competenti uffici periferici, particolari segnalazioni in materia.

Circa, infine, l'ultima parte dell'interrogazione, riflettente l'osservanza degli accordi in materia di commissioni interne e l'eventualità di un apposito intervento della pubblica amministrazione, lo scrivente non può che richiamarsi a quanto, sullo stesso argomento, ha fatto più volte presente in precedenti, analoghe occasioni, nel senso che la pubblica amministrazione non ha, nella presente situazione legislativa, alcun potere di interferire in sede di applicazione degli accordi su menzionati, cui è da attribuire — come a tutte le convenzioni del genere — natura giuridica privatistica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro per l'industria e commercio e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sul sistema invalso in alcune aziende I. R. I. del napoletano concedendo in appalto servizi essenziali dello stabilimento e talvolta interi reparti di lavorazione; sul vantaggio che ne ricaverebbe l'azienda (salari, tasse, contributi sociali, ecc.) dovendosi (come è ovvio!) garantire un guadagno all'appaltatore; sulla necessità di un intervento perché le aziende I. R. I. siano strumento di elevamento economico e morale dei lavoratori e non base per esperimenti padronali per intensificare lo sfruttamento delle mano d'opera in violazione di leggi, di consuetudini e di contratti di lavoro. (8934).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro per l'industria e commercio.

Come è noto, vi sono all'interno degli stabilimenti, non soltanto I. R. I. ma anche in tutte le aziende, necessità di lavoro che, non facendo parte direttamente del ciclo produttivo, vengono affidate ad organizzazioni esterne (si tratta normalmente di lavori sussidiari, i quali, per la loro natura, eventuale saltuarietà o altre particolari condizioni, risultano meglio adatti alla forma di appalto, anziché ad una gestione diretta). Tali forme sono adottate con criteri assai più restrittivi nelle aziende I. R. I., di quanto non avvenga in altre industrie.

Il sistema di cui sopra non può essere motivo di inosservanza dei trattamenti contrattuali dei lavoratori e delle norme sulle assicurazioni sociali e previdenziali, in quanto, per disposizione di legge, l'obbligatorietà di tali norme vale anche per le imprese esterne, e, quindi, la loro esatta applicazione è materia di controllo da parte degli organi a ciò espressamente chiamati.

Nel caso delle aziende Finsider e Finmeccanica, le stesse vanno oltre le disposizioni di carattere generale in quanto — in tutti i contratti del genere — è espressamente inserita la clausola che obbliga i concessionari all'osservanza delle norme vigenti in materia, clausola che — in caso di inosservanza — può essere anche ragione di annullamento dell'appalto.

Ciò premesso, si assicura che l'ispettorato del lavoro di Napoli da tempo ha espletato l'azione di sua competenza, eseguendo, già nell'ottobre 1953, visite d'ispezione a tutte le ditte concessionarie di appalti negli Stabilimenti meccanici di Pozzuoli (le quali, in quell'epoca, erano in numero di 14 mentre attualmente sono solamente 6). E, poiché

risultò che tutte le ditte suddette avevano ommesso il versamento di contributi assicurativi e previdenziali, quell'ispettorato provvide al recupero o con regolarizzazione o con denuncia all'autorità giudiziaria.

Nel maggio 1953 fu eseguita una ispezione alla ditta Di Lieto Pasquale, appaltatrice di lavori nell'Ilva - Bagnoli - ed anche nei riguardi di questa ditta fu accertata l'omissione del versamento di contributi assicurativi e previdenziali, con conseguente denuncia al pretore di Napoli.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Su quanto è avvenuto nello stabilimento Aerfer (I. R. I.) di Pomigliano d'Arco (Napoli), dove in occasione della elezione della commissione interna sono state manomesse le urne ed alterati i risultati elettorali, sulla punizione dei colpevoli. (9542).

RISPOSTA. — Nel settembre 1954, scaduto il periodo di permanenza in carica della commissione interna dello stabilimento Aerfer di Pomigliano d'Arco, la C. I. S. L. prese l'iniziativa di indire nuove elezioni, presentando una propria lista

Le relative votazioni si svolsero l'8 novembre, ma nel giorno successivo, malgrado le disposizioni preventivamente adottate al fine di assicurare ogni regolarità, i componenti del seggio elettorale, nel corso dello sfoglio delle schede, trassero l'impressione di manomissioni, talché lo scrutinio venne sospeso e della questione furono investite sia la unione degli industriali, che la unione sindacale provinciale della C. I. S. L.

Nuove elezioni furono indette per il 23 novembre sempre con lista unica della C. I. S. L. e con gli stessi nominativi inclusi nella precedente, e ad esse partecipò una percentuale di votanti del 95,85 per cento.

Risulta che, nella stessa mattinata del 23 novembre, in concomitanza con l'arrivo del treno giunto a Pomigliano d'Arco alle ore 7,40, in quella stazione della Circumvesuviana alcuni elementi, rimasti sconosciuti, lanciarono dei manifestini con le seguenti frasi: « Abbasso gli scassinatori di urne! Abbasso la lista del padrone! Abbasso i negrieri! Viva la Fiom ».

Mentre non è da escludersi che tali volantini siano stati diffusi per intralciare le operazioni di voto, nessuna agitazione, però, ebbe a verificarsi nella circostanza, né in

proseguito, e le operazioni stesse si svolsero normalmente, senza il benché minimo incidente.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla serrata della cristalleria nazionale (gruppo Richard-Ginori) di Napoli; sull'intervento per ripristinare la normalità lavorativa; sull'opportunità di convocare le parti. (10134).

RISPOSTA. — Si risponde per conto del Ministro del lavoro.

Poiché la medesima tratta materia comune ad altra interrogazione n. 10908 rivolta dall'onorevole interrogante a questo Ministero, si conferma quanto si è già avuto occasione di comunicare in argomento con nota del 12 gennaio 1955 n. 3556 e che qui di seguito si trascrive:

« La Società cristalleria nazionale, con sede a Milano, gestiva da oltre 40 anni in Napoli (attualmente al corso Malta n. 150) un importante stabilimento per la produzione di articoli di cristallo e di vetro. Nello stabilimento avevano trovato lavoro 439 operai, 24 impiegati ed un ingegnere dirigente.

« Le agitazioni delle maestranze (culminate in uno sciopero a singhiozzo durato 25 giorni) e soprattutto la grave crisi che attraversa l'industria vetraria hanno influenzato negativamente l'andamento dell'azienda che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 27 novembre 1954, è stata posta in liquidazione. Su un capitale di 200 milioni, le perdite di esercizio erano risultate infatti di 34 milioni nel 1951-52, di circa 36 milioni nel 1952-53 e di 76 milioni nel 1953-54. Tali perdite avrebbero contribuito a maggiormente appesantire la già grave situazione finanziaria dell'azienda.

« Questo Ministero - che era al corrente di quanto innanzi - è parimenti intervenuto, prima in sede locale per il tramite del prefetto di Napoli e poi direttamente presso l'amministrazione dell'azienda, nell'intento di evitare il provvedimento di chiusura dello stabilimento o, quanto meno, di ridurne le conseguenze nei confronti del personale, che, nel frattempo, aveva ricevuto notifica dei licenziamenti.

« Per altro, l'amministrazione della società, malgrado le sollecitazioni rivoltele, non ha ritenuto di poter ritornare sulle precedenti decisioni, che giudica inevitabili in quanto la situazione economica e finanziaria dello sta-

bilimento di Napoli non apparirebbe suscettibile di miglioramenti.

« Trattandosi di determinazioni prese legittimamente da una azienda privata, questo Ministero, malgrado ogni buon volere, non ha più modo di insistere nel proprio interessamento; sempre che un eventuale diverso atteggiamento della società non renda ciò possibile in prosieguo di tempo ».

Il Ministro dell'industria e del commercio:
VILLABRUNA.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla mancata azione del Fondo speciale previdenza ferrotramvieri nei riguardi della società S.P.E.M.E., che ha la concessione della funicolare di Mergellina a Napoli e che non ha mai assicurato il personale come impone la legge del 14 maggio 1949, n. 269. (10606).

RISPOSTA. — La S. P. E. M. E., concessionaria della funicolare di Mergellina a Napoli, invitata dall'INPS a versare i contributi dovuti per il dipendente personale al Fondo di previdenza dei ferrotramvieri, a norma dell'articolo 2 della legge 14 maggio 1949, n. 269, non ha ritenuto di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, adducendo di non essere tenuta al versamento richiesto perché il citato articolo 2 non menziona le tramvie funicolari, categoria alla quale la società appartiene, ma soltanto le funivie assimilabili, per atto di concessione alle ferrovie.

Poiché, tuttavia, si è di avviso che l'assunto della S. P. E. M. E. è privo di fondamento (in quanto, per l'esplicito disposto dell'articolo 273 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, al personale delle funivie concesse come tramvie sono applicate tutte le disposizioni relative alle ferrovie), si è in grado di comunicare che l'I. N. P. S. ha già disposto per l'azione legale, nei confronti della società in parola, per il recupero dei contributi dovuti al Fondo di previdenza dei ferrotramvieri.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla opportunità di avere tempestivamente contatti utili con le parti interessate per le soluzioni relative allo stabilimento Vigliena di Napoli in vista della sistemazione dei lavoratori ivi raggruppati, sia con il riassorbimento negli stabilimenti di origine, sia rendendo produttivo il Vigliena

come ripetutamente affermato dai dirigenti aziendali e dagli organi ministeriali; sulla opportunità di intervenire con sollecitudine presso la direzione della Navalmeccanica per una integrazione della retribuzione attuale del corso di riqualificazione con particolare riferimento alla gratifica natalizia. (10900).

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'onorevole interrogante con la interrogazione sopra trascritta, ha formato, tra l'altro, oggetto di esame nel corso delle riunioni, tenute presso questo Ministero, allo scopo di dirimere una vertenza insorta fra la « Navalmeccanica » di Napoli e le maestranze, dalla medesima occupate presso il cantiere di Vigliena.

A seguito di tali riunioni, il giorno 22 ottobre 1954 è stato raggiunto un accordo verbale di massima, nel quale, fra l'altro, veniva stabilito:

a) la direzione dell'azienda metterà a disposizione del Ministero del lavoro, perché sia consegnata singolarmente ad ogni lavoratore, una somma pari al 60 per cento di quanto ad ognuno di essi sarebbe derivato dall'applicazione delle norme contrattuali inerenti agli istituti delle ferie e della gratifica natalizia per il periodo di effettiva frequenza al corso.

L'Azienda metterà a disposizione del Ministero del lavoro una ulteriore somma di 1 milione di lire da distribuirsi ai lavoratori di cui al comma precedente, secondo i criteri che dal Ministero verranno ritenuti più idonei;

b) il pagamento di tali somme verrà effettuato in due soluzioni: la prima alla fine del mese di ottobre, per il periodo che va dall'inizio dei corsi al 31 ottobre stesso, e l'altra a fine corso per il periodo intercorrente dal 1° novembre 1954 alla chiusura dei corsi stessi.

Ciò premesso, si assicura che non manca ogni più vivo interessamento da parte di questo Ministero, ai fini della migliore soluzione della questione, nonché allo scopo di fare riammettere in produzione parte dei lavoratori ancora al corso del Vigliena.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla morte dell'operaio Salvatore Brancaccio nella ditta E.L.S.A. di Santa Anastasia (Napoli) e sull'accertamento delle responsabilità. (10906).

RISPOSTA. — Particolari accertamenti sono stati effettuati, allo scopo di acclarare le

circostanze, nel corso delle quali si è dovuto lamentare l'infortunio mortale occorso il 20 dicembre 1954 all'operaio Brancaccio Salvatore, dipendente della ditta E. L. S. A. nel comune di Santa Anastasia (Napoli).

A quanto è risultato, nel capannone della ditta in questione è installato un « treno di serpentaggio » composto di un forno di riscaldamento alimentato a nafta, di una gabbia sbozzatrice da 450 millimetri e di 8 gabbie in linea da 250 millimetri (solo 5 gabbie però vengono utilizzate). I cilindri della gabbia sbozzatrice compiono circa 90 giri al minuto primo, quelli delle gabbie finitrici circa 250 giri al minuto primo.

Detto treno di « serpentaggio » produce normalmente tondino di ferro per cemento armato.

Il giorno 19 dicembre, con la fine del turno di lavoro (8-16), era stata ultimata la produzione di tondino da 18 millimetri e nella giornata successiva si sarebbe dovuta iniziare la produzione di tondino da 10 millimetri. Nella serata stessa il capotreno Cirillo Luigi fu Raffaele aveva proceduto, pertanto, al cambio del profilo.

All'inizio del turno del giorno 20 dicembre 1954, si procedette alla laminazione di prova di 2 soli tondini da 10 millimetri, ma, poichè venne rilevato che un cuscinetto del cilindro della prima gabbia (lato gabbia a pignoni) non era ben bloccato, il predetto Cirillo, dopo aver fatto fermare il treno, faceva togliere gli scudi di difesa delle « allunghe » (giunti) alla sola prima gabbia. Detti scudi sono delle lamiere in ferro dello spessore di millimetri 10 che vengono incastrate a mezzo di linguette adelle apposite sedi sulle gabbie, in maniera da segregare completamente le « allunghe » tra una gabbia e l'altra. Gli scudi sono posti sia sul davanti che sul retro del treno ed al di sopra di essi viene pure sistemata una terza lamiera formante coperchio.

A treno fermo e con gli scudi della prima gabbia tolti, il capotreno insieme con due altri operai, fra i quali il Brancaccio, provvide al bloccaggio del cuscinetto e quindi fece rimettere il treno in moto, al fine di osservare il comportamento del cuscinetto riparato. Il Cirillo, essendosi assicurato del buon esito della riparazione, si accinse quindi a raggiungere il posto di manovra del treno per poi dare l'ordine della presa del lavoro. Si era appena allontanato dalla prima gabbia quando sentì delle grida e, voltatosi, si avvide che l'operaio Brancaccio era stato trascinato dal moto di rotazione dei giunti della prima gabbia.

Fermato di colpo il treno, egli corse in aiuto del Brancaccio e, constatato che il corpo dello stesso si era per metà infilato tra le « allunghe » del cilindro superiore e quello mediano, provvedeva immediatamente a toglierlo da tale posizione.

Purtroppo il Brancaccio, essendosi il suo corpo infilato nello spazio fra le due « allunghe », spazio che è di appena 18 centimetri, riportava lo sfacelo del capo e della gabbia toracica. Egli decedeva, pertanto, durante il trasporto in ospedale.

Dagli interrogatori effettuati, non è stato possibile accertare la ragione per la quale il Brancaccio abbia sentito la necessità di avvicinarsi alla trasmissione in movimento, in quanto tutte le operazioni relative alla riparazione del treno erano già state precedentemente ultimate

Il Ministro VIGORELLI.

MANCINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — dichiarandosi non soddisfatto della risposta data all'interrogazione n. 5140 — da quale ufficio abbia avuto le inesatte notizie comunicate nella risposta citata e ciò perchè risulta direttamente all'interrogante, che si è recato a Villapiana (Cosenza):

a) che i terreni, dopo molti anni di duro lavoro dei contadini, sono diventati di buona qualità con l'impianto anche di vigneto e fichi;

b) che la fascia litoranea misura una larghezza di oltre 200 metri e pertanto gli appezzamenti dei contadini di Villapiana potevano essere rispettati;

c) che trattasi di 20 famiglie e non già di sette;

d) che i terreni sono in possesso di 13 contadini dal 1893 e soltanto per sette dal 1949.

L'interrogante altresì chiede di sapere perchè per i 20 contadini non è stato osservato lo stesso criterio che è valso per incorporare la proprietà di ricchi proprietari della zona ed in base a quale indicazione il funzionario inviato il 25 agosto 1954 a Villapiana ha minacciato di licenziamento dal lavoro due contadine — successivamente licenziate — che hanno rifiutato di firmare l'atto di cessione.

L'interrogante, infine, chiede di conoscere quali provvedimenti saranno adottati per tutelare i diritti dei 20 contadini di Villapiana e se in avvenire non si ritenga opportuno controllare le risposte che vengono

fornite dagli uffici allo scopo di evitare palesi e riprovevoli deformazioni della verità. (7546).

RISPOSTA. — L'occupazione dei terreni in contrada « Fontana » del comune di Villapiana, è stata a suo tempo effettuata dall'ispettorato dipartimentale delle foreste di Cosenza, in attuazione di una perizia esecutiva del 10 dicembre 1951, riguardante i lavori di rimboschimento per la costituzione di una fascia frangivento lungo il litorale « Piana di Sibari », a protezione delle colture agrarie del retroterra nel quadro della attività sistematoria prevista col noto programma di lavori, da finanziarsi dalla Cassa per il Mezzogiorno in applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 646. Tale perizia, avendo ottenuto l'approvazione e il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno in data 21 maggio 1952, è divenuta esecutiva, per cui le opere in essa previste sono state dichiarate urgenti, indifferibili ed aventi carattere di pubblica utilità.

Come prescritto dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è stato tempestivamente pubblicato l'elenco dei terreni di proprietà privata e comunale o di altri enti, che dovevano essere occupati. Avverso tale elenco, però, nessuna opposizione è stata fatta dai proprietari interessati prima dell'inizio dei lavori verificatesi nell'anno 1952.

Comunque, per quanto concerne la larghezza della zona da occupare con le colture di primo impianto, si ritiene opportuno far osservare che una fascia frangivento, per poter adempiere alle sue funzioni di protezione dell'attiguo retroterra, deve essere inderogabilmente omogenea e quindi presentare una discreta densità di piante, senza vuoti di sorta.

Ciò premesso, in base ai più dettagliati elementi forniti dall'onorevole interrogante si è potuto accertare che per la costituzione della suddetta fascia frangivento l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Cosenza ha dovuto occupare due separate zone di terreno, interessanti la località « Fontana » del territorio del comune di Villapiana.

La prima di tali zone, di proprietà del comune, ha una superficie di ettari 5,83 circa e si estende su una lunghezza di metri 410 ed una profondità media di metri 145. Essa confina da un lato, a metri 80 dalla battigia del mare, con la zona sabbiosa del demanio marittimo. Con deliberazione n. 23, in data 23 luglio 1949, tale zona era stata quotizzata tra 13 piccoli proprietari e braccianti agricoli di Villapiana, senza alcun

corrispettivo a favore del comune, ma con riserva di una regolare concessione in enfiteusi; concessione che, per altro, fino ad oggi non è stata attuata.

Detta zona, al momento della consegna ai quotisti in parola, verificatasi entro l'anno 1949, si presentava nella maggior parte pantanosa e ricoperta da erbe e canne palustri. In essa è stata poi eseguita una lavorazione superficiale, con semina di grano, su una quota di ettari 1.50 circa.

All'atto della occupazione temporanea da parte dell'amministrazione forestale, avvenuta nell'anno 1952, oltre alla suddetta quota coltivata a grano e di scarsissima produttività per le non adatte condizioni del terreno, ve ne era una seconda di circa una decina di are, con una coltura promiscua di fichi e di viti ed una terza di ettari 0,05 dal lato verso il mare, e quindi in terreno prevalentemente sabbioso, con circa 170 talee di vite americana in pessime condizioni vegetative e quindi di scarsa produzione.

Tutte le 13 quote sopradescritte, tranne la esigua superficie coltivata a fruttiferi, sono state sottoposte a lavori di rimboschimento, perfettamente riuscito, o con pino domestico (lato verso il mare) o con eucaliptus (lato a monte).

La seconda zona invece, della superficie di ettari 3.96 circa, ubicata a due chilometri dalla precedente e compresa nello stesso perimetro d'intervento, appartiene a 7 naturali di Villapiana in privata proprietà almeno sin dall'anno 1893. Le dette quote, della superficie media di ettari 0.65, costituiscono nel loro complesso una fascia di terreno, della lunghezza di metri 397 circa e della larghezza di metri 158, contigua alla zona sabbiosa dell'arenile, di pertinenza del demanio marittimo, che misura una larghezza media di metri 65.

Gli anzidetti appezzamenti di terreno, all'atto della loro occupazione avvenuta nell'anno 1952, erano coltivati a grano, ma con una produttività piuttosto mediocre. Anche in questa seconda zona sono state effettuate le opere di rimboschimento previste in perizia, per la costituzione della fascia protettiva frangivento, con l'impiego delle medesime specie legnose sopra specificate. Tale rimboschimento si presenta anch'esso in ottime condizioni vegetative.

Si aggiunge altresì che, per tutte le quote di terreno che hanno formato oggetto di occupazione da parte dell'amministrazione forestale, sia di proprietà privata (II zona) che di proprietà comunale (I zona), è prevista

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

una indennità di occupazione calcolata con le norme fissate dalle disposizioni di legge vigenti in materia ed aggirantesi sulle lire 4-5 mila per ettaro.

Per la zona comunale quotizzata, la indennità stessa verrà pagata al comune che ne corrisponderà le singole quote ai concessionari.

Si assicura che, nel determinare la larghezza della fascia di terreno da occupare, è stato seguito un criterio uniforme, escludendo dalla occupazione, nei limiti del possibile, i soli appezzamenti razionalmente lavorati e trasformati a coltura, senza tener conto se appartenessero a grandi o a piccoli proprietari.

Comunque, ove l'onorevole interrogante ritenga di segnalare al riguardo fatti specifici in contrasto con quanto sopra asserito, non si mancherà di disporre per gli opportuni accertamenti.

Per quanto riflette infine il segnalato licenziamento di alcune contadine, si precisa che trattasi di due donne, occupate nei lavori di rimboschimento. Una di esse, proprietaria di un appezzamento di terreno compreso nella II zona, al momento della occupazione del suo terreno, dopo di aver dimostrato la sua avversione alla esecuzione dei lavori, ha dichiarato sul posto di volersi licenziare. L'altra, invece, pur essendosi rifiutata di firmare l'atto di cessione, è stata licenziata molto tempo dopo, a seguito di riduzione di mano d'opera, unitamente ad altre quindici donne adibite negli stessi lavori.

Il Ministro: MEDICI.

MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quale ragione non si è provveduto ad inviare al provveditore agli studi di Cosenza le somme necessarie per la liquidazione delle seguenti competenze:

a) premio presenza bimestre maggio-giugno 1954 per insegnanti scuola istruzione tecnica e avviamento;

b) conguaglio premio presenza periodo 1° luglio 1952-31 - ottobre 1953 in applicazione del circolare del 24 novembre 1953, n. 7178, per gli insegnanti scuola istruzione tecnica e avviamento;

c) indennità missione per elezioni politiche (legge del 10 aprile 1948, n. 400) a tutti i professori di ogni ordine. (9229).

RISPOSTA. — a) L'ordine di accreditamento della somma necessaria al pagamento della indennità di presenza ai professori degli

istituti di istruzione tecnica della provincia di Cosenza - capitolo 147 dell'esercizio 1954-1955 - resti 1953-54 è stato trasmesso agli organi di controllo fin dal 29 settembre 1954.

L'ordine di accreditamento si riferisce alla richiesta fatta dal provveditore agli studi di Cosenza con nota del 10 settembre 1954 ed interessa la liquidazione del premio di presenza per l'esercizio 1953-54. Nella richiesta di cui sopra è compreso anche il periodo luglio-ottobre 1953 che rientra nelle spese dell'esercizio finanziario 1953-54;

b) il provveditore agli studi di Cosenza con nota della stessa data ha anche richiesto la somma di lire 5.180 per ordinativi inestinti relativi all'esercizio 1952-53. Il relativo ordine di accreditamento è stato inviato il 20 settembre 1954 alla ragioneria centrale;

c) questo Ministero ha già chiesto a quello del tesoro i fondi necessari per il pagamento delle indennità di missione relative alle elezioni politiche svoltesi il 7 giugno 1953.

Il predetto dicastero, con lettera del 7 ottobre 1954, ha disposto all'uopo la concessione di lire 30 milioni con prelevamento dal fondo di riserva ed istituendo l'apposito capitolo 254-bis nel bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1954-55.

Pertanto il pagamento delle indennità in parola potrà aver luogo non appena il relativo provvedimento sarà perfezionato

Il Ministro: ERMINI.

MANCINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quale ragione non è stato ancora corrisposto al signor Gaetani Francesco di Antonio, da Cassano allo Jonio (Cosenza) quanto a lui spettante a seguito del decreto di pensione in suo favore emesso in data 4 aprile 1953, con il numero 23624; e quali provvedimenti saranno adottati per la sollecita conclusione della pratica. (9230).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MANCINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere informato della esatta destinazione che si intende dare alla casa minima costruita in Acquappesa (Cosenza) attraverso i corsi professionali per muratori ed, in ogni caso, se risponde al vero che l'immobile sarà ceduto al prezzo di lire 470 mila alla cooperativa San Francesco di Paola, ed in caso

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

affermativo se è stato accertato che il suolo su cui sorge la casa è di proprietà del comune e non di altre persone appartenenti alla cooperativa. (10742).

RISPOSTA. — La cooperativa pescatori « San Francesco di Paola » ha richiesto, a suo tempo, a questo Ministero, l'assegnazione della costruzione, realizzata in Acquappesa mediante l'impiego delle esercitazioni pratiche del corso di addestramento professionale per disoccupati n. 1096/CS/52-53/D, affidato in gestione all'Ente nazionale addestramento lavoratori commercio, al fine di utilizzarla quale sede e rifugio dei pescatori soci del sodalizio, considerato che la spiaggia è distante dall'abitato di Acquappesa.

Questo Ministero, attese le finalità assistenziali che la cooperativa si prefigge di conseguire ed in considerazione che la stessa è composta da lavoratori bisognosi, ha ritenuto di accogliere in linea di massima la proposta, a condizione che la medesima cooperativa restituisca al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » la somma di lire 470 mila, quale eccedenza tra la somma che avrebbe dovuto essere erogata per l'acquisto del solo materiale addestrativo e quella maggiore occorsa, invece, per il materiale da costruzione.

Poiché, per altro, sono sorti dubbi circa la proprietà del terreno sul quale è stato costruito l'edificio in parola che a questo Ministero risultava appartenere alla cooperativa sopra citata, non è stato finora consentita l'assegnazione definitiva, in attesa dell'esito degli accertamenti predisposti sul punto in questione.

Il Ministro: VIGORELLI.

MANCINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere per quale ragione viene effettuato in ritardo il pagamento delle competenze spettanti al personale insegnante supplente e ai bidelli di diversi istituti di Cosenza, con grave pregiudizio di questi lavoratori costretti a pagare somme notevoli per interessi bancari dovuti agli istituti di credito che anticipano, su richiesta dei presidi e non sempre con il consenso degli interessati, il danaro per il pagamento degli stipendi.

In particolare, l'interrogante fa presente che il personale dell'istituto magistrale di Cosenza ha dovuto corrispondere, mediante trattenuta effettuata all'atto del pagamento della 13^a mensilità, oltre 2 mila lire per interessi a saldo delle anticipazioni fatte da un

istituto di credito per il ritardo delle competenze del giugno scorso.

In conseguenza, si chiede di sapere se non si ritenga giusto procedere al rimborso delle somme pagate a causa del ritardo, di cui la responsabilità è certamente del Ministero ed in ogni caso perché siano state fatte trattenute così alte anziché procedere al rimborso del debito nel mese di luglio, e quali provvedimenti saranno adottati per evitare il ripetersi del grave inconveniente ». (11002).

RISPOSTA. — Si ritiene necessario anzitutto premettere che gli interessi pagati da qualche insegnante non di ruolo di alcuni istituti di istruzione media di Cosenza, ammontano a cifre assai modeste (lire 75 *pro capite* per i professori della scuola media di via Monte Santo e da un minimo di lire 200 ad un massimo di lire 1.200 per i professori dell'istituto magistrale).

Comunque, il Ministero non può non concordare con l'onorevole interrogante sulla necessità che al personale non di ruolo, insegnante o non insegnante, non debba essere accollata la spesa relativa al pagamento di interessi ad istituti bancari ai quali il capo d'istituto sia dovuto ricorrere per ottenere anticipazioni in attesa dell'accreditamento dei fondi destinati al pagamento degli stipendi.

E pertanto, mentre il Ministero si riserva di rimborsare agli interessati le somme da essi pagate per interessi bancari, sono state impartite istruzioni perché gli inconvenienti lamentati non abbiano più a ripetersi.

Il Ministro: ERMINI.

MAROTTA. — Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno. Per conoscere se non ritenga di intervenire onde rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla sollecita ripresa dei lavori di bonifica in contrada San Nicola, agro di Montemilone (Potenza), ove una vertenza con la ditta appaltatrice ha determinato una pluriennale ingiustificabile stasi di ogni attività con gravi conseguenze sociali ed economiche anche in considerazione della rilevante disoccupazione della zona. (10897).

RISPOSTA. — Il ritardo nella concessione dei lavori di sistemazione del torrente San Nicola al consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana è dipeso dalla situazione amministrativa determinatasi precedentemente agli interventi della Cassa per il Mezzogiorno per i lavori in questione.

Infatti, nel 1940 il consorzio di bonifica predetto, avendo ottenuto la concessione per

la sistemazione completa dei due torrenti San Nicola ed Occhiatello dal Ministero dell'agricoltura e foreste, affidò l'appalto di tutti i suddetti lavori ad una società, che fu poi sostituita dalla impresa geometra Mario Giacobini.

Senonchè, durante il corso dei lavori, specie a motivo della svalutazione monetaria, le somme stanziare risultarono sufficienti solo per una modesta parte.

Con la costituzione della Cassa per il Mezzogiorno, i lavori rimasti da fare sono entrati nella competenza e nei programmi della Cassa medesima, la quale ha in istruttoria il progetto rimesso dal Ministero dell'agricoltura per un altro lotto di lavori di completamento.

Tale progetto contempla l'accoglienza dei lavori all'impresa predetta in base al contratto del 1940 (che era stato approvato dal Ministero dell'agricoltura anche in occasione dell'ultimo lotto da esso concesso al consorzio, su parere dell'avvocatura dello Stato).

Tuttavia, gli uffici della Cassa, nella loro istruttoria per il lotto in esame, hanno osservato che l'applicazione del contratto precedente, a motivo del meccanismo col quale era già stata accordata la revisione in corso dei lavori, porta a dei prezzi elevati rispetto a quelli del mercato odierno.

In tale situazione, la Cassa ha ritenuto di dover fare, a titolo di confronto e per vedere di conciliare la posizione di diritto dell'impresa con gli interessi dell'amministrazione, una revisione dei prezzi riferiti al 1940 e ad oggi.

La complicata situazione amministrativa di cui sopra, che ha comportato lunghi scambi fra la Cassa, il consorzio e l'impresa, ha fatto sì che l'istruttoria del progetto in questione, pervenuto il 13 ottobre 1954, non è ancora ultimata.

Si precisa, tuttavia, che, avendo il consorzio assicurato di fornire alla Cassa, entro breve termine, alcuni ulteriori elementi in merito all'andamento locale dei prezzi, l'istruttoria del progetto di che trattasi potrà essere completata presumibilmente entro un mese.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

MASINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga opportuno sollecitare l'esame della particolare situazione dei portatori di rendita dell'I. N. A. I. L. di grado inferiore al trenta per cento, liquidati anteriormente al 1948, i quali percepiscono mensilmente cifre di poco superiori alle lire cento.

Tale esame, da quanto risulta all'interrogante, sarebbe già da tempo in corso da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'I. N. A. I. L. (10620).

RISPOSTA. — Trovansi in corso di studio, presso questo Ministero, gli aspetti tecnici riconnessi con la emanazione di un provvedimento legislativo che possa consentire, a tutti i titolari di rendita con inabilità permanente parziale dall'11 al 29 per cento avvenuti fino al 31 dicembre 1948, il riscatto in capitale.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, esaminata la questione, ha fatto tuttavia presente che la conversione in capitale di tutte le rendite liquidate per infortuni avvenuti fino al 31 dicembre 1948, con grado di inabilità non superiore al 29 per cento, che sono in numero di 58938, comporterebbe un onere totale di lire 2.128 milioni (valore capitale: 1935 milioni; aumento del 10 per cento: 193 milioni). In considerazione della rilevanza dell'onere che ne deriverebbe, questo Ministero ritiene di non provvedere alla emanazione del suddetto provvedimento, comportante carattere di obbligatorietà del riscatto in parola, indirizzando, invece, gli studi verso l'obiettivo di lasciare ancora oggi ai beneficiari, come nel 1949 (legge 3 marzo, n. 52) facoltà di chiedere, o meno, il riscatto.

Si confida, in questo senso, di poter predisporre tra non molto, il necessario provvedimento, di concerto con le amministrazioni interessate.

Il Ministro: VIGORELLI.

MATARAZZO IDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga opportuno e doveroso, in considerazione del grave disagio economico nel quale si dibattono gli statali di Salerno, Cava dei Tirreni, Maiori e Tramonti, conseguente alle gravi distruzioni apportate dalla alluvione, di attribuire alla predetta benemerita categoria, con carattere di urgenza, una maggiorata indennità carovita, così come fu disposto, con apprezzato senso di umana solidarietà, a favore di quei centri che subirono danni dalla guerra, danni anche di entità inferiore a quelli determinati dalla pubblica calamità abbattutasi su Salerno e dintorni. (9810).

RISPOSTA. — Si risponde, anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri. Si deve, anzitutto, rammentare che una tale richiesta potrebbe trovare accoglimento soltanto con un provvedimento di legge, posto

che la stessa derogherebbe alle norme vigenti per le quali l'attribuzione delle diverse aliquote dell'indennità di carovita è discriminata soltanto sulla base della popolazione dei comuni sede di servizio del personale interessato.

Unica eccezione è prevista per i soli comuni che distano non più di 30 chilometri da altro comune con carovita maggiore e che possono considerarsi compresi nella stessa sfera economica di quest'ultimo, nel qual caso — ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, modificato dall'articolo 2 dell'analogo decreto 5 agosto 1947, n. 778 — al personale in servizio in tali comuni può essere estesa la stessa aliquota dell'indennità di carovita attribuita ai dipendenti in servizio nel comune con carovita maggiore.

Circa il merito della questione occorre considerare che, contrariamente a quanto ritenuto dall'onorevole interrogante, non si è mai verificato di dover maggiorare l'aliquota dell'indennità di carovita — o dell'aggiunta di famiglia, com'era precedentemente denominata — per particolari calamità ed a favore di determinati personali, per cui, qualora la richiesta venisse accolta, ci si troverebbe oggi a dovere usare nei confronti degli impiegati del salernitano un trattamento di favore non attribuito, a suo tempo, ai colleghi del Polesine o a quelli della Calabria o delle altre regioni d'Italia che ebbero a subire fortissimi danni in analoghe circostanze.

Si deve d'altra parte considerare che il particolare trattamento che si vorrebbe usare, nel caso in esame, ad una sola categoria di cittadini per rimediare ad una calamità della quale, nella stessa località alluvionata, ha risentito tutta indistintamente la popolazione residente, non risponderrebbe a criteri di giustizia ed in conseguenza potrebbe provocare facili risentimenti, specie tra le categorie più depresse che in fondo sono quelle che peggio delle altre riescono ad affrontare la nuova situazione di disagio.

Qualunque provvidenza statale che non sia di risarcimento diretto di un danno determinato e comprovato ed in stretta relazione con quest'ultimo, non potrebbe, nel caso in specie, non riguardare — ad avviso di questo Ministero — tutti gli abitanti della zona, posto che l'inclemenza della natura che tanto duramente ha colpito quelle popolazioni non ha risparmiato nessuna categoria di persone.

Non si ritiene, quindi, di potere accogliere la richiesta intesa ad estendere l'aliquota del

120 per cento dell'indennità di carovita agli impiegati dei comuni alluvionati del salernitano.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
MOTT.

MEZZA MARIA VITTORIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione diretta infortunati civili di guerra riguardante Toniolo Giovanni fu Vittorio, posizione 123740 (9135).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MEZZA MARIA VITTORIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione nuova guerra riguardante Zocca Guglielmo fu Apprendino, posizione n. 1358529. (9152)

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MICELI. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale.* — Alla interrogazione n. 7929, in data 30 ottobre 1954 con protocollo n. 3332-126, il ministro del lavoro rispondeva che l'E. N. P. A. S. aveva limitato la erogazione di sussidi straordinari agli impiegati alluvionati della Calabria ai casi di inoppugnabile documentazione di danni a cagione del rilevante numero di domande in confronto a quelle del Polesine, e che, in ogni modo, si era provveduto a richiamare l'attenzione dell'E. N. P. A. S. per un più attento esame della questione.

Nel rilevare che, all'atto dell'emanazione del provvedimento, doveva pur essere a conoscenza del consiglio di amministrazione dell'E. N. P. A. S. la maggiore gravità dei danni agli impiegati calabresi rispetto a quelli del Polesine, per l'ovvio rilievo che l'alluvione della Calabria, a differenza di quella del Polesine, danneggiava centri urbani sede di numerosi uffici, molti dei quali a carattere regionale come quello della città di Catanzaro, l'interrogante fa noto che nonostante le assicurazioni ministeriali nessun nuovo accertamento ha compiuto l'E. N. P. A. S. atto a cancellare il precedente ridicolo e discriminatorio che pretendeva localizzare i danneggiati per arbitrarie « curve di livello cittadine », rifiutandosi di far eseguire sopralluoghi anche se insistentemente richiesti, co-

me nel caso dell'impiegato Gozzi Enrico, ed intervenendo unicamente per rettificare benevolmente un precedente accertamento negativo solo a favore di un alto funzionario della ragioneria centrale dello Stato.

L'interrogante chiede che l'intervento dei ministri interessati sia tale da ripristinare nei cittadini la convinzione che l'operato della direzione di un ente parastatale sostenuto dai contributi degli impiegati e dello Stato possa e debba essere sottoposto ad insindacabile controllo. (10286).

RISPOSTA. — Dagli elementi di cui si è in possesso, si è in grado di assicurare — d'intesa con l'amministrazione dell'interno — che la procedura seguita dall'ente nella valutazione delle singole situazioni di fatto, non è stata circoscritta al caso del funzionario di cui sopra (nella fattispecie, il vice segretario dottore Ignazio Pensabene, in servizio all'ufficio speciale di ragioneria presso il Provveditorato opere pubbliche di Catanzaro), bensì estesa, e da tempo, a numerose altre pratiche di iscritti all'E. N. P. A. S.

Poiché, infatti, questi ultimi avevano espresso motivi di insoddisfazione per i sopralluoghi tecnici, l'ente ha disposto accertamenti ulteriori per l'acquisizione di più ampi elementi di giudizio, talché la effettuazione del secondo sopralluogo è stata disposta — ed in molti casi ha avuto esito positivo — oltre che per il signor Gozzi Enrico, per 34 dipendenti statali residenti in Catanzaro.

Si aggiunge che, a quanto riferito dal prefetto di Catanzaro, è stato già provveduto al pagamento della erogazione, deliberata dall'E. N. P. A. S., in favore di centinaia di casi positivi, escludendo coloro che risultarono non aver sofferto danno alcuno o perdite economiche di entità modeste.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:
VIGORELLI.

MICELI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Nel comune di Rombiolo (Catanzaro) è in costruzione, con fondi assegnati ad un cantiere-scuola, l'asilo infantile.

Il cantiere occupa in media 20 allievi al giorno, diretti da un assistente e sorvegliati da un capo cantiere.

Oltre a tali due dirigenti ufficiali più che bastevoli per il lavoro da eseguire e per gli operai impiegati, percepisce regolare paga dall'ente gestore (provincia) il locale segretario della sezione democristiana, Bagnata Paolo, il quale, pur figurando nei libri paga

con la qualifica di « allievo » come gli altri si reca in cantiere con un'ora di ritardo, non presta alcun lavoro utile perché alterna il riposo al passeggio; e ciò in modo ostentatamente palese, sostenendo a sua giustificazione che l'ente gestore e l'ufficio provinciale del lavoro lo hanno già autorizzato.

L'interrogante chiede che sia posto fine ad un così sfacciato sperpero del pubblico danaro con identificazione e punizione dei responsabili. (10450).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti in ordine a quanto segnalato dall'onorevole interrogante, è emerso che fra gli allievi del cantiere n. 09711/L, autorizzato nel comune di Rombiolo per la costruzione di un asilo infantile, figura l'allievo Bagnato Francesco (non Paolo), bracciante agricolo, il quale riveste la carica di segretario della locale sezione della democrazia cristiana.

Risulta che il predetto si reca giornalmente al cantiere e vi rimane per tutta la giornata lavorativa: solo poche volte si è presentato in ritardo e, in tali occasioni, è stato ovviamente ripreso dal personale dirigente.

Il Bagnato è affetto da malattia di cuore e da asma e non potendo, pertanto, svolgere lavori pesanti, è stato — sin qui — adibito a lavori più adatti, sempre però, inerenti alla attività del cantiere. Comunque, si è già disposto per il di lui allontanamento dal cantiere a motivo di tale inidoneità fisica, che non consente appunto l'espletamento del normale lavoro.

Il Ministro: VIGORELLI.

MINASI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda intervenire presso la gestione I. N. A. Casa, che trascura ad oggi, a malgrado le reiterate sollecitazioni, di garantire la disponibilità degli alloggi debitamente assegnati agli aventi diritto.

In Laureana di Borrello (Reggio Calabria), l'alloggio da tempo assegnato alla signora Di Leo Gaetana, insegnante elementare, resta abusivamente occupato da un impiegato del locale ufficio registro; così un altro alloggio, debitamente assegnato all'avente diritto, resta abusivamente occupato dal segretario di quel comune ed un altro dai carabinieri, a cui il sindaco di Laureana lo ha concesso arbitrariamente.

Se non intenda che abusi del genere, che cadono sotto le comminatorie della legge penale, passino inosservati per interferenze politiche o per favoritismi. (9960).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

RISPOSTA. — La questione I. N. A.-Casa già da tempo si è adoperata al fine di ottenere, nell'interesse degli assegnatari, la libera disponibilità degli alloggi in Laureana di Borrello in atto occupati da terzi.

Risulta, infatti, che i signori Carozzi e Chirico Antonino sono stati ripetutamente diffidati al rilascio degli alloggi medesimi arbitrariamente occupati, dopo di che, in difetto, sarà senz'altro proceduto a termini di legge.

Quanto ai locali nei quali trovasi, in atto, allogata la stazione dei carabinieri, si è a conoscenza che l'occupazione fu disposta dal sindaco, in seguito al crollo del tetto della casa comunale nella quale, appunto, detta stazione aveva sede.

Al riguardo, la gestione I. N. A.-Casa ha già provveduto ad ogni necessario adempimento in sede competente, al fine di ottenere il rilascio dell'appartamento.

Il Ministro: VIGORELLI.

MINASI, BRODOLINI, MANCINI, BETTOLI E FERRARI FRANCESCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Al fine di conoscere se intenda approntare il provvedimento legislativo per la istituzione di un fondo autonomo di previdenza per i lavoratori delle aziende elettriche, accogliendo così la legittima istanza espressa dalla stragrande maggioranza dei predetti lavoratori, attraverso la forma democratica del *referendum* nel 1949.

Va tenuto presente che dal 1949 ad oggi oltre 26 mila lavoratori delle aziende elettriche hanno maturato le condizioni valide a far loro acquisire il diritto alla pensione e purtroppo permangono in una situazione di estremo disagio, che investe duramente le rispettive famiglie.

Se, pertanto, intende mantenere l'impegno assunto con le sue dichiarazioni impegnative del 6 agosto 1954 e concretamente e sollecitamente assolverlo. (10074).

RISPOSTA. — Il disegno di legge, concernente la istituzione del « Fondo di previdenza per i dipendenti di aziende elettriche private » già iscritto all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, è stato da quest'ultimo rimesso ad un ulteriore esame da parte del Ministero per il tesoro e dello scrivente.

Il Ministro: VIGORELLI.

MONTELATICI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali sono i motivi per i quali non si è costi-

tuita nel comune di Firenze la Commissione per il collocamento prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264. (10893).

RISPOSTA. — Si precisa che nessuna proposta risulta, finora, essere stata formulata a questo Ministero, da parte della competente commissione provinciale per il collocamento (ricostituita, com'è noto, con decreto ministeriale del 25 maggio 1953), ai fini della istituzione in Firenze della commissione comunale per il collocamento.

Il Ministro: VIGORELLI.

MUSOLINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a sua conoscenza il provvedimento testé preso dal direttore regionale del lavoro di Reggio Calabria, in seguito alla destituzione del collocatore comunale di Terreti (Reggio Calabria) per accertare irregolarità — oggetto dell'interrogazione n. 6955 —, col quale provvedimento è stato nominato nuovo collocatore il cognato del destituito, allo scopo evidente di eludere l'ordine ministeriale nella sostanza e di continuare a proteggere e favorire, indirettamente, chi si era reso responsabile di azioni illecite.

Per opportuno chiarimento si fa rilevare che il nuovo collocatore, Costantino Antonio fu Demetrio, è già collocatore in un altro centro ed è impiegato dipendente della Società elettrica della Calabria, mansioni doppie, queste, incompatibili con la nuova nomina, che rivela, particolarmente, l'intenzione del funzionario di favorire il destituito.

Se, in conseguenza di quanto sopra, non ritenga necessario adottare provvedimenti adeguati nei confronti del suddetto direttore, che ha dimostrato, col suo atto, spirito di faziosità e assenza di criterio morale e disciplinare nell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio. (8847).

RISPOSTA. — Lo scrivente non ha mancato di richiamare il direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria sui rilievi e sugli inconvenienti cui ha dato luogo la nomina del nuovo collocatore di Terreti nella persona del signor Costantino Antonio dal predetto a suo tempo disposta.

Nelle more di tali contestazioni, si ritiene, comunque, opportuno precisare che il signor Costantino in data 29 novembre 1954 ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Il servizio di collocamento per Terreti viene assicurato da un funzionario del competente ufficio regionale del lavoro, il quale

ne curerà l'espletamento, fino al momento in cui, da parte della prefettura di Reggio Calabria, sarà possibile reperire un nuovo, idoneo elemento cui affidare l'incarico di coadiutore.

Il Ministro: VIGORELLI

MUSOLINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga necessario ed urgente disporre il servizio sanitario, ostetrico e farmaceutico nelle frazioni di Zija del comune di Caulonia (Reggio Calabria), dove numerose famiglie alluvionate sono state ricoverate nelle baracche, recentemente costruite allo scopo, e dove la mancanza dei servizi sanitari ed igienici è di grave pregiudizio a quella popolazione.

L'interrogante deve riconoscere che quanto si chiede è di competenza dell'amministrazione comunale, ma è costretto dalla inerzia di questa a richiamare l'attenzione sua perché sia provveduto a quanto giustamente reclama la popolazione interessata. (10717)

RISPOSTA. — Atteso che la materia rientra prevalentemente nella competenza di questo Alto Commissariato, si risponde quanto segue, in luogo del Dicastero interrogato.

A seguito dell'alluvione del 1953 furono costruite in località Zija, territorio montano di Caulonia, n. 100 baracche ed assegnate, nell'ottobre scorso, ad altrettante famiglie sinistrate di detto comune, che le hanno occupate soltanto da circa due mesi.

Per tale periodo di tempo, il comune di Caulonia ha provveduto all'assistenza sanitaria delle suddette famiglie, dandone l'incarico al dottor Niutta — medico condotto della Frazione San Nicola — il quale, però, dovendo percorrere, per recarsi in località Zija, oltre 20 chilometri di strada mulattiera impervia, spesso intransitabile, specie d'inverno, a causa della piena dei torrenti Allaro e Precariti, oppure 50 chilometri di strada ordinaria, ha incontrato ed incontra serie difficoltà per un regolare e continuo adempimento del servizio.

Pertanto, in considerazione della notevole lontananza della località Zija dalla più vicina frazione di Caulonia, stante la difficoltà di comunicazioni, si è ora ritenuto più opportuno affidare l'assistenza ai sanitari del comune di Pazzano, i quali possono meglio e più sodisfacentemente assicurarle, tenuto conto della minore distanza della ripetuta località Zija da questo ultimo comune: solo 12 chilometri di ottima strada rotabile (la statale 110).

I suddetti sanitari, interpellati in proposito, si sono dichiarati disposti ad accettare l'incarico di un servizio bisettimanale nella località Zija, salvo casi di urgenza, e sono già intercorsi accordi tra il commissario prefettizio di Pazzano ed il sindaco di Caulonia per la corresponsione ad essi — naturalmente a carico del bilancio comunale di Caulonia — di un compenso forfetario con rimborso di spese di viaggio per l'eccezionale servizio che verrebbero ad espletare.

Detto servizio sanitario sarà indubbiamente intensificato qualora le esigenze della popolazione lo richiedessero.

Per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica, le 100 famiglie della località Zija potranno far capo — come giornalmente lo fanno per le altre loro necessità — allo stesso comune di Pazzano, sede di farmacia.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

NAPOLITANO GIORGIO, GRIFONE, GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Per conoscere i termini finanziari e giuridici dall'operazione di trasferimento dei terreni del Basso Volturno, già di proprietà dell'Opera nazionale combattenti, alla sezione speciale per la riforma fondiaria dell'opera medesima; per conoscere altresì se non ritenga giuridicamente, oltre che socialmente, insostenibile e assurda la pretesa della sezione speciale di annullare il diritto dei poderisti — che furono immessi nei terreni del Basso Volturno con contratto provvisorio con premessa di vendita e che erano da vari anni in trattativa con l'Opera combattenti per la stipula del contratto definitivo — a divenire proprietari dei rispettivi poderi imponendo loro dei contratti di coltivazione provvisoria della durata di un anno, per poi « redistribuire » a proprio piacimento quei terreni. (9561)

RISPOSTA. — Le terre del Basso Volturno di proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti sono state trasferite alla sezione speciale per la riforma fondiaria con regolare contratto di compravendita, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

I terreni di cui trattasi ammontano ad ettari 6498 di cui ettari 1181 interessano n. 137 poderi, per i quali, all'atto dell'acquisto, era già stato sottoscritto un contratto preliminare di assegnazione con l'Opera nazionale combattenti. Per tali terreni la sezione si è sostituita all'opera in tutti i diritti, poteri,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

facoltà ed obblighi derivanti dai contratti stessi.

Per i rimanenti terreni, la sezione non può che procedere all'assegnazione secondo le norme delle leggi di riforma fondiaria.

Frattanto, in attesa di poter procedere — dopo l'ultimazione delle necessarie opere di trasformazione — alle assegnazioni definitive, la sezione ha stipulato contratti annuali con coltivatori diretti, i quali potranno, a suo tempo, aspirare all'assegnazione definitiva.

Il Ministro: MEDICI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Smalzi Pietro di Edoardo, della classe 1920, posizione 311759. (8276).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Pedretti Enrico fu Giuseppe, della classe 1911, posizione 1402430. (8633).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Caprilli Athos di Giovanni Maria, posizione 1354248. (9603).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Ruggeri Costanzo di Pietro, classe 1921, posizione n. 1263962. (9705).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponde a verità che il preside in prova del liceo scientifico statale di Brescia, nel discorso di inaugurazione dell'anno scolastico, abbia:

1°) invitato le famiglie degli alunni a denunciargli quei professori che avessero esposto in classe « storture ideologiche » o « false filosofie »;

2°) testualmente affermato: « ci sono istituti sani e istituti bacati, la scuola è una organizzazione sana e non deve prendere esempio da altri istituti, quali ad esempio il Parlamento ».

Per sapere inoltre se è vero che lo stesso preside:

1°) abbia punito di sua iniziativa, e contro le disposizioni vigenti, alcuni allievi dell'istituto con pene pecuniarie;

2°) abbia alterato la motivazione di una pena disciplinare votata dal collegio degli insegnanti.

E per conoscere, nel caso che i fatti sopra indicati rispondano a verità, quali provvedimenti il ministro abbia preso o intenda prendere contro il responsabile di tali dichiarazioni e atti illegali che hanno turbato la disciplina e suscitato sfiducia tra le famiglie nei confronti delle scuole di Stato. (11025).

RISPOSTA. — Il Ministero, essendo all'oscuro dei fatti da lui denunciati, ha dovuto chiedere notizie, in ordine ai medesimi, al provveditore agli studi di Brescia.

Si può comunque assicurare che, esperite le opportune indagini, di cui non si mancherà di comunicare l'esito all'onorevole interrogante, il Ministero adotterà, in merito ai fatti lamentati e sempre che emergano reali responsabilità, i provvedimenti che riterrà più opportuni.

Il Ministro: ERMINI.

PEDINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a che punto si trova la elaborazione del regolamento previsto dall'articolo 8, comma quinto, della legge 8 aprile 1952, n. 212.

L'interrogante fa presente la urgenza di rendere operante, con detto regolamento, il beneficio previsto dalla succitata legge ove essa dispone la estensione, a favore del personale femminile coniugato dipendente dallo Stato, del diritto alle quote complementari di carovita per la prole minore, quando sia data la prova della disoccupazione del marito. (8998).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

RISPOSTA. — Lo schema di regolamento per la corresponsione delle quote complementari dell'indennità di carovita per la prole minore al personale femminile in caso di disoccupazione del marito, regolamento previsto dall'articolo 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212, venne, a suo tempo, elaborato da questo Ministero d'intesa con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio dei ministri, però, esaminato lo schema, deliberò di rinviare l'esame affinché fosse opportunamente rielaborato soprattutto per quanto concerne la garanzia.

Lo schema in parola è stato, pertanto, modificato e, appena le altre amministrazioni interessate si saranno pronunciate in merito, verrà nuovamente sottoposto al Consiglio dei ministri.

Il Sottosegretario di Stato: MORR.

PERLINGIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga di emanare opportune istruzioni dirette ad escludere definitivamente le infondate pretese, avanzate dalle ditte appaltatrici delle imposte di consumo, per il pagamento della imposta sui materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali.

L'interrogante fa presente l'enorme aggravio, per importo di decine di miliardi di lire, che da siffatte pretese deriverebbe alle pubbliche amministrazioni, specie in relazione al programma di opere stradali realizzate, o in corso di realizzazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici o della Cassa per il Mezzogiorno.

L'interrogante fa presente, altresì, l'intralcio derivante dalle varie controversie, insorte a carico delle predette amministrazioni pubbliche, costrette, a loro volta, ad esercitare la ritenuta delle somme, pretese a titolo di imposta, contro le imprese appaltatrici dei lavori. (10829)

RISPOSTA. — L'assoggettamento all'imposta comunale di consumo dei materiali impiegati nella costruzione di fondi stradali discende dal regolamento per la riscossione delle imposte di consumo (approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138), il cui articolo 29 considera materiali da costruzione quelli atti ad essere impiegati nella costruzione, nel finimento, nella manutenzione e nella riparazione degli edifici, ed in generale delle opere edilizie stabilmente fondate sul suolo, per modo che con detto impiego vengano ad acquistare tale carattere di

fissità da farli ritenere come parti delle dette opere stabili, mentre il successivo articolo 34 considera edificio qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo od assicurata permanentemente alle rive, nonché ogni altra costruzione edilizia che abbia carattere di stabilità comprese le opere d'arte stradali, portuali e simili.

Interpretando le disposizioni ora citate, la Suprema corte di cassazione, con sentenza del 1° febbraio 1945, resa in causa comune di Reggio Calabria contro Mondello, dichiarò assoggettabili all'imposta di consumo tutti i materiali che — non diversamente da quelli necessari per la costruzione di edifici o di altre opere emergenti o situate sotto il suolo — sono impiegati nella costruzione o nella pavimentazione di strade.

Questo Ministero, che anche recentemente ha avuto modo di manifestare la propria adesione a tale indirizzo, basato su una retta interpretazione delle norme vigenti, non ritiene quindi di dover intervenire nel senso richiesto dall'onorevole interrogante, avuto anche riguardo all'impossibilità di regolare detta materia mediante istruzioni amministrative ed a prescindere dalle ripercussioni negative che il nuovo atteggiamento potrebbe determinare sulle finanze dei comuni.

Nè a diverso avviso può indurre il lamentato inconveniente delle eventuali contestazioni riguardanti l'incidenza dell'imposta, attesa l'irrilevanza giuridica di tale argomentazione e tenuto altresì presente che (qualora non ricorra il diritto all'esenzione prevista dall'articolo 29, n. 5, del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, pei materiali adoperati dalle Amministrazioni dello Stato) l'imposta è dovuta ai sensi del ripetuto articolo 34, ultimo comma, del regolamento, dal proprietario dell'edificio salvi i diritti nascenti da pattuizioni diverse, da far valere, in ogni caso, in sede diversa da quella tributaria.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI

PIGNI E BENSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritiene dare disposizioni ai competenti uffici affinché, dopo aver svolto una seria inchiesta, dispongano gli eventuali provvedimenti nei confronti della ditta Agrati di Monticello Brianza (Como).

Il proprietario, ex gerarca fascista, sottopone le lavoratrici ad ogni sorta di soprusi ed angherie.

Il supersfruttamento ha superato ogni limite provocando il ripetersi di dolorosi e gravi infortuni. Negli ultimi quindici giorni quattro operaie hanno avuto le mani mozate dal macchinario.

L'inchiesta, per essere efficace, dovrà tenere presente in particolare il giudizio della commissione interna e dei lavoratori. (1440). (gia orale).

RISPOSTA. — Poiché è stata richiesta risposta per iscritto, si ha il pregio di partecipare agli onorevoli interroganti l'esito degli accertamenti disposti per il tramite del competente ispettorato del lavoro nei confronti della ditta Agrati di Monticello Brianza (Como).

A seguito degli interrogatori effettuati nei confronti dei lavoratori, come pure della commissione interna, non risulta, in primo luogo e per formali assicurazioni ricevute, che si siano verificati i quattro casi di infortunio segnalati con la interrogazione.

La frequenza degli infortuni sul lavoro ha, in effetti, subito una sensibile recrudescenza nel 1954 rispetto all'anno precedente, sebbene non sia da lamentarsi una gravità particolare negli infortuni medesimi, occorsi nell'ultimo biennio.

Per altro, si è avuto agio di accertare anche nel corso di precedenti ispezioni, che le vigenti disposizioni prevenzionistiche sono applicate dalla ditta solo in parte, tanto che numerose sono state le diffide del competente ispettorato del lavoro, culminato con il deferimento all'autorità giudiziaria per il reato di omicidio colposo, a seguito di incidente occorso ad un operaio e causato da una trasmissione a catena non protetta.

Dopo tale intervento, risulta che sono stati posti in atto tutti i possibili accorgimenti antinfortunistici alle trasmissioni, alle cinghie a catena, agli ingranaggi ed agli organi salienti delle macchine in movimento.

La ditta ha altresì in corso di studio e di applicazione alcuni speciali dispositivi protettivi per le trince, le presse ed i bilancieri.

L'ispettorato ha, infine, reso noto gli estremi dei verbali di contravvenzione alle altre leggi sulla tutela del lavoro, trasmessi all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

Da essi si desume che la inosservanza veniva dalla ditta praticata nei riguardi della legge sulla tutela del lavoro femminile e minorile, della legge 29 aprile 1949, n. 264, sul collocamento, delle leggi sul riposo domenicale e settimanale e sull'orario di lavoro,

della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, per l'impianto e l'esercizio degli ascensori e montacarichi e di numerose altre.

Si è in grado, inoltre, di comunicare che la ditta è stata richiamata alla scrupolosa osservanza delle seguenti disposizioni di legge, con le prescrizioni di cui in appresso:

1°) legge 26 aprile 1934, n. 653 (tutela lavoro donne e fanciulli): sottoporre a visita medica periodica, ad intervalli non superiori ai sei mesi, le donne di qualsiasi età ed i minori degli anni 18, addetti alle lavorazioni svolte nello stabilimento e comprese nelle tabelle a) e b) approvate con regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720:

2°) legge 29 aprile 1949, n. 264 (collocamento lavoratori disoccupati: notificare al competente ufficio di collocamento i licenziamenti dei lavoratori, entro il termine prescritto di 5 giorni dalla data del licenziamento stesso;

3°) legge 6 gennaio 1953, n. 4 (prospetti paga): annotare sui prospetti di paga accompagnanti la retribuzione, la qualifica professionale del lavoratore cui il prospetto si riferisce ed apporre sul prospetto stesso la sigla o firma o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

In occasione dello sciopero delle maestranze della ditta Agrati, verificatosi dal 14 al 18 ottobre 1954, le rivendicazioni avanzate dai lavoratori sono state ampiamente discusse presso l'unione degli industriali leccesi, con la partecipazione dei rappresentanti della C. I. S. L., della camera del lavoro e della commissione interna.

Poiché, per altro, non è stato possibile raggiungere un'intesa sulla questione dei cottimi, risulta che la camera del lavoro di Lecco è venuta nella determinazione di adire le vie legali, onde ottenere, da parte della ditta, l'applicazione dell'articolo 6 del vigente contratto collettivo di lavoro.

Il Ministro: VIGORELLI.

IGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie in merito alla pratica di pensione della signora Ferrario Antonia, la quale ha da tempo inoltrato domanda di reversibilità della pensione del defunto marito Sormani Carlo di Fabio, della classe 1885.

La presente interrogazione viene dall'interrogante presentata non avendo avuto risposta a lettera di uguale contenuto indirizzata in data 14 luglio 1954 all'onorevole Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra. (8229).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

PIGNI, ALBARELLO, RICCA, FERRARI FRANCESCO, MINASI, FORA, CACCIATORE, MASINI, CONCAS, ZANNERINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza delle manovre che si vanno compiendo da parte di organizzazioni interessate per carpire adesioni e deleghe in relazione all'entrata in vigore della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla « Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti » e come queste manovre tendano a svisare agli occhi degli interessati i canoni fondamentali che regolano la legge suaccennata, tanto che si cerca di diffondere la convinzione che l'assistenza sarà riservata ai soli iscritti ad una determinata organizzazione e si tende a confondere la delega in bianco con una pretesa domanda di affiliazione alla mutua:

se sia pure a conoscenza che partecipano a queste azioni illegali anche dipendenti del Ministero del lavoro, come ad esempio il collocatore comunale di Cupra Montana (Ancona) e vari segretari comunali i quali si prestano a custodire, nella loro veste, moduli di delega in bianco e senza data;

se non ritenga opportuno impartire istruzioni precise ai dipendenti uffici provinciali del lavoro perchè la vigilanza di cui all'articolo 36 della legge non rimanga un fatto formale, soprattutto in questo primo inizio di vita della Cassa, che ne dovrebbe determinare il funzionamento successivo nello spirito mutualistico e democratico che dovrebbe ispirare la sua costituzione;

se non stimi anche necessario portare a conoscenza del maggiore numero possibile di interessati, attraverso un manifesto da diffondere in tutti i comuni d'Italia in maniera capillare i fondamenti della legge in parola insistendo in particolare modo, si da renderli chiari a tutti, sul concetto della obbligatorietà e, automaticità della partecipazione e dell'assistenza mutualistica, nonchè sul fatto che il voto è segreto, personale e delegabile solo in via eccezionale. (10668).

RISPOSTA. — La legge 22 novembre 1954, n. 1136 testè pubblicata (*Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1954, n. 285), con la quale si provvede, ai fini dell'assistenza in caso di malattia dei coltivatori diretti, alla istituzione di Casse mutue comunali, intercomunali, frazionali e di Casse mutue provinciali, con una federazione nazionale al centro avente com-

piti di coordinamento e di regolazione della gestione delle mutue provinciali, ha profondamente innovato in materia di designazione dei rappresentanti della categoria in seno agli organi amministrativi dei predetti enti assistenziali.

La legge, cioè ha introdotto il sistema della elezione dei rappresentanti stessi, attraverso assemblee degli iscritti alle mutue comunali, come pure attraverso le assemblee provinciali e quella nazionale.

Come è ben noto, le modalità stesse di dette elezioni sono disciplinate dalla legge, la quale (articolo 18) stabilisce che il titolare di azienda può essere rappresentato di volta in volta, nell'assemblea comunale, mediante delega e fissa anche il numero massimo di titolari che un'iscritto può rappresentare per delega.

Tutte le operazioni di elezione alle cariche direttive delle mutue comunali e di quelle provinciali, nonchè della federazione nazionale, debbono essere fatte con voto diretto a scrutinio segreto ed, in proposito, l'articolo 29 della legge disciplina con particolari norme la materia della presentazione delle schede e dei candidati eleggibili.

Nella prima applicazione della legge, poi, (articolo 32) spetta al commissario della Cassa mutua provinciale stabilire le date ed i seggi per le elezioni dei primi consigli direttivi delle mutue comunali, mentre egli ha la facoltà di inviare un proprio delegato ad assistere alle operazioni elettorali delle mutue stesse.

In sostanza, il nuovo sistema di designazione mediante elezioni si attua fra gli iscritti su base democratica e nell'ambito dei singoli enti assistenziali ai quali è demandato dalla legge di promuovere e di controllare le relative operazioni da svolgersi nella libertà e segretezza del voto.

Ciò premesso, è appena il caso di rilevare che l'attuazione della legge n. 1136, ha praticamente, inizio in questi giorni.

È lecito presumere che il commissario della federazione nazionale delle Casse mutue non mancherà, in applicazione del disposto dall'articolo 34 della legge stessa, di emanare tempestivamente tutte le istruzioni opportune e necessarie per lo svolgimento delle elezioni, atte ad eliminare eventuali difformi iniziative locali di organizzazioni sindacali o di terzi.

Il Ministro VIGORELLI.

PINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se intende provvedere affinché venga sollecitamente definita la pratica di pensione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

riguardante il signor Florano Giuseppe di Felice, residente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), via Saia Casa Bianca, 26 (diretta nuova guerra, posizione 2047744), e per conoscere i motivi per i quali né all'interessato né alle legittime richieste dell'interrogante è stata data alcuna notizia. (9737).

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

PINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in base a quali disposizioni di legge il dottore Emilio Flaccomio da Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ostetrico-ginecologo alle dipendenze dell'I. N. A. M. — direzione provinciale di Messina — pur avendo sempre disimpegnato i suoi doveri professionali con scrupolo e competenza, è da tempo fatto oggetto di soprusi e di misure vessatorie da parte di quella direzione provinciale culminanti, fra l'altro, nella violazione aperta e deliberata di regolari atti scritti aventi pieni effetti giuridici, atti validi ed impegnativi per entrambe le parti. E se non ritenga opportuno intervenire. (10639).

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che al dottore Emilio Flaccomio, direttore della casa di cura « Villa Druomo » di Barcellona, venne affidato, nel luglio 1952, l'incarico professionale per le prestazioni sanitarie di ostetrico presso l'ambulatorio della sezione territoriale di Milazzo e di Barcellona, rispettivamente dalle ore 9 alle 10 e dalle 11 alle 12 di ogni martedì.

Allo scopo di attuare una più aderente organizzazione dei servizi assistenziali, in data 23 maggio 1953, l'istituto, previa disdetta del contratto d'opera professionale, ridusse l'attività del dottore Flaccomio ad un'ora di servizio settimanale da svolgersi presso la sezione territoriale di Barcellona.

Da parte dell'I. N. A. M. si fa rilevare che il dottore Flaccomio contro il provvedimento di cui sopra avrebbe potuto avvalersi della facoltà di ricorrere ai rappresentanti centrali delle parti. Invece — fa sempre presente l'Istituto — nell'intento di riottenere l'incarico, adducendo a pretesto la non ricezione della disdetta, egli seguì a presentarsi nell'ambulatorio di Milazzo, senza poter, per altro, prestare servizio.

In data 12 agosto 1954, poi, a seguito di accresciute esigenze assistenziali, è stato proposto al dottor Flaccomio l'aumento

dell'orario presso l'ambulatorio di Barcellona da una a due ore settimanali.

Il dottore Flaccomio, pur accettando tale aumento, ne avrebbe fino ad oggi reso impossibile l'attuazione, avendo rifiutato di firmare il nuovo contratto, regolante la sua prestazione professionale.

Il Ministro: VIGORELLI.

PINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del comportamento dispotico ed antidemocratico che il direttore dell'I. N. A. M. di Messina, dottor Ummarino, mantiene nell'espletamento dei suoi doveri di ufficio. Se, in particolare, risponde o no a verità che, nel 1953, l'I. N. A. M. abbia assunto il dottore Antonino Castorina, futuro genero del direttore Ummarino, con le funzioni di medico di controllo e con lauto stipendio; che la chiamata a tale ambitissimo posto sia stata fatta dietro precisa designazione del suocero-direttore Ummarino, per cui oggi si ha, tra l'altro, la poco edificante situazione del suocero che nel compilare le note caratteristiche assegna la qualifica al genero. Infine, se, nel caso affermativo, ritenga dover intervenire e con quali provvedimenti. (10640).

RISPOSTA. — Lo scrivente non ha mancato di acquisire i necessari elementi di giudizio in ordine a quanto lamentato dall'onorevole interrogante.

Si rileva, per altro, per quanto attiene alla prima parte della interrogazione, che, più che addurre concreti addebiti, essa si limita a formulare apprezzamenti di carattere generico.

L'I. N. A. M. esclude, al riguardo, che il comportamento del direttore della sede di Messina, dottore Giovanni Ummarino, possa essere definito dispotico ed antidemocratico.

Per quanto concerne invece, l'assunzione del dottore Antonino Castorina ed i suoi rapporti col dottore Ummarino, si precisa che detto medico fu assunto, con funzioni proprie del personale sanitario di ruolo, il 1° luglio 1953 ed adibito ai controlli domiciliari presso la sezione territoriale n. 1 della sede dell'I. N. A. M. di Messina. L'assunzione avvenne in base a regolare autorizzazione della direzione generale dell'I. N. A. M., per riconosciute esigenze di servizio, su proposta della sede di Messina, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti.

Risulta che lo stipendio attribuito al dottore Castorina rientra fra quelli di tabella previsti per i medici con funzioni proprie del

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

personale sanitario di ruolo e che l'assunzione del predetto fu autorizzata, anche tenuto conto che, nel caso, trattavasi di valente professionista.

Infine, viene assicurato che i rapporti di indole privata intercorrenti fra il dottore Castorina e la famiglia del dottore Ummarino si sono stabiliti successivamente alla assunzione del sanitario presso la sede di Messina, né sussistono elementi tali da poter affermare che siffatti rapporti influiscano sulle relazioni di ufficio, si da farle ritenere men che corrette.

Il Ministro: VIGORELLI.

PINO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza che in data 4 dicembre 1954 il consiglio comunale di Ficarra (Messina) ha votato all'unanimità un ordine del giorno in cui, considerato lo stato della pratica riguardante la costruenda strada Sinagra-Ucria e la necessità della sollecita realizzazione dell'opera, viene elevata energica protesta contro l'opera della Cassa per il Mezzogiorno, riparto di Messina (amministrazione provinciale).

E nel caso affermativo quali siano il loro pensiero e il loro intendimento. (10642).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dei lavori pubblici e si informa l'onorevole interrogante che la Cassa per il Mezzogiorno, dopo l'approvazione del progetto esecutivo della strada Sinagra - Torrente Naso per Ucria, ricevette reclami da agricoltori del luogo i quali lamentavano che con il tracciato predisposto si sarebbero arrecati danni a colture pregiate.

Pertanto la Cassa, con nota del 5 ottobre 1954, n. 03615, dispose che l'amministrazione provinciale di Messina, concessionaria della strada in parola, eseguisse accertamenti e comunicasse il proprio parere.

La predetta amministrazione ha ravvisato opportuno che fosse sentita in proposito anche la regione a cura della quale era stato redatto il progetto.

Di conseguenza la Cassa ha invitato l'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana ad esaminare la questione, ed attende

ora le notizie richieste prima di bandire la gara di appalto dei lavori di cui trattasi.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
CAMPILLI.

PIRASTU. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se è a conoscenza dell'ordine del giorno votato dai commissari delle federazioni dell'Opera nazionale maternità e infanzia di Cagliari, Sassari e Nuoro nella riunione tenutasi a Macomer il 30 novembre 1954; per sapere se non ritenga opportuno intervenire presso la direzione centrale dell'Opera nazionale maternità e infanzia per sollecitare l'accoglimento delle richieste avanzate dalle tre federazioni sarde e per ottenere che siano assegnati i mezzi sufficienti a:

1°) far funzionare l'istituzione in atto evitando la limitazione o sospensione dell'attività,
2°) aumentare il numero e l'attività dei consultori nelle zone che ne sono ancora prive;

3°) intensificare l'assistenza refettoriale, incrementando il numero delle assistite ed estendendo l'assistenza anche a favore dei bambini più bisognosi, almeno durante il periodo invernale;

4°) estendere l'assistenza domiciliare ai casi di comprovata necessità predisponendo un adeguato aumento del personale ausiliario specializzato. (10968).

RISPOSTA. — Questo Alto Commissariato era stato informato dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia del contenuto dell'ordine del giorno votato dai commissari delle federazioni provinciali della Sardegna, nel convegno svoltosi a Macomer il 30 novembre 1954, col quale si fanno voti affinché la predetta sede centrale dell'O. N. M. I. conceda oltre alle normale richieste a suo tempo formulate, l'assegnazione straordinaria di adeguati mezzi per far fronte alle attuali inderogabili e pressanti esigenze assistenziali delle popolazioni sarde.

Al riguardo, si fa rilevare che la situazione delle istituzioni assistenziali in funzione, al 30 giugno 1954, in Sardegna era la seguente:

Province	Consigli materni	Consigli pediatrici	Consigli d'ernia	Asili nido	Refettori materni	Casa M. B. complete	Casa M. B. incomplete	Altre istituzioni
Cagliari	35	51	5	4	8	4	—	—
Sassari	42	45	2	4	22	4	5	1
Nuoro	10	46	1	1	33	1	6	—

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

Per l'esercizio finanziario 1954-55 sono state disposte dall'O. N. M. I., in favore delle federazioni provinciali della Sardegna, assegnazioni di fondi per lire 238.946.000 così ripartite:

Cagliari	lire	102.640.000
Sassari	»	64.890.000
Nuoro	»	71.415.000

D'altra parte, l'Opera, pur rendendosi conto della situazione delle federazioni Sarde e della necessità di un aumento del numero dei consultori oltreché di una intensificazione della assistenza refettoriale e domiciliare, non si trova attualmente nella condizione di intervenire in favore delle federazioni stesse mediante l'assegnazione di fondi integrativi, avendo da tempo esaurito ogni disponibilità nel proprio bilancio.

Questo Alto Commissariato, in considerazione delle esigenze cui l'O. N. M. I. deve far fronte, ha già chiesto al tesoro che, per il prossimo esercizio finanziario, il contributo statale da devolvere all'ente venga nei limiti del possibile congruamente integrato.

Ad ogni modo, per il prossimo esercizio, non si mancherà di interessare l'O. N. M. I. affinché venga incontro, secondo le disponibilità di bilancio, alle necessità delle federazioni della Sardegna.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

POLANO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se, in considerazione della grave situazione del porto di Sant'Antioco (Cagliari), che col suo continuo declino minaccia di inaridire la principale fonte di lavoro di quella cittadinanza, non ritenga di dover intervenire presso la società di navigazione « Tirrenia » perché provveda a ripristinare l'approdo regolare delle sue navi di linea che toccano la Sardegna.

Si fa presente che prima dell'ultima guerra il porto di Sant'Antioco veniva toccato in servizio regolare, coi sei approdi al mese, dalle navi della predetta società « Tirrenia » per le sue linee di grande e piccolo cabotaggio tra i porti italiani dal settentrione al meridione; e che il predetto porto è in condizioni di assicurare l'espletamento delle operazioni commerciali in tempo conveniente, per cui colà devono essere sbarcate le merci dirette a Sant'Antioco ed a tutta la zona che può essere servita dal suo porto, ivi compresa la zona dell'Iglesiente. (10644).

RISPOSTA. — Nell'anteguerra il porto di Sant'Antioco era toccato dalle navi delle seguenti linee:

linea 7 (con periodicità quattordicinale): Genova-La Spezia-Livorno-La Maddalena-Palau-Porto Torres-Alghero-Rosa-Oristano-Carloforte-Sant'Antioco (facoltativo) Cagliari-Trapani - Favignana - Marsala - Castellamare del Golfo-Palermo;

linea 10 (periplo sardo - con periodicità quattordicinale): Genova-La Maddalena-Santa Teresa di Gallura-Castelsardo-Porto Torres - Alghero - Bosa - Oristano - Carloforte-Sant'Antioco (obbligatorio) - Teulada-Cagliari-Torre Vecchia-Muravera-Tortoli-Dorgali-Orisei-Siniscola-Olbia-La Maddalena-Oneglia-Savona-Genova.

Tali linee non si sono finora potute riattivare, in quanto la società « Tirrenia », a causa delle perdite subite dalla propria flotta durante l'ultimo conflitto, non dispone delle navi occorrenti.

Comunque, il riassetto delle comunicazioni marittime per la Sardegna rientra nel quadro generale del riordinamento delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale gestito dalle società del gruppo « Finmare », attualmente allo studio di apposita commissione nominata dal C. I. R. dalla quale saranno tenute presenti anche le necessità del porto di Sant'Antioco.

Il Ministro: TAMBRONI.

PRIORE, CAIATI, AGRIMI, BERRY e SEMERARO GABRIELE. — *Ai Ministri dell'interno e della marina mercantile.* — Al fine di conoscere se è stata portata a loro conoscenza, da parte delle competenti autorità di Taranto, la delicata e grave situazione che si è da tempo verificata nella predetta città a causa dell'esercizio della pesca di frodo a mezzo di potenti scoppi di bombe ad alto potenziale, esercizio che pregiudica irrimediabilmente gli interessi di una parte essenziale dell'economia cittadina e che produce deleteri effetti sulle fondamenta dei vecchi edifici.

Pur dando doveroso atto alla capitaneria di porto ed alle altre autorità interessate degli sforzi compiuti per provvedere, nei limiti dei mezzi a propria disposizione, alla situazione indicata, gli interroganti, consci che i mezzi predetti sono da considerarsi assolutamente inadeguati ed insufficienti, chiedono di conoscere in particolare:

a) se non si ravvisi la opportunità di intervenire con urgenza e con l'assegnazione di mezzi idonei onde stroncare la pratica suin-

dicata, che si rivela deleteria per l'economia cittadina, per il prezioso patrimonio ittico e per la proprietà edilizia;

b) se non si ritenga conveniente adottare ogni opportuna iniziativa che valga ad impedire la preparazione incontrollata dei forti quantitativi di materiale esplosivo impiegato;

c) se non si ritenga possibile esercitare adeguato e continuo controllo sui mercati del pesce per rendere impossibile la vendita di quella merce proveniente con evidenza da pesca di frodo;

d) se, infine, non sia giudicato ormai necessario studiare e concretare un piano di azione idoneo e particolareggiato che possa salvaguardare i legittimi interessi di migliaia di lavoratori tarantini che traggono dal mare le ragioni della loro vita. (10599).

RISPOSTA. — La vigilanza sulla pesca nelle acque del golfo di Taranto ha formato più volte oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero della marina mercantile che non ha mancato di interessare ripetutamente quella capitaneria di porto perché fossero presi — con la cooperazione delle altre autorità locali — energici provvedimenti intesi a prevenire e reprimere le infrazioni in materia di pesca e specialmente la pesca di frodo.

Nel decorso anno, difatti, secondo assicurazione della capitaneria di porto, fu stabilito, di comune intesa con le autorità locali, il seguente piano di azione:

1º) La questura provvederà a collaborare con la capitaneria, organizzando un servizio a terra, sul fronte di Mar Grande della città, allo scopo di fermare le persone che provvedono a segnalare agli irregolari pescatori l'uscita della dieselbarca dal porto mercantile, frustando il servizio a mare.

2º) I commissariati di pubblica sicurezza sezionali, la squadra mobile, quella annonaria, i comandi compagnia interna ed esterna carabinieri nonché i vigili urbani intensificheranno la vigilanza sui mercati di Taranto e provincia per il sequestro del pesce pescato con materie esplosive e la denuncia dei responsabili.

3º) La polizia stradale rivolgerà particolare attenzione nel vigilare il traffico illecito di prodotti ittici effettuato a mezzo di veicoli sulle strade nazionali e provinciali, specie quella per Bari.

4º) Tutti gli agenti della forza pubblica spiegheranno ogni idonea azione intesa ad identificare gli abusivi detentori di materie esplosive, perseguendoli con ogni rigore. Al riguardo la capitaneria ha fornito un elenco

di persone già individuate come abituali pescatori con esplosivi.

5º) I pescatori segnalati dalla capitaneria come abitualmente dediti alla pesca con esplosivi saranno ammoniti dalla questura allo scopo di controllarli particolarmente nelle ore notturne, durante le quali prevalentemente avviene l'uso delle bombe.

6º) Intensificazione della vigilanza da parte della guardia di finanza.

7º) Il dipartimento marittimo parteciperà ad un servizio di sorveglianza speciale quotidiano nella zona del Chiapparo con un rimorchiatore dalle 16,30 all'alba, con altro mezzo dislocato a San Paolo e con ulteriori mezzi, sempre se efficienti, della nave Illiria, dell'arsenale militare e del Mariscuole, a carattere saltuario sui quali ultimi imbarcherà un sottufficiale P.

Si assicura che la capitaneria di porto di Taranto è stata ora nuovamente interessata perché provveda a prendere nuovi accordi con le dette autorità locali al fine di attuare con maggior rigore il piano di azione, a suo tempo, concordato.

Si comunica altresì che il Ministero della marina mercantile, consapevole delle particolari esigenze dei servizi di vigilanza sulla pesca nel golfo di Taranto, ha provveduto ad aumentare — entro i limiti delle proprie possibilità — i fondi destinati per la vigilanza stessa in quelle acque.

A quella capitaneria di porto, difatti, che dispone di una dieselbarca, sono state assegnate dal 1º luglio ad oggi lire 200 mila per la vigilanza.

Il Ministro della marina mercantile:
TAMBRONI.

RICCA e FOGLIAZZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga di intervenire presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona, al fine di arrivare al rispetto dei disposti della legge 29 aprile 1949, n. 264, e più precisamente alla costituzione delle commissioni comunali di collocamento, onde ottenere, con l'attuazione di dette commissioni comunali, superiori garanzie democratiche nel difficile settore del collocamento al lavoro dei disoccupati e ciò anche nei comuni agricoli.

Detta richiesta è suffragata dal fatto che il direttore dell'ufficio del lavoro, interpretando erroneamente i disposti dell'articolo 16 della legge n. 264, ritiene, essendo regolato nella provincia di Cremona il collocamento della mano d'opera agricola da legge speciale, che le commissioni di collocamento non tro-

vano ragioni di esistenza in quanto la loro competenza sarebbe limitata solo alla regolamentazione dei turni di lavoro nei settori agricoli ed edilizio, ignorando così volutamente le norme fissate nell'articolo 15 della legge sul collocamento. (10435).

RISPOSTA. — Nella provincia di Cremona non sussistono le condizioni necessarie e indispensabili, che possono giustificare la istituzione delle commissioni comunali per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificato dall'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 586).

Infatti, i turni di lavoro a rotazione ed eventuale compensazione tra gli iscritti nelle liste di collocamento delle categorie della manovalanza generica e dei braccianti agricoli, previsti dall'articolo 16 della citata legge del 29 aprile 1949, n. 264 (e le relative graduatorie che, secondo la legge stessa, sono stabilite e proposte dalle citate commissioni) non vengono attuati nella provincia di Cremona, ove è applicato l'imponibile di manodopera agricola mediante decreto prefettizio e viene assicurata la quasi totale occupazione dei braccianti disponibili.

D'altra parte, per l'applicazione di detto decreto prefettizio, funzionano in tutti i comuni della provincia di Cremona le commissioni comunali della massima occupazione in agricoltura.

Nel settore della mano d'opera edile non vengono, invece, effettuati i turni di lavoro per mancanza di sufficienti occasioni di lavoro.

Ad avviso dello scrivente, la interrogazione muove dal non fondato presupposto che le commissioni comunali debbano svolgere funzioni non già consultive, ma deliberanti per la formazione delle graduatorie e delle precedenti per l'avviamento al lavoro in tutti i casi di collocamento cioè, non soltanto in occasione della predisposizione e dello svolgimento dei turni di lavoro.

Si fa, poi, rilevare che al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro — nella sua qualità di presidente della commissione provinciale per il collocamento — non sono conferiti, dalla vigente legislazione, maggiori poteri, nei confronti degli altri membri di tale organo, ai fini delle decisioni adottate da quest'ultimo nelle materie di sua competenza, in quanto le cennate decisioni debbono essere prese, com'è noto, collegialmente e a maggioranza di voti.

La commissione provinciale per il collocamento di Cremona (unico organo legittimato a proporre la costituzione delle commissioni comunali per il collocamento) può sempre,

in conseguenza, deliberare (a maggioranza di voti) di proporre allo scrivente l'istituzione di commissioni comunali, anche se su tale proposta si sia, eventualmente, pronunciato sfavorevolmente il presidente di essa.

Il Ministro: VIGORELLI.

RICCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se intendano disporre il completamento della sistemazione delle catacombe e della basilica di Cimitile di Nola (Napoli), in considerazione della importanza storica ed artistica di quelle monumentali opere. (10330).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno. Questo Ministero, per la esecuzione di una parte dei lavori occorrenti ai fini della sistemazione delle catacombe e della basilica di Cimitile di Nola ha erogato, per il corrente esercizio finanziario, in considerazione della importanza storica ed artistica di quella monumentale opera la somma di lire 3 milioni.

Si assicura, inoltre, che atteso l'alto interesse del suddetto complesso, questa amministrazione non mancherà nel prossimo esercizio di esaminare la possibilità di finanziare le restanti opere compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno, ha comunicato, da parte sua, che il programma degli interventi della Cassa stessa non contempla i monumenti indicati nella interrogazione trattandosi di una zona fuori da qualsiasi itinerario turistico nella regione campana.

Ed invero un intervento della Cassa per il Mezzogiorno dovrebbe avere carattere produttivistico sotto il profilo economico e, perciò, nel settore turistico esso potrebbe verificarsi soltanto là dove si sia sicuri di poter attrarre un notevole numero di visitatori stranieri.

Il Ministro della pubblica istruzione:
ERMINI.

RIVA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare di fronte alla enorme quantità di piantine resinose portate alle città in occasione del Natale con traffico veramente impressionante, che elude in pieno la vigilanza della forestale, poiché accanto al taglio di piantine difettose e troppo folte

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

vengono eliminati enormi quantità di giovani e preziosi elementi. (10725).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha intensificato l'azione di vigilanza sulla produzione e sul commercio degli alberi di Natale a mezzo del personale forestale.

Con circolare del 6 dicembre 1954 sono state ribadite le disposizioni intese ad « evitare i tagli indiscriminati di rami o di cimeli di giovani piante, l'estirpazione di piantine provenienti da disseminazione naturale e da zone rimboschite artificialmente nell'approssimarsi del periodo natalizio, nel quale è intenso il commercio degli alberi di Natale ».

Gli ispettorati ripartimentali delle foreste sono stati invitati, per ciascun capoluogo, a disporre un servizio continuato, a mezzo di agenti forestali, a partire dal 18 dicembre fino al 7 gennaio, per la « severa repressione delle infrazioni alle vigenti norme in materia di commercio e trasporto di alberi di Natale ».

Il Ministro: MEDICI.

ROBERTI E SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano prendere a favore dei concessionari dell'Opera nazionale combattenti del bacino inferiore del Volturno in provincia di Caserta, attualmente in giusta agitazione ed in grave stato di preoccupazione a seguito di disposizioni, emanate dalla sezione speciale per la riforma fondiaria in Campania istituita presso la Opera stessa, con le quali si vuole imporre loro la sottoscrizione di un contratto annuale di affitto — non tenendo in alcun conto i diritti acquisiti dagli stessi in quindici anni di permanenza in quei poderi. ((10294).

RISPOSTA. — Le terre del Basso Volturno di proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti sono state trasferite alla sezione speciale per la riforma fondiaria con regolare contratto di compravendita, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

I terreni di cui trattasi ammontano ad ettari 6432 di cui ettari 1181 interessano n. 137 poderi, per i quali, all'atto dell'acquisto, era già stato sottoscritto un contratto preliminare di assegnazione con l'Opera nazionale combattenti. Per tali terreni la sezione si è sostituita all'Opera in tutti i diritti, poteri, facoltà ed obblighi derivanti dai contratti stessi.

Per i rimanenti terreni, la sezione non può che procedere all'assegnazione secondo le norme delle leggi di riforma fondiaria.

Frattanto, in attesa di poter procedere — dopo l'ultimazione delle necessarie opere di trasformazione — alle assegnazioni definitive, la sezione ha stipulato contratti annuali con coltivatori diretti, i quali potranno a suo tempo, aspirare alla assegnazione definitiva.

Il Ministro: MEDICI.

ROSINI. — *Ai Ministri della marina mercantile, del tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — in relazione alla risposta data dal ministro della marina mercantile all'interrogazione n. 6185 — di che entità sia stato il contributo concesso, a norma della legge 31 ottobre 1942, n. 1471, alla società anonima immobiliare Valli di Chioggia, per l'arginatura della valle Zappa nella laguna di Venezia (specificando se la misura del contributo sia stata eventualmente modificata successivamente alla primitiva approvazione del progetto da parte del magistrato alle acque).

L'interrogante gradirà inoltre sapere a quale bilancio di competenza abbia fatto carico la spesa e a quale capitolo (dal combinato disposto dell'articolo 8 della legge 31 ottobre 1942, n. 1471, e dell'articolo 5 del regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, sembra che la spesa debba essere stata imputata al capitolo corrispondente, nell'esercizio finanziario in cui è stata impegnata, al capitolo 109 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura nell'esercizio 1937-38); nonché la data e gli estremi dell'impegno, della liquidazione e del pagamento. (8501).

RISPOSTA. — I fondi occorrenti per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1942, n. 1471, furono stanziati, a suo tempo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La valle Zappa nella laguna di Venezia — ricadente nel territorio del comune di Campagnalupia (Venezia) — è di proprietà della società per azioni veneta Vallicultura, con sede in Valdagno. Detta società nello scorso maggio ha presentato all'Istituto di credito fondiario per le Venezie domanda di mutuo trentennale, col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, per la somma di lire 80 milioni su una spesa prevista per l'importo di lire 171.352.798, operazione già deliberata dall'Istituto di credito, ed in corso di esame da parte del competente servizio del Ministero dell'agricoltura e delle

foreste per quanto riguarda il nulla osta ai fini del concorso statale sugli interessi.

Le opere progettate consistono essenzialmente nella costituzione di un nuovo complesso vallivo, che riunirà in un'unica recinzione le valli Zappa, Cornio e Battioro per una superficie complessiva di ettari 630 circa.

Il Ministro della marina mercantile: TAMBRONI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando il Governo prevede di emanare il regolamento previsto dall'articolo 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212, il cui schema è stato inviato circa un anno fa al Consiglio di Stato per il prescritto parere. (8919).

RISPOSTA. — Lo schema di regolamento per la corresponsione delle quote complementari dell'indennità di carovita per la prole minorenni al personale femminile in caso di disoccupazione del marito, regolamento previsto dall'articolo 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212, venne a suo tempo, elaborato da questo Ministero d'intesa con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio dei ministri, però, esaminato lo schema, deliberò di rinviare l'esame affinché fosse opportunamente rielaborato, soprattutto per quanto concerne la garanzia.

Lo schema in parola è stato, pertanto, modificato e, appena le altre amministrazioni interessate si saranno pronunciate in merito, verrà nuovamente sottoposto al Consiglio dei ministri.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione diretta vecchia guerra di Berton Attilio di Emilio, il quale ha presentato domanda di aggravamento sin dal dicembre 1938. (9467).

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con provvedimento negativo regolarmente notificato all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione di Gamba Silvestro da Masi (padova), posizione n. 2019591/D. (9470).

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione di guerra di Gasparello Severino da Monselice (Padova), posizione n. 1207135. (9479).

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione di Figari Giovanni fu Luigi, da Pontelongo (Padova). (10020).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione di Fusmini Nicodemo da Bolzano, posizione n. 595048/C. 349144. (10025)

RISPOSTA. — La pratica è stata definita e trovasi alla Corte dei conti per ricorso.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione di Gallo Caterina di Francesco, infortunata civile. (10028).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione di Soccac Pietro fu Arcangelo, da Garna di Alpago (Belluno), posizione n. 684987. (10033).

RISPOSTA. — La pratica è in corso di istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione di Zuin Ernesto di Modesto, classe 1916, da Cartura (Padova). (10034).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

RUBINO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per conoscere se — considerato che la legge 13 febbraio 1952, n. 52, e quella 15 maggio 1954, n. 234, prevedono la liquidazione per i danni alluvionali di un massimo di lire 180 mila per danni accertati fino a lire 900 mila per le piccole e medie aziende; che per i danni superiori alle lire 900 mila le leggi citate prevedono o un contributo del 20 per cento, per danni accertati da liquidarsi in diverse riprese e secondo gli stati di avanzamento della ricostruzione oppure della documentazione della ricostituzione delle scorte accertate dall'Ufficio tecnico erariale, oppure un finanziamento bancario garantito dallo Stato pari all'80 per cento con l'interesse del 3 per cento per la durata di quattro anni; rilevato che per quanto riguarda il contributo di lire 180 mila la legge può essere efficace fino a un danno accertato di lire 200 mila, perché consentirebbe un contributo pari al 90 per cento, mentre per danni superiori la percentuale del contributo statale va sempre assottigliandosi, fino a raggiungere il caso limite del 20 per cento (percentuale irrisoria per danni di lire 900 mila); e per quanto riguarda l'intervento per danni superiori alle lire 900 mila le due leggi sono assolutamente inadeguate, in quanto prevedono il risarcimento del 20 per cento per le aziende colpite che hanno la possibilità economica di ricostruire il perduto prima di avere il contributo, cosa impossibile, perché i colpiti sono usciti completamente distrutti e quindi sono impossibilitati a ricostruire; rilevato ancora che il finanziamento bancario, regolato dalla legge del 1944 (che prevede crediti ordinari a favore delle industrie) è anch'esso inutilizzabile, perché le aziende colpite — essendo andate del tutto distrutte — non hanno alcun bene mobile o immobile da offrire in garanzia agli istituti di credito bancario (come è stato dimostrato per l'alluvione del 1949 che colpì l'agro nocerino, per cui molte ditte, pur avendo ottenuto l'autorizzazione prefettizia per il finanziamento non poterono beneficiare di alcun credito) — non ritenga di intervenire con provvedimenti adeguati, atti a sanare l'insufficienza delle leggi vigenti in materia e l'inefficienza delle leggi stesse per le considerazioni sopra riportate. (10078).

RISPOSTA. — Si premette anzitutto che le disposizioni vigenti rappresentano già il limite di una evoluzione conseguita in questi ultimi tempi dalla speciale legislazione destinata a sovvenire i danni in argomento.

Con particolare aggravio per il bilancio statale, si è passati, infatti, dalle originarie disposizioni, che limitavano l'intervento dello Stato al solo settore industriale, mediante la concessione della garanzia e del contributo negli interessi sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito con fondi propri, alle ultime disposizioni contenute nelle leggi 13 febbraio 1952, n. 50, e 15 maggio 1954, n. 234, le quali hanno esteso le provvidenze anche al settore commerciale ed artigiano opportunamente integrandole con la concessione dei noti contributi fino al 20 e 90 per cento, e dei finanziamenti con fondi anticipati dallo Stato, assistiti dalla garanzia statale fino all'80 per cento delle perdite accertate e da un contributo negli interessi che praticamente compensa quelli pagati dai mutuatari.

In merito alle disposizioni predette si fa inoltre presente che le stesse sono congegnate in modo da poter assistere con contributi fino a lire 180 mila tutte le piccole imprese che abbiano subito un danno non superiore a lire 900 mila e con contributi di importo superiore, o con finanziamenti, tutte le altre danneggiate per cifre maggiori.

In proposito si fa anche osservare che, in caso di danni di particolare entità, le due forme di provvidenze anzidette possono anche consistere, in modo che le imprese interessate possano beneficiare del contributo fino al 20 per cento per la parte ricostruita a proprie spese, e del finanziamento per la restante parte.

Pertanto, considerata l'adeguatezza delle norme in vigore alla generalità dei casi che possono presentarsi, non si ritiene necessario l'emanazione di altri provvedimenti che integrino quelli già esistenti.

Il Sottosegretario di Stato: MORR.

SALA. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come mai ancora la strada Piana degli Albanesi — Bivio Ficuzza (Palermo) è intransitabile da tanti anni.

Si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti saranno presi. (9433).

RISPOSTA. — La strada che forma oggetto della interrogazione sopra indicata non è compresa nel programma che deve essere realizzato a cura della Cassa per il Mezzogiorno, e pertanto la relativa sistemazione non compete a detto ente.

Il Ministero dei lavori pubblici, per conto del quale anche si risponde, ha fatto presente che la strada di che trattasi è attualmente pavimentata in macadam ordinario e che la relativa manutenzione risulta curata dall'amministrazione provinciale, a mezzo del proprio ufficio tecnico, secondo le disponibilità del proprio bilancio.

Sulla base delle notizie pervenute dal predetto ufficio tecnico, le condizioni della strada in parola possono considerarsi ottime in relazione al suo tipo di pavimentazione ed agli interventi manutentori ordinari che consistono in riprese saltuarie del piano viabile con ricarichi di pietrisco e piccoli interventi per tenere in efficienza le opere di presidio.

Il Presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
CAMPILLI.

SALA. — *Al Ministro presidente del Comitato dei Ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza che i lavori di trasformazione della trazzera in strada rotabile Alia-Lercara (Palermo), fra la terza Sottano e la terza Soprano sono stati sospesi e la ditta Barbuza ha licenziati gli operai; nel frattempo il pagamento ai lavoratori è stato fatto senza busta paga.

Nel sollecitare che venissero ripresi i lavori a vietare danni maggiori, si chiede di dare assicurazioni in merito ai provvedimenti che saranno presi. (9934).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del ministro del lavoro e della previdenza sociale. Dagli accertamenti disposti dal competente ispettorato del lavoro, è emerso che la ditta Francesco Barbuza, appaltatrice dei lavori di trasformazione in strada rotabile della trazzera Alia-Lercara, lavori per altro non finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, ha ommesso, in effetti, di corrispondere ai propri dipendenti il salario a mezzo prospetto o busta paga.

È, altresì, risultato che, a seguito del decesso del titolare della ditta in parola, avvenuto il 7 novembre 1954, è stato chiuso il cantiere e sono stati licenziati tutti i lavoratori.

Questi ultimi, interrogati, hanno tuttavia dichiarato di essere stati liquidati dagli eredi e di avere ricevuto i documenti assicurativi e di lavoro regolarmente aggiornati.

Gli eredi della ditta di che trattasi non sono in grado di precisare la data di ripresa

dei lavori, in quanto le pratiche amministrative con l'ente appaltante sono tuttora in corso.

Il Presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
CAMPILLI.

SALA E GRASSO NICOLOSI ANNA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1°) se è a loro conoscenza che per le forti e continue scosse sismiche che dal 22 novembre 1954 si sono verificate nella borgata di Grisi, territorio di Monreale (Palermo), le famiglie abitanti in quella borgata sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni e a sfollare nei vicini comuni di Montelepre, Borgetto, Partinico;

2°) se è a loro conoscenza che, secondo il parere di numerosi studiosi e tecnici recatisi sul posto, tutte le case di Grisi sono definitivamente inabitabili in seguito alle scosse sismiche;

3°) quali soccorsi immediati intendano adottare a favore delle famiglie sinistrate;

4°) quali indispensabili misure intendano adottare per assicurare al più presto una abitazione sicura alle famiglie sfollate da Grisi. (10285).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dei lavori pubblici:

I movimenti sismici verificatisi recentemente nella borgata Grisi, territorio di Monreale (Palermo), sebbene abbiano determinato panico nella popolazione, non hanno, tuttavia, arrecato danni apprezzabili ai fabbricati. Infatti, da un sopralluogo effettuato da funzionari dell'Ufficio del genio civile di Palermo, unitamente ad un rappresentante del comune, non è risultato nulla di rilevante. È stato soltanto accertato che alcune lesioni di antica data in alcuni fabbricati hanno subito lievi aggravamenti che però non pregiudicano in atto la stabilità dei fabbricati stessi. Pertanto, nessun speciale provvedimento si è ritenuto di adottare da parte dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Si fa comunque presente che in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640 riguardante la eliminazione delle case malsane e delle abitazioni improprie, è stata destinata alla città di Palermo la somma di lire 195 milioni per costruzione di alloggi nella città stessa.

Si fa presente, infine, che non appena si sono verificate le prime scosse telluriche nella frazione di Grisi, l'E. C. A. di Monreale ha provveduto alle prime necessità della

popolazione mediante l'erogazione di pane, pasta e latte.

Tale assistenza la cui durata era stata in un primo tempo prevista per una settimana, è stata poi prolungata fino all'8 dicembre a seguito del ripetersi delle scosse. Il predetto E. C. A. ha fatto fronte alle provvidenze assistenziali di cui sopra con lire 250 mila, concesse dalla prefettura sui fondi E. C. A. accantonati per esigenze straordinarie, con lire 250 mila concesse dalla Presidenza della regione e con lire 200 mila concesse dall'assessorato degli enti locali. A cura di enti assistenziali, quali la Pontificia commissione di assistenza di Palermo e il convento dei cappuccini di Partinico, sono state, inoltre, ricoverate n. 219 persone oltre a quelle ospitate in tende approntate dalla Croce Rossa e dal comando dei vigili del fuoco.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere se non intenda accogliere l'istanza del comune di Macchiagodena (Campobasso) intesa ad ottenere l'approvvigionamento idrico alle proprie frazioni, sembrando non conforme ad equità che, mentre il comune capoluogo venga ad arricchire la propria attuale dotazione idrica, ne restino completamente prive le popolose frazioni, le quali avevano avuto ragione di sperare nella realizzazione del ramo sinistro dell'acquedotto molisano per ritenere giunto finalmente il momento di vedere risolto l'annoso problema che ha sempre costituito un obiettivo pressoché essenziale della stessa benemerita amministrazione del comune. (7562).

RISPOSTA. — A seguito degli accertamenti eseguiti, la Cassa per il Mezzogiorno è stata invitata da questo Comitato a riesaminare il problema dell'approvvigionamento idrico delle frazioni Caporio, Incoronata e Santa Maria del comune di Macchiagodena, specie in rapporto alla entità della popolazione che vi risiede e ad adottare, nella sua competenza, gli opportuni provvedimenti per l'adduzione dell'acqua potabile.

Il Presidente del Comitato dei ministri: CAMPILLI.

SCALIA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e delle finanze.* — Per conoscere se, per la parte di

rispettiva competenza, ed in relazione anche alla presente crisi vitivinicola, non ritengano:

a) di impartire precise e tassative disposizioni per la esatta applicazioni della nuova legge sui vini artificiali, ordinando, al riguardo, l'attuazione di severi controlli, dall'inizio della produzione all'immissione sul mercato dei medesimi da parte degli organi competenti;

b) di rendere libero il movimento del vino, abolendo l'imposta di consumo ed assicurando, ove occorra, diversa, assai meno gravosa entrata allo Stato ed ai comuni;

c) di approntare apposito disegno di legge, in base al quale vengano vietati impianti di nuovi vigneti sui terreni adatti invece ad altre culture intensive;

d) di diminuire l'imposta di distillazione sui vini; e ciò in considerazione che l'attuale regolamentazione dell'imposta in parola favorisce i vini poco buoni, malati e deboli;

e) di emanare provvidenziali norme, atte ad agevolare l'esportazione dei vini. (8763).

RISPOSTA. — In seguito alla emanazione della legge 31 luglio 1954, n. 561, questo Ministero non ha mancato di rafforzare ulteriormente il servizio di repressioni delle frodi nel settore vinicolo, allo scopo di giungere rapidamente alla moralizzazione del settore stesso.

I concreti risultati già conseguiti in proposito fanno fondatamente ritenere che si potrà giungere all'auspicata moralizzazione in un tempo relativamente breve. Infatti, può considerarsi ormai cessata la fabbricazione dei così detti vini artificiali e sono diminuite notevolmente le pratiche fraudolenti dello zuccheraggio e dell'aggiunta di antifermentativi.

Ciò è dimostrato dallo scarso numero di denunce e sequestri eseguiti nel quadrimestre luglio-ottobre, in rapporto ai numerosi sopralluoghi e prelievi effettuati in tale periodo.

Per quanto concerne invece la richiesta relativa all'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, occorre fra presente che, data la grave situazione finanziaria della maggior parte dei comuni, non si vede la possibilità di procedere alla abolizione di detta imposta. Tuttavia questo Ministero, proseguendo nell'azione diretta ad alleggerire il più possibile il gravame fiscale del vino, ha interessato il Ministero delle finanze perché, in

sede di revisione, già in corso avanzato, delle disposizioni sulla finanza locale, le aliquote di tariffa dell'imposta di consumo sul vino siano limitate a quelle stabilite dall'articolo 34 della legge 2 luglio 1952, n. 703, con esclusione, quindi, del vino dalle supercontribuzioni di cui agli articoli 9 e 24 (I e II limite) e, per quanto possibile, abolizione dell'addizionale comunale, consentita per la riscossione dell'imposta di appalto. E ciò senza pregiudizio degli studi in corso per una riforma strutturale del sistema di tassazione e di riscossione dell'imposta, per giungere, come è augurabile, ad un sistema che intralci il meno possibile la circolazione del vino.

Per quanto riguarda la richiesta di diminuire l'imposta di distillazione sui vini, s'informa che, per effetto della accertata situazione del mercato vinicolo, tuttora particolarmente favorevole, e della sospensione — di recente prorogata sino al 15 settembre 1955 con il decreto legislativo 24 settembre 1954, n. 859 — dei diritti erariali sugli articoli da frutta, questo Ministero, d'intesa con quello delle finanze, sta concertando una serie di provvedimenti per la regolamentazione economico-fiscale di alcune questioni concernenti la produzione degli alcoli.

Nel quadro di detti provvedimenti si sta esaminando la possibilità di agevolare, con la concessione di un abbuono sull'imposta di fabbricazione, la produzione delle acqueviti naturali, purché prodotte con vini sani e riconosciuti idonei per l'invecchiamento, a norma del decreto legislativo 18 aprile 1950, n. 142, che prevede, come è noto, agevolazioni di carattere permanente a favore della produzione delle acqueviti naturali di vino.

Tale agevolazione che, come si è detto, sarebbe limitata soltanto alle acqueviti naturali di vino, ha lo scopo di compensare lo stato di inferiorità in cui è stata posta detta produzione, sia nei confronti della concorrenza estera che di quella nazionale dei prodotti d'imitazione (acqueviti così dette di fantasia).

In merito poi alla proposta di predisporre un disegno di legge, in base al quale vengano vietati impianti di nuovi vigneti, non sembra che il rimedio suggerito sia opportuno, in quanto la sua attuazione comporterebbe una grave limitazione al diritto di proprietà.

Si fa tuttavia presente che, allo scopo di evitare che la concessione di provvidenze statali costituisca un incentivo ad aggravare la critica situazione determinatasi nel settore

vinicolo, questo Ministero, con circolare del 13 giugno 1952, n. 26, diretta agli ispettorati compartimentali dell'agricoltura e per conoscenza agli istituti esercenti il credito agrario, ha disposto la sospensione dell'accettazione di domande dirette ad ottenere sovvenzioni dello Stato per impianti viticoli.

Per quanto concerne infine la richiesta di emanare norme atte ad agevolare l'esportazione dei vini, occorre far presente che questo Ministero, per la parte di propria competenza, si è sempre adoperato e si adopera, in ogni favorevole occasione, perché sia dato un maggiore impulso alla esportazione dei vini italiani, i quali vengono assorbiti dai paesi europei ed extraeuropei in misura soddisfacente. Infatti, a tutto agosto 1954, la esportazione dei nostri vini ammonta ad oltre 600 mila ettolitri.

In sede di accordi commerciali, viene effettuato ogni possibile sforzo perché vengano aumentati i contingenti esistenti, come recentemente è stato fatto con la Francia, o ne vengano istituiti, ove manchino.

Tale azione, integrata dalle disposizioni cui sopra è stato fatto cenno, ha contribuito a migliorare e stabilizzare sensibilmente la situazione del mercato vinicolo nazionale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

SCALIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali non si sia ancora provveduto al passaggio nei ruoli speciali transitori di circa la metà del personale civile dipendente dal Ministero della difesa (esercito, marina, aeronautica), pur avendo il medesimo presentato tutta la regolare, necessaria documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni di legge.

Tale ritardo ha suscitato vivo e giustificato malcontento tra il personale in questione, che, dal 1948, attende l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 7 aprile 1948, n. 262. (9780).

RISPOSTA. — Non è esatto che le amministrazioni militari debbano ancora provvedere al collocamento nei ruoli speciali transitori di circa la metà dei dipendenti che ne hanno fatto domanda. Può anzi affermarsi che il complesso lavoro, il cui inizio va riportato non al 1948 ma al 1951, anno in cui furono emanate le norme integrative e di attuazione della legge istitutiva, è in fase avanzatissima.

Infatti, prescindendo dai casi che, in attesa di ulteriori perfezionamenti alle norme vigenti in corso di esame al Parlamento, non

possono per ora essere risolti, l'esercito su oltre 12 mila domande deve definirne poco più di 2 mila, oltre la metà delle quali, già regolarmente istruite, attendono solo le deliberazioni del consiglio di amministrazione. La marina ha quasi ultimato l'inquadramento degli elementi da essa dipendenti e l'aeronautica su un totale di quasi 3 mila domande deve definirne solo 850 di cui 550 di ex salariati, presentate in epoca recente.

Si informa infine che si ha fondato motivo di ritenere che nel corso di qualche mese tutte le posizioni degli impiegati non di ruolo aspiranti al collocamento nei ruoli speciali transitori saranno, salvo casi sporadici, definite. *Il Sottosegretario di Stato: Bosco.*

SENSI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se credano intervenire per la sistemazione idraulico-forestale del torrente Battentiero (sottobacino del Lao in provincia di Cosenza), le cui acque continuano a devastare annualmente i migliori terreni della zona. (9286).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro per l'agricoltura e foreste.

Il bacino montano del torrente Battentieri, sottobacino del fiume Lao, risulta compreso nel piano integrativo della Cassa per il Mezzogiorno per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, già approvato da questo Comitato.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
CAMPILLI.

SIMONINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto le autorità di polizia a ritirare il passaporto al noto industriale Marinotti. (già orale 546).

RISPOSTA. — Attesa la particolare gravità della situazione creatasi in Firenze a causa del licenziamento delle maestranze della Pignone, il prefetto di Firenze ritenne indispensabile, avvalendosi dei poteri a lui conferiti dall'articolo 15 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, convocare il presidente della Snia Viscosa dottor Marinotti presso il suo ufficio per il giorno 24 ottobre 1953 per discutere il problema attinente a tale situazione.

Poiché il dottor Marinotti, malgrado gli inviti del prefetto di Firenze e la difficile situazione esistente in Firenze, si accingeva

ad allontanarsi dall'Italia, creando così il legittimo sospetto di non voler aderire alla convocazione del prefetto di Firenze, il questore di Milano lo invitava a consegnare il passaporto.

Constatato, in tale occasione, che il dottor Marinotti era in possesso di un passaporto di servizio rilasciatogli dal Ministero degli affari esteri e riconosciuto che, in base alle vigenti disposizioni, egli non aveva titolo a tale particolare concessione, questo Ministero provvide a rimmetterlo agli esteri.

Successivamente il dottor Marinotti dopo aver aderito all'invito rivoltagli dal prefetto di Firenze richiese la restituzione del passaporto di servizio, che non gli fu concesso non avendo egli titolo per averlo; in quell'occasione egli fu per altro avvertito che poteva subito richiedere ed ottenere un passaporto ordinario, secondo le vigenti disposizioni.

Ed infatti al dottor Marinotti fu rilasciato — poco tempo dopo — il passaporto ordinario n. 4643208.F.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

SILVESTRI E COMPAGNONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda sollecitamente intervenire al fine di rimuovere le non più tollerabile situazione in cui versa il personale della sede di Frosinone dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In detto capoluogo infatti la sede dell'istituto è sistemata in locali che in gran parte sono situati sotto il livello stradale; di conseguenza gli ambienti sono umidissimi e freddi anche in piena estate e dalle pareti trasuda acqua, con grave nocimento per la salute degli impiegati, alcuni dei quali hanno già purtroppo risentito nel fisico di tale gravissimo inconveniente. Si aggiunga ancora che in stanzette di modestissime proporzioni, il personale, aumentato notevolmente negli ultimi anni, deve lavorare a stretto contatto di gomito, mentre assicurati sani ed affetti da non lievi malattie debbono sostare in un unico atrio insufficiente a contenerli e ad evitare i pericoli del contatto.

Tale insostenibile situazione rappresentata dagli impiegati alla direzione generale dell'istituto non ha trovato esecuto alcuna, creando così nuovo motivo di malcontento che d'altronde è comune a quanti sono costretti a frequentare gli uffici.

Chiedono gli interroganti se considerato infine il fatto che, con la prossima scadenza del contratto di affitto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà sopportare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

aumenti che il proprietario richiede in altre decine di migliaia di lire mensili non sia più saggio ed opportuno provvedere senza ulteriore indugio alla costruzione di una nuova sede che, oltre a consentire al personale di lavorare in ambienti igienici e decorosi, consentirebbe l'impiego di tanta mano d'opera disoccupata e gioverebbe sicuramente alla stessa economia dell'istituto. (10231).

RISPOSTA. — La questione concernente i locali ove sono presentemente sistemati gli uffici della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in Frosinone è ben nota agli organi centrali di detto istituto e ogni preoccupazione è stata sinora volta a risolvere il grave problema nel miglior modo possibile, sia al fine di permettere, soprattutto, al personale di quegli uffici di vivere ed operare in un ambiente più confortevole, sia per offrire alla sede locale una definitiva e decorosa sistemazione.

Le difficoltà che la città di Frosinone ha sempre presentate, e tuttora presenta, per il reperimento di un'area fabbricabile idonea alle particolari necessità organizzative e funzionali dell'I.N.P.S., e le limitazioni, altresì, imposte agli investimenti immobiliari dell'istituto dall'articolo 35 della legge 4 ottobre 1935, n. 1827, hanno però impedito, sino ad ora, la realizzazione del previsto piano di costruzione di uno stabile apposito. Ciò che, per altro, non ha distratto l'istituto medesimo — nell'attesa anche che l'auspicata modifica della legge possa consentirgli un più largo margine nell'impiego degli investimenti immobiliari — dall'intensificare le proprie ricerche per una concreta e favorevole conclusione della questione concernente il reperimento dell'accennata area.

Nel frattempo, gli organi centrali dell'I.N.P.S. hanno dato preciso mandato al dipendente ispettorato compartimentale per il Lazio di studiare ed attuare una soluzione di compromesso, immediata e provvisoria, che consenta, in attesa della progettata costruzione, una maggiore disponibilità di spazio e una migliore distribuzione degli uffici. Ciò che potrà ottenersi con l'assunzione in fitto di un complesso di locali per un totale trasferimento della sede e per il parziale spostamento di qualche reparto od ufficio, tra quelli presentemente ubicati nei locali più deficienti.

La questione dovrebbe risolversi nel miglior modo possibile entro brevissimo tempo. Comunque, l'istituto, che non ha affatto modificato il proposito di costruire la nuova

sede in quel capoluogo, adotterà sollecitamente ogni necessario provvedimento per assicurarsi intanto un'area idonea, necessaria premessa alla definitiva e razionale soluzione del problema.

Il Ministro VIGORELLI.

SPADAZZI, DE FALCO E VIOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui la Confederazione italiana forze del lavoro — analogamente ad altri sindacati di riconosciuta importanza nazionale — sia stata esclusa dalla commissione ministeriale istituita presso il Ministero del lavoro per la soluzione della vertenza in corso fra i medici e l'I.N.A.M., in evidente contrasto con l'articolo 39, titolo III, della Costituzione italiana.

Gli interroganti inoltre, mentre tengono a far presente che il recente regolamento che si vorrebbe imporre alla categoria non tiene in alcun conto la libertà di discussione e nega ogni possibilità di intervento ai medici e ai lavoratori interessati, chiede se non si ravvisi la opportunità di riprendere le trattative con la partecipazione dei sindacati sin qui esclusi per la discussione particolareggiata delle proposte dell'I.N.A.M. e del Ministero del lavoro. (10780).

RISPOSTA. — Nella commissione ministeriale, citata dagli onorevoli interroganti, sono stati chiamati a rappresentare i lavoratori soltanto i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che, attualmente, figurano nel consiglio di amministrazione dell'I.N.A.M. e degli altri enti previdenziali, riconosciute, per altro, come le più rappresentative.

Per quanto concerne la formulazione del regolamento, come è noto affidata dallo scrivente agli organi direttivi dell'I.N.A.M., si fa rilevare che tale determinazione è seguita ad un lungo periodo di trattative condotte per oltre sei mesi nella più ampia libertà di discussione.

Del resto, è opportuno tener presente che nel consiglio d'amministrazione dell'I.N.A.M., cui spetta di approvare il regolamento in parola, sono rappresentati, oltre ai Ministeri interessati, sia le categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori che gli ordini dei medici.

Comunque, prima della definitiva approvazione, lo scrivente si è riservato di sentire nuovamente, in merito al regolamento, quelle rappresentanze che abbiano particolari interessi nella questione.

Il Ministro VIGORELLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se la competente autorità della provincia di Cuneo sia edotta:

1°) che il sindaco di Bene Vagienna (Cuneo), in data 25 luglio 1954 abbia divulgato, a sua firma, un bando di poesia regionale piemontese, costituendone la giuria senza interpellare l'ente provinciale del turismo di Cuneo, associato a quel concorso;

2°) che, informato per lettera raccomandata da un giornalista sulle infrazioni alle norme del bando compiute dalla giuria, il sindaco — presidente del concorso — non intervenne, lasciando che quattro premi su nove fossero illecitamente attribuiti,

3°) che il suddetto sindaco abbia minacciato ritorsioni nei confronti del giornalista di cui sopra, che lo aveva informato delle avvenute infrazioni al bando di concorso.

Qualora l'autorità provinciale di Cuneo sia stata informata di quanto sopra, l'interrogante chiede infine di conoscere se si sia provveduto ad aprire una inchiesta per appurare la verità e, in caso di riconosciute colpevolezze, quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti degli eventuali responsabili. (10804).

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte è risultato che.

1°) effettivamente il sindaco di Bene Vagienna ebbe a divulgare il bando per il concorso di poesia regionale « Città di Bene Vagienna » per l'anno 1954 — concorso promosso oltretutto dal comune anche dal locale ente provinciale per il turismo — senza preventivamente interpellare, in merito alla composizione della giuria, il predetto ente, il quale, per altro, non ha sollevato alcuna eccezione in proposito.

2°) nessuno intervento è stato svolto dal sindaco in seno alla cennata giuria, in quanto lo stesso non ha mai preso parte né alle operazioni di scrutinio né alle decisioni di competenza di tale consesso;

3°) non risulta che nei confronti del giornalista, cui si riferisce l'interrogazione, sia stata rivolta alcuna minaccia da parte del sindaco, il quale, anzi, ha interposto i propri buoni uffici per l'accoglimento delle richieste del giornalista stesso.

Stante quanto sopra questo Ministero non ha alcun intervento da svolgere nella questione. *Il Sottosegretario di Stato:* BISORI.

SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga (al fine di perequare umana-

mente un trattamento attualmente applicato in forma non rispondente al principio per cui fu istituito) estendere alle dipendenti non di ruolo delle pubbliche amministrazioni il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti in favore delle dipendenti di ruolo per il periodo di assenza dal lavoro per maternità.

Infatti, l'articolo 17 della legge 26 agosto 1950, n. 860, stabilisce che il suddetto periodo sia ripartito come segue:

1°) il congedo ordinario di 30 giorni ad intera retribuzione;

2°) prolungamento di congedo per 68 giorni (a metà retribuzione); mentre per il personale femminile di ruolo le amministrazioni corrispondono durante lo stesso periodo di 98 giorni l'intero trattamento economico, con incresciosa e ingiustificata disparità. (10805).

RISPOSTA. — Si è in grado di assicurare che questo Ministero ha già predisposto uno schema di disegno di legge, per la estensione, alle lavoratrici madri dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, della tutela economica in caso di gravidanza e puerperio, prevista, per le lavoratrici private, dal titolo II della legge 26 agosto 1950, n. 860.

Il predetto schema di disegno di legge è ora all'esame delle altre amministrazioni interessate per il necessario concerto.

Il Ministro: VIGORELLI.

SPADAZZI E DE FALCO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se abbia notizie del grave malcontento suscitato a Baronissi (Salerno) dall'ultima revisione dei ruoli della imposta di famiglia, recentemente inasprita e gravata di una penale per « omessa o infedele denuncia » applicata indiscriminatamente nei confronti di tutti i contribuenti, in evidente violazione della legge sulla finanza locale.

Essa infatti stabilisce che sono tenuti a presentare nuova denuncia solo i contribuenti il cui reddito sia aumentato o comunque mutato o che abbiano pendente ricorso presso una delle commissioni competenti.

Per quanto suesposto, gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga opportuno disporre una severa inchiesta, al fine di stabilire i motivi che hanno determinato la palese ingiustizia e l'impiego dei gettiti di tasse e imposte comunali, compresi quelli derivanti dalla compartecipazione all'imposta generale sull'entrata e dal dazio maggiorato (secondo la legge n. 703), che la locale ammi-

mistrazione comunale ha elevato tutti al terzo limite. (10894).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha disposto opportune indagini in ordine a quanto segnalato dall'onorevole interrogante.

Si fa riserva di risposta definitiva non appena in possesso degli elementi di giudizio necessari, che sono stati già richiesti.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere con precisione quanti comuni della Lucania hanno richiesto l'istituzione di cantieri-scuola o di rimboschimento e quanti di essi hanno avuto pratica attuazione. (11048).

RISPOSTA. — Questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri per disoccupati sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi provinciali.

I fondi a disposizione per l'apertura dei cantieri vengono ripartiti fra le varie province con criteri statistici, che tengono conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva.

Nell'ambito di ciascuna provincia, gli uffici del lavoro sono incaricati di redigere un piano, d'intesa con le prefetture, sentite le commissioni provinciali per il collocamento.

A tali organi è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri, considerata la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni locali.

Per quanto concerne le province di Matera e Potenza, si comunica che, per la prima, sono stati richiesti, complessivamente, n. 22 cantieri per un totale di 142.270 giornate-operaio; i cantieri approvati sono n. 17, per un totale di 105.905 giornate-operaio e con una spesa di lire 90.264.983.

Restano, quindi, da approvare 5 cantieri dei quali non sono ancora pervenuti i relativi progetti.

Quanto alla provincia di Potenza, sono stati richiesti n. 52 cantieri, per un totale di n. 162.695 giornate-operaio.

I cantieri approvati sono n. 48 per 156.080 giornate-operaio e con una spesa di lire 134.426.324. Restano, quindi, da approvare n. 4 cantieri, per i quali sarà provveduto non appena in possesso dei progetti.

Si aggiunge che, per le province sopraindicate, è stata proposta l'istituzione di un supplemento di cantieri. Ogni provvedimento al riguardo è, per altro, subordinato alla disponibilità dei fondi che saranno utilizzabili,

tenuto conto degli impegni assunti per il finanziamento dei cantieri inclusi nei cennati piani ordinari.

Il Ministro: VIGORELLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale seguito abbia avuto o avrà in futuro la scelta del comune di Grassano (Matera) ai fini della istituzione di cantieri-scuola sperimentali, in relazione all'interessante memoria presentata dal sindaco di quel comune, in cui è fatto presente che i cantieri di cui sopra non possono prescindere da preventive opere di pubblica utilità, quali la difesa del fiume Basento e del torrente Bilioso, la sistemazione di alcune strade comunali, la regolamentazione delle acque alle falde del paese, la costruzione di case popolari e della rete di fognature. (11049).

RISPOSTA. — L'attuazione del piano di pieno impiego della manodopera disoccupata, limitato a talune località opportunamente scelte, ha carattere essenzialmente sperimentale, in quanto dovrà fornire utili suggerimenti in ordine sia all'effettivo stato della disoccupazione involontaria, sia all'idoneità dei cantieri-scuola a risolvere tale problema sociale.

Pertanto, se il comune di Grassano è stato, per il presente, prescelto per l'esperimento in questione, nessuna indicazione è possibile dare, in atto, su ciò che si potrà fare in avvenire per il comune in questione in materia di cantieri sperimentali.

Per quanto concerne l'indicazione delle opere che sarebbe stato opportuno effettuare con i cantieri, si fa presente che la scelta delle stesse è stata demandata agli organi periferici (uffici del lavoro, prefettura, commissioni provinciali del collocamento), i quali, a seconda delle esigenze prospettate dalle autorità locali, hanno compilato il piano dei cantieri da istituire.

Per Grassano risultano proposti n. 2 cantieri di rimboschimento e n. 3 cantieri di lavoro, aventi, questi ultimi, per oggetto la costruzione di strade mulattiere.

Con tali cantieri sarà data occupazione a 500 disoccupati per un periodo di 250 giornate e con una complessiva spesa di lire 85.774.200.

Il Ministro: VIGORELLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se esista allo studio o si intenda comunque promuovere un progetto per la sistemazione della stazione di Lago-

negro (Potenza), sulla ferrovia Sicignano-Lagonegro.

Le condizioni della stazione sono veramente deprecabili e indecorose, tanto più inammissibili se si considera che si tratta di uno dei centri più importanti della Lucania, cui confluiscono più di cento comuni interni non serviti da ferrovia, oltre ad essere stazione di scambio con le ferrovie calabro-lucane.

All'interno della stazione manca ogni forma di riscaldamento, con grave pregiudizio dei viaggiatori e del personale ferroviario, costretti ad attendere o ad eseguire il proprio lavoro a temperature rigidissime, in quanto Lagonegro è a 700 metri sul livello del mare e circondata da monti che superano i 2 mila metri.

Il piazzale ferroviario, angusto e insufficiente a sostenere l'intenso traffico, si trasforma nei mesi invernali in un vero pantano di fango, con malcontento degli spedizionieri, costretti a servirsi dell'unico scalo disponibile nella zona. (11051).

RISPOSTA. — Per la stazione di Lagonegro è in corso di esame presso l'amministrazione ferroviaria un progetto di sistemazione e di restauro generale del fabbricato viaggiatori che comprende, tra l'altro, l'installazione dell'impianto di riscaldamento a termosifone negli uffici, nei locali per il pubblico e negli alloggi per il personale ferroviario per un importo complessivo di circa lire 5 milioni.

Non appena tale progetto sarà stato approvato, verranno iniziati i relativi lavori.

La situazione dello scalo merci trovasi pure allo studio, ma ogni concreta realizzazione al riguardo è subordinata alla possibilità di reperire i fondi necessari.

Il Ministro MATTARELLA.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno (in attesa della discussione parlamentare sul disegno di legge elaborato dal ministro stesso — e già approvato dal Consiglio dei ministri — circa l'esame di Stato per l'abilitazione professionale) di concedere l'abilitazione provvisoria ai laureati in medicina e chirurgia della sessione di giugno 1954, in considerazione del fatto che gli stessi hanno ultimato il prescritto periodo di tirocinio obbligatorio presso ospedali e cliniche autorizzate dalle università ove conseguirono la laurea.

I laureati di cui sopra sono tuttora disoccupati e non hanno possibilità di esercitare la libera professione perché non ancora in pos-

sesso del titolo richiesto, con conseguente ritardo del loro ingresso nella comunità nazionale. (11061).

RISPOSTA. — Questo Ministero si rende conto della rilevanza della questione prospettata dall'onorevole interrogante relativamente alla posizione dei laureati in medicina e chirurgia nell'anno accademico 1953-54 ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione.

La posizione dei laureati anzidetti è, d'altra parte, analoga a quella dei laureati in altre discipline nel medesimo anno accademico 1953-54.

Pertanto, poiché della questione è stato nazionale spetta al Parlamento cui viene sottoposto lo schema di provvedimento legislativo elaborato dal Governo relativamente alla riattivazione degli esami di Stato per l'esercizio delle professioni: in tale occasione il Parlamento, com'è prevedibile, non mancherà di portare la sua attenzione su tutto quanto è stato da varie parti prospettato in proposito.

Il Ministro ERMINI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno sino ad oggi impedito la costruzione dell'edificio scolastico di Missanello (Potenza), progettato dal competente ufficio del Genio civile sin dal lontano 1936; costruzione tanto più necessaria, se si tiene conto che i locali attualmente adibiti ad uso scolastico sono malsani, antigienici e con scarso riscaldamento, pregiudicando in tal modo la salute degli alunni costretti per quattro ore alla immobilità. (11073).

RISPOSTA. — Premesso che il comune di Missanello non ha potuto ottenere il contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, ai fini della costruzione di un edificio scolastico, in considerazione dei limitati fondi a disposizione in rapporto ad altre esigenze ancora più pressanti, si comunica che lo stesso comune ha ora avanzato domanda per usufruire delle provvidenze previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645.

Tale domanda sarà esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di compilazione dei programmi finanziari per l'esercizio in corso, sempre in relazione alle necessità degli altri comuni della provincia e alle disponibilità di fondi.

Il Ministro ERMINI.

SPALLONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è

stata liquidata la domanda di pensione di guerra del signor Matriccioni Cloridoro da Cerratina (Pescara); quale l'attuale stato della pratica. (7156).

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SPAMPANATO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — In merito alla risposta dallo stesso data all'interrogazione n. 8565, concernente il bando di concorso pubblicato dal prefetto di Napoli in data 15 ottobre 1954 per 18 posti di medici visitatori delle case di meretricio di Napoli e provincia.

A detta interrogazione, dal sottoscritto rivolta al ministro dell'interno, dava diretta risposta — per propria specifica competenza — l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, opponendo che l'esclusione dei candidati ricorrenti da altri incarichi della stessa specialità presso ospedali, cliniche, casse mutue, amministrazioni o enti pubblici, si dovesse a criteri di opportunità oltre che alla impossibilità per i predetti di un adempimento sereno e disinteressato dell'incarico.

L'interrogante, premesso che non risulta in vigore alcuna legge che fissi normativamente una specifica incompatibilità per una duplicità o anche pluralità d'incarichi nella specializzazione, chiede di conoscere dall'Alto Commissario quale interferenza ad esempio gli risulti possibile tra la sorveglianza sanitaria alle prostitute e quella agli iscritti a una cassa mutua. Tale mesistente interferenza apparirebbe grave solo per l'ipotesi che ne fa l'Alto Commissario, dopo il compilatore del bando, e per il modo con cui la configura nella sua risposta.

L'Alto Commissario per altro dimostra di non aver considerato — come non lo considera il bando in questione — che a chi si sia invece munito di altra specializzazione si consente invece di aggiungere al modesto emolumento di medico visitatore quello o quelli conferiti appunto per altri incarichi, senza dire che risulta ben strano che per una attività quale quella di medico visitatore, che richiede competenza, capacità, cautela come l'Alto Commissario ricorda, si elimini poi tra i candidati chi già di tali qualità dà praticamente prova presso alcuni degli enti prenommati.

Del resto, l'assurdità dei criteri che ispirano il bando citato è stata confermata ad abbondanza dal fatto che le limitazioni in atto

hanno reso inoperante il concorso, sì da costringere il prefetto a riaprirne i termini.

L'interrogante chiede anche di conoscere dall'Alto Commissario se la selezione preliminare dei candidati, che resta indiscriminata e riservata facoltà del prefetto, e per cui il prefetto di Napoli avrebbe ritenuto opportuno di fornire assicurazione di avvalersi di tale potere con la necessaria ponderatezza, rientri nella interpretazione di quelle norme costituzionali che dovrebbero garantire gli inalienabili diritti del cittadino di fronte al potere esecutivo come nella fattispecie non avviene. (10656).

RISPOSTA. — In merito alla precedente interrogazione n. 8565, relativamente al bando di concorso pubblicato dal prefetto di Napoli in data 15 ottobre 1954 per 18 posti di medico visitatore delle case di meretricio di Napoli e provincia, è pervenuto a questo Alto Commissariato, ed è in corso di istruttoria, un ricorso gerarchico prodotto dai dottori Argenziano Giuseppe, Fimiani Antonio, Imperatore Biagio, Pessetti Mariano, D'Ambrosio Mario e Angelillo Raffaele, tendente ad ottenere l'annullamento del bando di concorso in questione, per gli stessi motivi esposti nella interrogazione cui si risponde.

Inoltre, gli stessi sanitari hanno anche presentato ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Per tanto, poiché della questione è stato ormai investito il supremo organo giurisdizionale, sembra opportuno attendere la definitiva pronuncia del Consiglio di Stato sulla legittimità dell'atto censurato, anche per norma dell'amministrazione attiva, trattandosi di una questione di massima di particolare interesse.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono per la definizione della pratica di pensione indiretta nuova guerra a favore della signora Cazzato Carmela inoltrata il 14 gennaio 1946, numero di posizione 385225. (9572).

RISPOSTA. — La pratica è in corso d'istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere se non ritengano opportuno richiamare l'attenzione di tutte le amministrazioni comunali perché in sede di accertamento per l'imposta di fa-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

miglia seguano un unico criterio dettato per altro dalle disposizioni in atto.

Per conoscere altresì se non ritengano opportuno, oltre che giusto, adottare provvedimenti a carico di quelle amministrazioni — che risultano essere quasi sempre socialcomuniste — che operano gli accertamenti con criteri esclusivamente o prevalentemente politici e che si traducono in veri e propri atti vessatori e persecutori in danno di determinati cittadini. (10812).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'interno.

È noto che l'articolo 119 del testo unico per la finanza locale disponeva l'applicazione dell'imposta di famiglia, a carico dei contribuenti assoggettati all'imposta complementare progressiva sul reddito, in base agli stessi imponibili determinati ai fini di quest'ultima. In seguito all'abrogazione di detta norma — stabilita dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 62 — l'accertamento dell'imposta di famiglia, da effettuarsi in via diretta ed autonoma dai comuni, è regolato unicamente dall'articolo 117 del medesimo testo unico, che detta i criteri di massima per la determinazione dell'imponibile: giusta tale disposizione oggetto del tributo è l'agiatezza della famiglia, desunta dai redditi e proventi di qualsiasi natura e da ogni altro indice apparente di agiatezza.

L'ampia dizione della legge, che fa riferimento ad elementi analitici e induttivi, lascia un evidente margine di discrezionalità all'azione accertatrice dei comuni, a contenere la quale, entro limiti di obiettività e di moderazione, concorre per altro l'opera delle commissioni tributarie locali in prima istanza e della giunta provinciale amministrativa in grado di appello.

Non è escluso che in taluni casi i redditi definitivamente accertati non siano perfettamente aderenti alla realtà, ma ad eliminare l'inconveniente non sarebbe possibile suggerire un criterio uniforme oltre quello dettato dall'articolo 117 sopra citato.

È l'attuazione pratica di tale criterio che viene talora influenzata da considerazioni estranee a quelle strettamente tributarie, ma — assicura il Ministero dell'interno — nei casi di non equa ripartizione di detto tributo i prefetti non tralasciano, previa autorizzazione da parte della competente giunta provinciale amministrativa ai sensi dell'articolo 291 del testo unico per la finanza locale, d'intervenire mediante l'invio di appositi

commissari presso le amministrazioni inadempienti per la revisione dei ruoli relativi.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze:
CASTELLI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare al comune di Melendugno (Lecce), una regolare amministrazione.

Sin dal febbraio 1954 la maggioranza consiliare rassegnò le dimissioni e da oltre sei mesi quel comune viene retto da un'amministrazione provvisoria in contrasto con le stesse disposizioni di legge e in spregio ai diritti dei cittadini tutti che attendono si proceda alla formazione di una nuova amministrazione. (10813).

RISPOSTA. — In seguito alle dimissioni presentate dalla maggioranza consiliare del comune di Melendugno (Lecce), dovrà procedersi alla rinnovazione integrale del consiglio comunale ai sensi del secondo comma, terra b) dell'articolo 8 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Poiché Melendugno è un centro prettamente agricolo, la cui popolazione è stata finora impegnata nei lavori campestri, ed al fine di consentire la massima affluenza alle urne da parte del corpo elettorale, si è ritenuto opportuno, per esigenze stagionali, rinviare la consultazione popolare alla prossima primavera.

La gestione della civica azienda è attualmente affidata al sindaco e ai due assessori rimasti in carica, i quali, essendo in numero legale per il funzionamento della giunta municipale, hanno diritto a rimanere in carica, ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, fino alla nomina dei successori.

Il Sottosegretario di Stato. BISORI.

SORGI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i criteri seguiti nella ripartizione provinciale delle giornate-operaio per i cantieri di lavoro e di rimboschimento. La provincia di Teramo lamenta una inspiegabile sperequazione nei confronti delle altre province abruzzesi, avendo avuto una assegnazione di giornate-operaio per il 1953 pari al 5,03 per cento dell'assegnazione di tutta la regione, mentre i disoccupati teramani hanno costituito per lo stesso anno il 10,38 per cento del totale regionale di disoccupati. Si chiede ancora di sapere quali provvedimenti si intendono adot-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1955

tare per evitare che tale ingiustificato trattamento sia ripetuto nell'esercizio in corso. (10979).

RISPOSTA. — La ripartizione provinciale delle giornate-operaio per i cantieri di lavoro e di rimboschimento viene effettuata, come è noto, in base al coefficiente di disoccupazione ricavato dal rapporto tra la media degli iscritti nella I e II classe delle liste di collocamento (relativa all'anno solare precedente la ripartizione stessa) e la popolazione attiva.

Dal testo dell'interrogazione si può desumere che l'onorevole interrogante muove dal presupposto che la ripartizione in questione sia stata effettuata, tenendo conto unicamente della sola entità della disoccupazione. Infatti viene posto in rilievo che, per il 1953, la provincia di Teramo ha avuto una assegnazione di giornate-operaio pari al 5,03 per cento dell'assegnazione di tutte la regione, mentre i disoccupati di quella provincia hanno costituito, per lo stesso anno, il 10,38 per cento del totale regionale di disoccupati.

Premesso che la percentuale del 5,03 rispetto all'intera regione si riferisce alle giornate-operaio effettivamente eseguite nell'anno 1953 (ivi comprese quelle afferenti a cantieri autorizzati negli esercizi precedenti ma aperti in quell'anno), per cui essa rispecchia soltanto una situazione di fatto, mentre un eventuale raffronto dovrebbe effettuarsi sulla base delle assegnazioni dei singoli esercizi finanziari, e che il coefficiente di disoccupazione della provincia di Teramo, nel significato più sopra chiarito, è stato, nel 1953, del 7,67 per cento e nel 1952 del 6,74 per cento, si precisa che questo Ministero ripartisce i mezzi finanziari a sua disposizione in relazione all'intensità della disoccupazione, con lo scopo prevalente di abbassare i coefficienti di tale fenomeno in quelle province dove essi risultano particolarmente elevati.

Per quanto sopra esposto, questo Ministero non ha la possibilità di adottare alcun provvedimento particolare, quanto meno per il corrente esercizio finanziario, nei confronti della provincia di Teramo, salvo che non si dovessero manifestare situazioni di particolare gravità per cause di carattere straordinario.

Si aggiunge che, nell'esercizio in corso, alla provincia predetta sono state attribuite, in sede di compilazione del piano di ripartizione provinciale, n. 57240 giornate-operaio per cantieri di lavoro e di rimboschimento, sulla base del coefficiente di disoccupazione che, come sopra precisato, è stato nel 1953 del 7,67 per cento.

Il Ministro: VIGORELLI.

TROISI. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se non ritengano necessario ed urgente, al fine di stroncare le sofisticazioni dell'olio di oliva, disporre opportuni provvedimenti per limitare le importazioni di olii vegetali e di grassi animali, sottoponendo inoltre tali materie ad un'adeguata imposta di fabbricazione. (8328)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro del commercio con l'estero.

È noto che alcuni olii vegetali, e precisamente quelli ricavati da semi oleosi, a qualsiasi uso destinati, sono soggetti all'imposta di fabbricazione di lire 6000 al quintale e che, nello scorso anni, allo scopo di reprimere l'abusiva immissione in consumo di olii e grassi animali in miscela con l'olio di oliva, venne istituita, col decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, un'imposta di fabbricazione di lire 12 mila per quintale di olio o di grasso animale con punto di solidificazione non superiore a 30° C.

È quindi di ritenere che l'onorevole interrogante si voglia riferire alle importazioni di olii vegetali concreti (di palma, di palmiti, di cocco ed altri) non soggetti ad imposta di fabbricazione come olii di semi, nonché all'importazione ed alla produzione di olii e grassi animali esclusi dalla tassazione di cui al citato decreto-legge n. 843.

Risulta in proposito che le importazioni di semi e frutti oleosi e di olii e grassi per uso alimentare sono state nel 1952-53 notevolmente inferiori a quelle effettuate nel 1950-51. Anche nei primi otto mesi dell'anno in corso si registra una diminuzione delle predette importazioni rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Pressoché invariate risultano invece le importazioni di olio di oliva alimentare, mentre sono in aumento le importazioni di olii e grassi per uso industriale; nei primi otto mesi del 1954 l'importazione totale di olii e grassi è stata — comunque — inferiore a quella verificatasi nei primi otto mesi del 1953.

Per altro colpire con un'imposta di fabbricazione tutti gli olii ed i grassi vegetali concreti a qualsiasi uso essi siano destinati e comunque essi si presentino, apporterebbe gravi perturbamenti in vari settori industriali, alimentare e non alimentari, quali, ad esempio, le industrie della margarina, della pasticceria secca di lunga conservazione, dei saponi, dei cosmetici, ecc.

Tuttavia le amministrazioni interessate hanno dovuto riconoscere che le sofisticazioni cui accenna l'onorevole interrogante vengono

largamente esercitate poiché data l'analogia delle caratteristiche degli olii vegetali liquidi ottenuti dalla lavorazione degli olii vegetali concreti, con quelle dell'olio di oliva, riesce assai difficile svelare e reprimere le frodi mediante la sola analisi. È intervenuto quindi il decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, che assoggetta ad imposta di fabbricazione detti olii vegetali liquidi al fine di renderne anti-economico l'impiego e di controllarne la produzione.

Rimane da esaminare, in rapporto alla situazione del particolare settore ed ai prevedibili riflessi, la possibilità di sottoporre ad imposta i grassi e gli olii animali, attualmente non colpiti dal tributo.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: CASTELLI.

TROISI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale e all'Alto Commissario per il turismo.* — Per conoscere se non ritengano necessario ed opportuno istituire a Bari un istituto professionale per il turismo, in considerazione del crescente sviluppo del movimento dei forestieri nella regione pugliese, che vanta un cospicuo patrimonio turistico da mettere compiutamente in valore ed è sede di quella manifestazione mercantile annuale d'importanza internazionale, costituita dalla Fiera del Levante; e ciò al fine di formare un idoneo personale per assolvere i molteplici compiti inerenti all'attrezzatura ricettiva. (10895).

RISPOSTA. — Questo Ministero, sentito anche il commissario del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Bari, ritiene che l'esigenza di preparare elementi idonei a svolgere mansioni nel campo turistico nella provincia di Bari si riferisca più che alla preparazione di addetti a servizi turistici in senso stretto, alla formazione di guide, di agenti e di personale addetto alle fiere, ecc. Poiché per tali esigenze si pensa che siano sufficienti i corsi informativi che organizza il centro di cultura turistica, questo Ministero ritiene che, per il momento, si debba risolvere la questione sollevata dall'onorevole interrogante in seno al suddetto consorzio, mediante l'istituzione di appositi corsi professionali a indirizzo turistico.

Il Ministro della pubblica istruzione: ERMINI.

VERONESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Perché, in relazione alla risposta all'interrogazione n. 9005,

voglia chiarire il significato dell'acquisto di aree fatto recentemente dall'I.N.A.-Casa in pochi comuni d'Italia. Poiché tali acquisti sono stati fatti anche con concorso nella spesa da parte dei comuni, sembra che l'operazione in parola pregiudichi la libertà del comitato che dovrà predisporre i piani per la costruzione dei nuovi alloggi dopo il settennio. (10694).

RISPOSTA. — L'I.N.A.-Casa ha dovuto procedere sistematicamente all'acquisto di aree per predisporre a tempo il fabbisogno relativo ai piani successivi; in tale senso ha sempre accolto tutte le proposte pervenute dai comuni nell'ambito del volume di costruzioni del 1° settennio.

Analogo problema la gestione si è posta, allo scopo di predisporre le aree occorrenti per le costruzioni del periodo venticinquennale successivo, da attuarsi coi proventi delle rate di riscatto e degli avanzi netti delle locazioni.

Senonché, per alcune località dove il problema delle aree fabbricabili si presenta di difficile soluzione, è sembrato necessario promuovere particolari iniziative per la ricerca dei suoli: tali iniziative, tuttavia, sono state limitate ad un volume di fabbricati modesto ed a quei comuni, dei quali — dato il persistente bisogno di alloggi — si ritiene sicuramente prevedibile la inclusione nei piani futuri qualunque abbiano ad essere i criteri che verranno stabiliti per le nuove programmazioni.

Il Ministro VIGORELLI.

VIVIANI LUCIANA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere i motivi del ritardo della concessione dell'assegno di previdenza alla pensionata signora Serafina Scalcione fu Giuseppe, vedova del capitano Testa Giuseppe deceduto nell'ultima guerra sul fronte africano. La signora Scalcione è già pensionata con certificato di iscrizione numero 5142499 ed ha diritto all'assegno di previdenza perché ha superato, da cinque anni, il sessantacinquesimo anno di età e perché invalida al lavoro. La interessata ha già sollecitato da tempo e numerose volte la risoluzione di questo suo diritto. (9940).

RISPOSTA. — La pratica per assegno di previdenza è in corso di istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.